

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	65
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	66
GIUSTIZIA (II)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
FINANZE (VI)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	158
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	168
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	184
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	198
AFFARI SOCIALI (XII)	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	215

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	240
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	242
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	243

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3918 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a nome dell'onorevole Michele Nicoletti, relatore per la III Commissione, illustra sinteticamente i contenuti della Convenzione al nostro esame e, più generale, il quadro giuridico-internazionale nel quale essa s'inserisce, lasciando alla collega

Amoddio, relatrice per la II Commissione la ricostruzione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento penale, volte ad adeguarlo alla disciplina introdotta dalla Convenzione nell'intento di punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e d'innalzare le sanzioni già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame ha già assicurato un'efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, resta al di fuori del vigente quadro normativo l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani – fermo restando che il consenso all'espianto di organi può

essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni. Gli strumenti internazionali che disciplinano l'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi sono i seguenti: in primo luogo, il *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, che è uno dei tre protocolli addizionali alla c.d. Convenzione di Palermo (*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Adottato a New York il 15 novembre 2000 in occasione della 55^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Protocollo è in vigore a livello internazionale dal 25 dicembre 2003 e, alla data del 9 novembre 2016, risulta ratificato da 170 Paesi. Quanto all'Italia, la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Palermo e dei tre protocolli che la completano.

Ricorda che la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed i suoi Protocolli sono stati elaborati dalla Commissione ad hoc istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, per giungere alla loro stesura, ha lavorato dal gennaio 1999 all'ottobre 2000. La Convenzione ed i primi due Protocolli riguardanti, rispettivamente, la tratta di persone, specialmente donne e bambini, e il traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare, sono stati adottati il 15 novembre 2000 nel corso del *Meeting* del Millennio dell'Assemblea generale dell'ONU (con risoluzione A/RES/55/25), e sono stati aperti alla firma nella Conferenza politica ad alto livello svoltasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Il terzo Protocollo, relativo alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco, è stato adottato dall'Assemblea generale il 31 maggio 2001 (con risoluzione 55/255). Sia la Convenzione sia i Protocolli sono in vigore.

Richiama altresì la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16

maggio 2005, in vigore a livello internazionale dal 1° febbraio 2008 e ratificata da 46 Paesi tra i quali l'Italia, ai sensi della legge n. 108/2010. La Convenzione di Oviedo (*Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine*) firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, in vigore dal 1° dicembre 1999 e ratificata da 29 Paesi tra i quali l'Italia (legge n. 145 del 28 marzo 2001): osserva che in questo caso – com'è noto – non è stato ancora perfezionato il procedimento di ratifica, poiché non è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d'Europa. Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul trapianto di organi e tessuti di origine umana firmato a Strasburgo il 24 gennaio 2002 e in vigore, a livello internazionale, dal 1° maggio 2006. Il Protocollo è stato ratificato da 14 Paesi. In questo caso l'Italia lo ha firmato (28 febbraio 2002) ma non risulta essere stato presentato alcun disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Il Protocollo mira a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici. Esso contiene principi generali e disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici.

Segnala che la Convenzione all'esame delle Commissioni si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli. Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte, proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto illegale di organi umani. Le misure di tutela dei diritti delle vittime di traffico di organi

umani ai sensi della Convenzione in esame dovranno essere assicurate senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità. Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti in relazione all'oggetto della Convenzione in esame. È previsto anzitutto che ciascuna delle Parti introdurrà nel proprio ordinamento il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale. Verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto. Le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi, qualora effettuato per compenso finanziario o analogo beneficio, ed anche da terze parti rispetto al ricevente degli organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano. Alla stessa stregua, verranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreg-

giamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi, come anche del mero tentativo della commissione di detti reati. Rilevante la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10). È altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno. Gli enti verranno altresì ritenuti responsabili per omesso controllo da parte di una persona fisica ad essi riconducibili, dal quale sia derivato un beneficio per l'ente medesimo. Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva. Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano sia la condizione di sicurezza e il benessere psico-fisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale – con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni. Non meno di un rilevante quanto stabilito, in ordine alle misure di prevenzione, dal capitolo V (articoli 21-22). In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema

per i pazienti. Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Il Comitato delle Parti è competente a monitorare l'attuazione della Convenzione in esame utilizzando un approccio multisetoriale e multidisciplinare, facilitando tra l'altro la raccolta e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati partecipanti. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa. Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle materie di essa, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali.

Prima di lasciare la parola al collega Amoddio per i profili riguardanti le competenze della II Commissione, ricorda che il disegno di legge di autorizzazione contiene, rispettivamente agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto; particolare rilievo assume invece l'articolo 6 in forza del quale il Governo italiano,

all'atto del deposito dello strumento di ratifica, potrà riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice per la II Commissione*, rammenta che il disegno di legge si compone di nove articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto. Gli articoli 3, 4 e 5 sono volti a modificare rispettivamente il codice penale, la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Prima di illustrare tali articoli rileva l'opportunità di fare presente che presso la Commissione Giustizia è in corso la discussione in sede legislativa la proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi, che la Commissione Giustizia ha già approvato in sede referente senza apportarvi modifiche. Questa precisazione è opportuna in quanto vi sono delle sovrapposizioni sul reato di traffico di organi prelevati da

persona vivente tra il disegno di legge al nostro esame e la proposta di legge in discussione presso la Commissione Giustizia che occorre risolvere per evitare ripetizioni ovvero incongruenze rispetto ad una medesima fattispecie di reato.

Considerato che la proposta di legge all'esame della Commissione Giustizia è stata già approvata pressoché all'unanimità dal Senato e successivamente senza modifiche dalla Commissione Giustizia, ritiene opportuno approvare definitivamente in sede legislativa tale proposta, introducendo nell'ordinamento il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, e sopprimere dal disegno di legge al nostro esame la parte relativa a questo reato.

Passando all'articolato, segnala che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca modifiche al codice penale in relazione alle fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente. Per quanto attiene, invece, ai delitti in materia di prelievo da cadavere, si interviene all'articolo 4 sulla preesistente disciplina dettata dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Tornando all'articolo 3, questo introduce nel codice penale quattro nuove figure di reato: prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*bis*), traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*ter*), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater*) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (articolo 601-*quinquies*). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, si punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente.

Osserva che il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente è diretto a punire il commercio di tali organi. L'articolo 22, comma 3, della legge n. 91 del

1999 punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10000 a 150000 euro il commercio di organi o tessuti, prelevati da soggetto di cui sia stata accertata la morte. Il primo comma dell'articolo 601-*ter*, quindi, è volto a estendere la punibilità anche al commercio di organi prelevati da persona vivente, coerentemente con le finalità della Convenzione. Il nuovo reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, si realizza con l'acquistare ovvero, a fine di lucro, con il procurare un organo o parte di un organo o un tessuto prelevati da persona vivente, ovvero con il farne comunque commercio. Il secondo comma dell'articolo 601-*ter* dà attuazione all'articolo 8 della Convenzione, mediante l'incriminazione di una serie di condotte (ricevere, procurare, trasportare, importare, esportare, preparare, conservare) che presuppongono un prelievo illecito di organi, parti di organi o tessuti. Per alcune condotte non appare chiaro se non vi sia una ripetizione rispetto a quanto previsto dal primo comma. Il terzo comma dell'articolo 601-*ter* punisce, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000, l'organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi umani, anche per via informatica o telematica. Nella relazione di accompagnamento si legge che « è noto che il traffico clandestino si avvale soprattutto di siti web che mettono in rapporto donatore, organizzazione ed acquirente e la rete diviene il luogo principale di uno scambio di informazioni e di una trattativa globalizzata ».

Rammenta che il medesimo reato di traffico di organi prelevati da persona vivente è previsto anche dalla proposta di legge C. 2937 all'esame in sede legislativa presso la Commissione Giustizia, già approvata dal Senato e, senza modifiche, dalla Commissione Giustizia in sede referente. Secondo tale proposta, chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni

e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Rispetto al testo al nostro esame, le condotte ivi previste nei commi primo e secondo sono confluite in un unico comma punito con una pena inferiore nel minimo per quanto attiene al primo comma, ma superiore nel massimo in relazione al secondo comma. Secondo la proposta di legge C. 2937, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Una disposizione di identico tenore è contenuta nel testo al nostro esame ove sono disciplinate le sanzioni accessorie di cui all'articolo 601-septies. Anche la proposta di legge C. 2937 punisce, con analoga sanzione l'organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi umani, anche per via informatica o telematica.

Alla luce del confronto tra le due fattispecie, ribadisce l'opportunità di approvare definitivamente la proposta di legge C. 2937, espungendo dal disegno di legge in esame le disposizioni che si sovrappongono. L'articolo 601-quater ha per oggetto l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-bis (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che « beneficia » del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utilizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati. L'articolo 601-quinquies punisce la violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria. La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente,

dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità. In base all'articolo 601-sexies, i quattro nuovi delitti sono aggravati, applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minorenni o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

Rammenta che l'articolo 601-septies introduce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti. Modificando la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il disegno di legge (lettera a)) prevede che il delitto sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di prelievo (articolo 601-bis), traffico (articolo 601-ter) e uso (articolo 601-quater) di organi e tessuti provenienti da persona vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. Questa stessa aggravante è prevista anche dall'articolo 2 della proposta di legge C. 2937, seppur riferita alla sola associazione a delinquere finalizzata al commercio illecito di organi prelevati da persona vivente.

Fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge interviene sulle disposizioni della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione. In particolare, il disegno di legge interviene sulla disciplina del prelievo illecito di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte: abrogando la disposizione (articolo 4, comma 6) che

attualmente punisce con la reclusione fino a 2 anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a 2 anni il medico che effettua un prelievo di organi e di tessuti in violazione della legge (lettera a); abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 22, che attualmente puniscono il commercio di organi e tessuti prelevati da cadavere distinguendo l'entità della pena principale della reclusione e quella della pena accessoria dell'interdizione dalla professione in ragione della presenza o meno di un lucro nell'attività; inserendo nell'articolo 22 della legge una disposizione (comma 2-bis) che punisce le condotte previste dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies quando relative a organi prelevati da cadavere anziché da persona vivente. Le pene previste dal codice penale saranno ridotte della metà (lettera b)). Il disegno di legge, inoltre, interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999, relativo al traffico di organi da persona vivente, per abrogarne le fattispecie penali ora sostituite da quelle inserite nel codice penale.

Anche in questo caso, ritiene che occorra tenere conto che la proposta di legge interviene C. 2937 sulla legge n. 91 del 1999. L'articolo 3 della proposta C. 2937 coordina l'introduzione del reato di cui all'articolo 601-bis la nuova disciplina con l'articolo 22-bis della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto. Con finalità di coordinamento, è abrogato l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione

nella donazione di un rene. Quest'ultimo coordinamento non è previsto dal disegno di legge del Governo.

Al fine approvare definitivamente il testo già approvato dal Senato, rileva la necessità di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Rammenta che con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-bis a 601-quinquies c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001. Come è noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies.1); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente – al pari della pena per l'autore del reato – è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Segnala che ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso « da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio ». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. La relazione illustrativa specifica infatti che le norme del nostro ordinamento che derogano al principio di territorialità sancito dall'articolo 6 del codice penale – ovvero

i successivi articoli da 7 a 10 del codice – non contemplano il criterio di collegamento della residenza abituale.

Osserva che l'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

Infine, rileva che l'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza *vacatio legis*, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maria Edera SPADONI (M5S), in qualità di componente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, contesto nel quale la piaga della tratta di organi è tema parti-

colarmente sentito e oggetto di continua attenzione, soprattutto in connessione con il tema delle migrazioni, segnala l'impegno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti finalizzato ad individuare buone pratiche nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina che siano compatibili con la tutela dei diritti umani. Esprime, inoltre, a nome del Movimento 5 Stelle apprezzamento per la tempestiva calendarizzazione da parte delle Commissioni del disegno di legge di ratifica di una Convenzione siglata da poco più di un anno fa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, d'intesa con il presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 15 di lunedì 28 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni approvate nel corso della seduta odierna alle proposte emendative 2.05, 4.215, 4.88, 6.14</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	62

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del Presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO – Intervengono i Viceministri dell'economia e delle finanze Luigi CASERO, Enrico MORANDO e Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 9 novembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i deputati Abrignani e Marcolin sottoscrivono l'articolo aggiuntivo 7.01 Pe-

lillo e che il deputato Villarosa sottoscrive l'articolo aggiuntivo Misiani 4.020.

Ricorda che da ultimo, nella seduta di ieri, i relatori hanno espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, purché riformulato. Segnala che tale proposta di riformulazione riguarda anche l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08.

Michele PELILLO (PD), nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta dai relatori del suo articolo aggiuntivo 7.03, ne illustra le finalità, precisando quanto segue. Il comma 1 risolve l'annosa questione relativa al reddito dei lavoratori autonomi, sulla quale la giurisdizione di legittimità era già intervenuta, e limita le presunzioni sui prelievi bancari. I commi 2, 3 e 4 attengono alla valutazione dei saldi contabili in valuta estera. Il comma 5 rivede la disciplina delle prestazioni di viaggio e trasporto, mentre i commi dal 6 al 13 riscrivono la disciplina delle notificazioni ai contribuenti degli atti tributari e contabili, incentrandola sulla PEC ed i commi 14 e 15 ritoccano in senso più favorevole ai contribuenti i termini di consegna delle

certificazioni uniche. Premettendo che i commi 16 e 17 attengono alla sospensione dei termini in favore dei contribuenti, precisa che, su suggerimento del gruppo MoVimento 5 Stelle, la riformulazione ha inserito il comma 15-*bis*, in base al quale i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. Nel precisare che i commi 18 e 19 attengono ai termini di versamento delle imposte erariali, sottolinea come tale disposizione vada incontro alle esigenze dei contribuenti, allungando i termini. I commi 20 e 21 intervengono sulla disciplina relativa alle comunicazioni relative alle annotazioni, mentre il comma 22 è volto alla semplificazione degli obblighi dichiarativi inerenti gli immobili detenuti all'estero. Precisa come il comma 23, che attiene al regime della cedolare secca sul reddito da immobili, rappresenti una facilitazione volta ad evitare equivoci e fraintendimenti quando il contratto è rinnovato. I commi 24 e 25 si riferiscono all'imposta di bollo sugli assegni circolari, mentre i commi dal 26 al 29 riscrivono i criteri di scelta per i regimi di contabilità opzionali. Il comma 30 reintroduce il modello F24 in formato cartaceo, mentre il comma 31 attiene ai rimborsi IVA, allargando la soglia da 15.000 a 30.000 euro. I commi dal 32 al 34 disciplinano la dichiarazione e il versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, i commi 35 e 36 attengono alla riscossione delle tasse ipotecarie, mentre i commi dal 37 al 40 si riferiscono al servizio ipotecario e alle conservatorie. I commi 41 e 42 riguardano la registrazione degli atti giurisdizionali, i commi 43 e 44 disciplinano la chiusura delle partite IVA inattive, mentre i commi dal 45 al 47 dettano opportune modifiche e semplificazioni per i CAF.

Alberto GIORGETTI (FI-Pdl) ringrazia il collega Pelillo per l'illustrazione accurata della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7.03, che i deputati del suo gruppo delle Commissioni V e VI intendono sottoscrivere, esprimendo apprezza-

mento in quanto tale riformulazione recepisce il contenuto di una serie di emendamenti presentati dai diversi gruppi parlamentari.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come alcune disposizioni previste nel testo riformulato potrebbero creare dubbi interpretativi nonché eventuali danni per l'erario. In particolare ritiene che al comma 6 andrebbe meglio chiarito quali siano i soggetti che intendono ricevere la comunicazione telematica; il comma 10 potrebbe rappresentare un ulteriore potenziale condono di cartelle già notificate, in quanto è previsto un adempimento da parte della pubblica amministrazione che se non realizzato nei termini previsti potrebbe determinare la cancellazione delle cartelle esattoriali dai ruoli. Al riguardo ritiene che ciò potrebbe comportare un'eventuale perdita di gettito per lo Stato. Esprime infine apprezzamento per l'inserimento del nuovo comma 17-*bis* per la sospensione dei termini.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nell'identico testo dell'emendamento Pelillo 7.03, come riformulato, è stata accettata dai presentatori.

Bruno TABACCI (Misto-CD) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 7.03, come riformulato, ed esprime apprezzamento per le semplificazioni in materia fiscale previste anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, nel testo riformulato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Emanuele PRATAVIERA (FARE !-PRI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Il Viceministro Enrico ZANETTI desidera ringraziare i gruppi parlamentari che hanno voluto sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in esame, che mira a risolvere una serie di questioni da lungo tempo attese in materia di semplificazione fiscale; ritiene che tali disposizioni costituiscano una parte importante del decreto-legge in esame e che tali semplificazioni possano in parte compensare gli altri oneri a carico dei cittadini e delle imprese che vengono introdotti in questo provvedimento al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, nel testo riformulato.

Ferdinando ALBERTI (M5S) chiede ai relatori e al Governo di chiarire se le disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo aggiuntivo in esame possano effettivamente determinare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Michele PELILLO (PD) propone un'ulteriore riformulazione delle disposizioni di cui al comma 6, finalizzata a meglio identificare la platea dei soggetti che richiedono di ricevere la comunicazione telematica.

Gianfranco LIBRANDI (CI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Pelillo 7.03 e Lupi 7.08, nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Pelillo 7.03 e Lupi 7.08, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone alle Commissioni di continuare l'esame del provvedimento passando alle proposte emendative relative all'articolo 8 precedentemente accantonate. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Marchi 8.3, purché

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e parere contrario sugli emendamenti Patrizia Maestri 8.11 e 8.12.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Patrizia Maestri 8.11 e 8.12 sono stati ritirati.

Maino MARCHI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 8.3.

Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marchi 8.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marchi 8.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10 accantonate nel corso della seduta dello scorso 8 novembre, avverte che il subemendamento Franco Bordo 0.10.02.1 è inammissibile per carenza di compensazione, in quanto integra per 10 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo senza prevedere alcuna forma di compensazione finanziaria.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, anche al fine di consentire ai firmatari la presentazione di un successivo ordine del giorno in Assemblea. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo. Con specifico riguardo al contenuto degli

emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, tiene a precisare che il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella da essi proposto riveste per il Governo un carattere di assoluta rilevanza strategica nell'ambito del ridisegno del sistema della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, e ciò non solo in connessione alla nomina della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 ma per ragioni di ordine più generale. Chiarisce inoltre che l'intenzione del Governo è stata inizialmente quella di individuare, attraverso una possibile riformulazione delle proposte emendative in esame, le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del citato completamento ferroviario, tuttavia non da ultimo i concomitanti impegni connessi al decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, attualmente in discussione al Senato, non hanno consentito di reperire all'interno del bilancio risorse finanziarie sufficienti, con particolare riguardo agli esercizi successivi all'anno 2018. Conviene pertanto con il relatore circa l'opportunità che i presentatori degli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10 accolgano l'invito al ritiro dei medesimi, al fine della successiva presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a prevedere, già nell'ambito della prossima legge di bilancio, misure in merito al Contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI), tali da consentire un incremento dei relativi fondi, da destinare al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. Evidenzia, infine, come tale disponibilità da parte del Governo sia il risultato anche di una posizione previamente concordata, in particolare, tra i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Maria ANTEZZA (PD), nel ringraziare preliminarmente il Viceministro Morando per la disponibilità manifestata nella presente sede, osserva come la nomina di Matera a capitale della cultura europea per il 2019 richieda necessariamente uno

sforzio particolare sul terreno della implementazione e del completamento delle attuali infrastrutture ferroviarie nella regione dedicate al trasporto di persone e merci, con riferimento tanto al versante adriatico quanto a quello tirrenico. Rimarca come tale intervento appaia non più eludibile con particolare riferimento alla città di Matera, posto che essa risulta l'unico capoluogo italiano non adeguatamente servito dai collegamenti ferroviari. Ritiene dunque assolutamente apprezzabili le dichiarazioni rese nella presente sede dal Viceministro Morando circa la volontà del Governo di reperire, già all'interno della prossima legge di bilancio, le necessarie risorse finanziarie volte al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, stimate in residui 220 milioni di euro rispetto ai 500 miliardi di lire già investiti in questa opera. A fronte di tali rassicurazioni, ritira pertanto gli emendamenti 10.3 e 10.10 a sua prima firma, riservandosi di presentare nel corso del successivo esame in Assemblea un apposito ordine del giorno.

Emanuele PRATAVIERA (MISTOFARE!), nel ribadire la sua contrarietà di fondo all'intero articolo 10 del provvedimento in esame, contesta l'approccio alla materia complessivamente adottato dal Governo, che a suo giudizio dimostra una totale assenza di strategia nel settore dello sviluppo delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, ed in particolare quello ferroviario, nel caso specifico negando i necessari finanziamenti a favore di un'opera direttamente collegata alla città di Matera, che come capitale europea della cultura per il 2019 nei prossimi anni sarà oggetto di una particolare esposizione anche dal punto di vista internazionale. Nel lamentare quindi l'atteggiamento del Governo, che non mantiene le molte promesse fatte, richiama infine l'attenzione sulla necessità che, in un complessivo programma di implementazione infrastrutturale, sia comunque assicurata priorità alle molte realtà periferiche del nostro Paese.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), pur apprezzando gli intenti in questa sede dichiarati dal Viceministro Morando, mantiene tuttavia alcune preoccupazioni, posto che gli atti vincolanti della programmazione sinora adottati non hanno inserito all'interno del Contratto di programma – Parte investimenti con RFI anche il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, che rappresenta un'opera incompiuta per la quale lo Stato ha peraltro già investito 500 miliardi di lire. Ricorda di aver a più riprese sollecitato, assieme ad altri colleghi, l'urgenza di un simile intervento nelle discussioni svolte presso la IX Commissione trasporti, competente nel merito. Accoglie dunque con soddisfazione l'impegno assunto dal Viceministro Morando, aderendo, in qualità di sottoscrittore degli emendamenti Antezza 10.3 e 10.10, all'invito a presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla materia. Rammenta, infine, che il tema delle iniziative volte ad assicurare il coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti per Matera 2019 Capitale europea della cultura è stato oggetto di una specifica interrogazione a risposta immediata a sua prima firma discussa nella seduta di ieri in Assemblea, alla presenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, passando all'esame dell'emendamento Tartaglione 12.2, accantonato nella seduta dello scorso 8 novembre, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Tarta-

glione 12.2, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore e condivisa anche dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Tartaglione 12.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, accantonate nella seduta dello scorso 8 novembre, esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco 13.41, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Osserva, in particolare, come la citata riformulazione sia essenzialmente volta a correggere l'emendamento in parola della necessaria copertura finanziaria, individuata, nella misura di 300 mila euro a decorrere dal 2016, sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico relativo al triennio 2016-2018. Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Piccone 13.33, Giampaolo Galli 13.15, Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31 nonché sugli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Oliverio 13.10 e 13.20, mentre propone di accantonare l'emendamento Parrini 13.1, sul quale è in corso un approfondimento volto ad una sua possibile riformulazione. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Parrini 13.4 e sugli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012 e Garofalo 13.024.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Parrini 13.1, al fine di consentire una adeguata verifica sotto il profilo finanziario della riformulazione in via di predisposizione.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Sammarco 13.41, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Piccone 13.33 e Giampaolo Galli 13.15 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Oliverio 13.10 e 13.20 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Parrini 13.4 e l'articolo aggiuntivo Fregolent 13.012 sono ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Garofalo 13.024.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sugli emendamenti Causi 1.16 e 1.17 nonché sull'emendamento Palese 1.127, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Pelillo 1.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Fanucci 1.1, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130, sugli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87 e Capezzone 1.96, nonché sull'emendamento Peluffo 1.12. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Currò 1.10, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 1.02.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra le finalità dell'emendamento Causi 1.16, di cui è cofirmatario. Sottolinea in particolare come l'intento della proposta emendativa sia l'avvio di un processo teso a uniformare il sistema di riscossione della Regione Siciliana a quello attuato nel resto del Paese. Nel rammentare che su tale tema si è recentemente espressa la Commissione paritetica della regione, desidera evidenziare come l'emendamento intenda accelerare il processo di omogeneizzazione del sistema di riscossione, in conformità al principio fondamentale per cui la gestione della riscossione è espressione dell'esercizio di una funzione pubblica. Invita quindi il Governo a un'ulteriore riflessione sull'emendamento Causi 1.16, tenuto conto che, ferma restando la necessità di un intervento della Conferenza Stato-regioni, l'introduzione di tali modifiche al decreto-legge in esame darebbero un segnale importante alla regione Sicilia affinché avvii, a breve termine, un percorso in tale direzione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento agli emendamenti Causi 1.16 e Currò 1.10, i quali intendono incidere sulla gestione delle attività di riscossione in Sicilia, rileva come il percorso per uniformare il sistema di riscossione a quello nazionale sia stato avviato e vada proseguito attraverso il dialogo tra gli organi competenti; ritiene quindi inopportuno affrontare la questione nell'ambito del decreto-legge in esame, attraverso l'introduzione di una norma-manifesto. In tale quadro, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Causi 1.16 e Currò 1.10, ai fini di una loro trasformazione in ordini del giorno.

Francesco RIBAUDO (PD), nell'accogliere l'invito del Viceministro, ritira l'e-

mendamento Causi 1.16, di cui è cofirmatario, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riproponga i contenuti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Causi 1.17 e Palese 1.127.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte degli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6, come riformulati (*vedi allegato 1*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Fanucci 1.11, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130, nonché gli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87 e Capozzone 1.96.

Silvia FREGOLENT (PD) ritira l'emendamento Peluffo 1.12, di cui è cofirmataria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte degli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.62 e Capelli 1.91.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.62 e Capelli 1.91, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fregolent 1.7 risulta precluso e che l'emendamento Currò 1.10 è stato ritirato. Avverte inoltre che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Causi 1.01, come riformulato

(*vedi allegato 1*). Respingono quindi l'articolo aggiuntivo Sottanelli 1.02.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sull'emendamento Palese 2.28 e parere favorevole sull'emendamento Peluffo 2.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Gebhard 2.24, Alberto Giorgetti 2.13 e Pelillo 2.4, che comunque risulterebbero assorbiti dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Peluffo 2.1. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Preziosi 2.25, sugli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20 e Capelli 2.22, nonché sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 2.08.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 2.28.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 2.1.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Peluffo 2.1, come riformulato, possa determinare il sostanziale mantenimento del sistema di riscossione vigente, a conferma del fatto che l'operazione attuata dal Governo consiste in una trasformazione solo apparente del sistema stesso. In particolare, rileva come l'ente pubblico preposto alla riscossione nazionale sarà sostanzialmente identico a Equitalia S.p.a. e continuerà a gestire le proprie funzioni secondo una logica di tipo privatistico. Evidenzia inoltre come, anche in base alle modifiche apportate al provvedimento dall'emendamento Peluffo 2.1 in esame, i comuni, anziché agire in applicazione del principio di autonomia degli enti locali, permar-

ranno nella scelta di affidare le funzioni all'ente nazionale, come avvenuto in passato in virtù delle continue proroghe disposte in tal senso dal Governo. Ribadisce quindi le proprie critiche rispetto al complesso delle disposizioni in materia di riscossione recate dal decreto-legge.

Maino MARCHI (PD) esprime le proprie perplessità rispetto alle considerazioni del deputato Pesco, rilevando come i comuni saranno liberi di scegliere se organizzare autonomamente le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, ovvero affidarsi al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Le Commissioni approvano l'emendamento Peluffo 2.1, come riformulato (*vedi allegato 1*), dalla cui approvazione risultano assorbiti gli emendamenti Gebhard 2.24, Alberto Giorgetti 2.13 e Pelillo 2.4, mentre, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Preziosi 2.25, gli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20, Capelli 2.22 e l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 2.08.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sugli emendamenti Sibia 3.21 e 3.33.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Sibia 3.21, di cui è cofirmatario. Al riguardo evidenzia come esso sia volto a reintrodurre una norma utile a fornire uno strumento di tutela per i contribuenti, prevedendo che essi possano agire in autotutela al verificarsi di qualsiasi causa di non esigibilità del credito, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo. Nel ricordare come su tale tematica il Governo avesse inizialmente espresso un indirizzo di sostanziale apertura, ribadisce la richiesta di un'ulteriore e più approfondita valutazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, pur prendendo atto delle considerazioni del deputato Pesco, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Sibia 3.21.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibia 3.21.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario, segnalando che lo stesso è volto a equiparare la posizione dei lavoratori autonomi a quella dei lavoratori dipendenti, ai fini dei limiti alla pignorabilità delle somme che costituiscono il compenso per l'attività lavorativa svolta.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, riconoscendo l'importanza della questione sollevata dall'emendamento Sibia 3.33, evidenzia che la mancata fissazione di limiti alla pignorabilità dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi ha trovato in passato giustificazione nella posizione di maggior forza economica della quale hanno goduto i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti.

In relazione alla mutata situazione economico sociale della categoria dei lavoratori autonomi, che in alcuni casi sono addirittura svantaggiati rispetto ai lavoratori dipendenti, conviene con l'onorevole Pesco in merito alla necessità di riconsiderare con attenzione la disciplina del pignoramento dei compensi di tali lavoratori, distinguendo però accuratamente le diverse categorie di lavoratori autonomi.

Propone pertanto all'onorevole Pesco di ritirare l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario, e di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo ad affrontare la questione, dichiarandosi sin da ora disponibile a un accoglimento dello stesso.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Sibia 3.33, del quale è cofirmatario.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle

proposte emendative all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 6.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Causi 6.17 assorbirebbe gli emendamenti Peluffo 6.13, Sottanelli 6.44, 6.41 e 6.42, Pagano 6.68, identici emendamenti Pelillo 6.3 e Busin 6.107, gli emendamenti Vargiu 6.92, Sottanelli 6.38, Latronico 6.94, Occhiuto 6.49 e Latronico 6.97, gli identici emendamenti Piccone 6.57, Latronico 6.95 e Pastorino 6.82, l'emendamento Barbanti 6.19, gli identici emendamenti Fregolent 6.18 e Piccone 6.80, gli emendamenti Occhiuto 6.47, Piccone 6.74, Busin 6.108, Sottanelli 6.45, Guidesi 6.111 e 6.110, Palese 6.117, Vargiu 6.93, Alberto Giorgetti 6.62, 6.55, 6.51 e 6.71, Pelillo 6.4, Librandi 6.88, Gelmini 6.48, Alberto Giorgetti 6.50 e 6.67, Capezzone 6.129, Faenzi 6.134, Catanoso 6.56, gli identici emendamenti Fanucci 6.10 e Fregolent 6.11, gli emendamenti Capezzone 6.128, Corda 6.28, Latronico 6.98, Piccone 6.59, Fregolent 6.9 e Guidesi 6.112, Pelillo 6.2, Alberto Giorgetti 6.65, Capezzone 6.131 e 6.132, Nastri 6.123, Maietta 6.125, Giacomoni 6.53 e 6.34, Alberto Giorgetti 6.54 e 6.63, Latronico 6.99 e 6.100, Palese 6.61, Alberto Giorgetti 6.72, gli identici Castricone 6.58 e Palese 6.60, Capezzone 6.130, Menorello 6.90, Maietta 6.126, Alberto Giorgetti 6.64, Sottanelli 6.36, Alberto Giorgetti 6.52 e 6.73, Palese 6.118 e Alberti 6.32.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Cariello 6.26, Paglia 6.104 e Cariello 6.25, invita al ritiro dell'emendamento Lupi 6.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Alberti 6.24, Cancelleri 6.31 e Corda 6.29. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Piccone 6.78 e Faenzi 6.135. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 6.14, a condizione che venga riformulato come riportato in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Piccone 6.79 e Pagano 6.70. Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 6.113 e parere favorevole sull'emendamento Causi 6.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Busin

6.106. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 6.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sull'emendamento Pelillo 6.5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Menorello 6.91, parere favorevole sull'emendamento Peluffo 6.136, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Cancelleri 6.33, parere favorevole sull'emendamento Fregolent 6.16 e parere contrario sugli identici emendamenti Piccone 6.81 e Pastorino 6.87, nonché sull'emendamento Piccone 6.76. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 6.138 e invita al ritiro il presentatore del subemendamento Causi 0.6.138.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 6.22, Peluffo 6.137, Santerini 6.96, sugli identici emendamenti Causi 6.6, Alberto Giorgetti 6.43, Plangger 6.85, Pastorino 6.86, Guidesi 6.105, Palese 6.115 e Paglia 6.124. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 6.40 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Baldelli 6.08. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Abrignani 6.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pastorino 6.05, sugli identici emendamenti De Girolamo 6.02 e Palese 6.03 e sugli identici emendamenti Piccone 6.06 e Fregolent 6.012. Esprime parere contrario sui subemendamenti Causi 0.6.014.2 e Pastorino 0.6.014.1, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Daniele PESCO (M5S), premettendo che il gruppo MoVimento 5 Stelle è in linea di principio fermamente contrario ai condoni, ritiene che la rimodulazione delle rate contenuta nella proposta di identica riformulazione dell'emendamento Causi 6.17 ed altri predetti emendamenti sia solo leggermente migliore di quella prevista dal

testo originario dell'articolo 6, aumentando il numero delle rate da quattro a cinque e stabilendo che il 70 per cento dell'importo dovuto debba comunque essere versato nel 2017 e solo il restante 30 per cento nel 2018.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), condividendo le critiche del collega Pesco, osserva che la riformulazione in discussione non solo non agevolerà i contribuenti ma non sarà nemmeno in grado di realizzare le entrate preventivate, in quanto pochi saranno i soggetti in grado di versare il 70 per cento del proprio debito nell'anno 2017.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede per quale motivo alcune proposte emendative delle quali è primo firmatario siano state giudicate inammissibili per carenza di compensazione, pur prevedendo percentuali di pagamento nell'anno 2017 superiori a quella prevista nella proposta di identica riformulazione degli emendamenti Causi 6.17 ed altri predetti emendamenti.

Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea che la definizione agevolata disciplinata dall'articolo 6 comporta l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, con una riduzione dell'importo complessivamente dovuto di circa il 50 per cento in media. Invita pertanto i commissari a considerare che l'importo da pagare nel 2017, pari al 70 per cento del debito al netto delle sanzioni e degli interessi, corrisponde al 35 per cento dell'importo dovuto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in corso di conversione. Fermo restando che ciascun contribuente valuterà la convenienza dell'operazione in relazione all'entità del proprio debito e alle proprie possibilità finanziarie, ritiene necessario evidenziare il cambiamento di rotta effettuato dal Governo in carica nella materia della riscossione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la

proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 6.17.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 6.17, come riformulato (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Peluffo 6.13, Sottanelli 6.44, 6.41 e 6.42, Pagano 6.68, identici emendamenti Pelillo 6.3 e Busin 6.107, gli emendamenti Vargiu 6.92, Sottanelli 6.38, Latronico 6.94, Occhiuto 6.49 e Latronico 6.97, gli identici emendamenti Piccone 6.57, Latronico 6.95 e Pastorino 6.82, l'emendamento Barbanti 6.19, gli identici emendamenti Fregolent 6.18 e Piccone 6.80, gli emendamenti Occhiuto 6.47, Busin 6.108, Sottanelli 6.45, Guidesi 6.111 e 6.110, Palese 6.117, Vargiu 6.93, Alberto Giorgetti 6.62, 6.55, 6.51 e 6.71, Pelillo 6.4, Librandi 6.88, Gelmini 6.48, Alberto Giorgetti 6.50 e 6.67, Capezzone 6.129, Faenzi 6.134, Catanoso 6.56, gli identici emendamenti Fanucci 6.10 e Fregolent 6.11, gli emendamenti Capezzone 6.128, Corda 6.28, Latronico 6.98, Piccone 6.59, Fregolent 6.9 e Guidesi 6.112, Pelillo 6.2, Alberto Giorgetti 6.65, Capezzone 6.131 e 6.132, Nastri 6.123, Maietta 6.125, Giacomoni 6.53 e 6.34, Alberto Giorgetti 6.54 e 6.63, Latronico 6.99 e 6.100, Palese 6.61, Alberto Giorgetti 6.72, gli identici Castricone 6.58 e Palese 6.60, Capezzone 6.130, Menorello 6.90, Maietta 6.126, Alberto Giorgetti 6.64, Sottanelli 6.36, Alberto Giorgetti 6.52 e 6.73, Palese 6.118 e Alberti 6.32.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che l'emendamento Piccone 6.74 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cariello 6.26, Paglia 6.104 e Cariello 6.25.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento Lupi 6.1 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Alberti 6.24, Cancelleri 6.31 e Corda 6.29.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccone 6.78 e Faenzi 16.135 sono stati ritirati. Avverte altresì che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 6.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 6.14, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccone 6.79, Pagano 6.70 e Sottanelli 6.36 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guidesi 6.113, approvano l'emendamento Causi 6.20 (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Busin 6.106.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 6.15 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Peluffo 6.15, come riformulato (*vedi allegato 1*), e l'emendamento Pelillo 6.5, respingono l'emendamento Menorello 6.91, approvano l'emendamento Peluffo 6.136, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), respingono l'emendamento Cancelleri 6.33, approvano l'emendamento Fregolent 6.16 (*vedi allegato 1*) e respingono gli identici emendamenti Piccone 6.81 e Pastorino 6.87.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Piccone 6.76 è stato ritirato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula un invito al ritiro del subemendamento Causi 0.6.138.1.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Causi 0.6.138.1 e lo ritira.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.138 del Governo (*vedi allegato 1*).

Michele PELILLO (PD) dichiara di voler ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Partito Democratico sulle quali è stato formulato invito al ritiro o parere contrario.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritira l'emendamento Santerini 6.96, di cui è cofirmatario.

Ferdinando ALBERTI (M5S), tornando all'emendamento Causi 6.17, come riformulato, chiede chiarimenti circa quanto previsto dalla lettera *e*), in particolar modo nella parte in cui accenna alla « preclusione alla rateizzazione ».

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 6.04.

Alessio VILLAROSA (M5S) chiede un confronto con i relatori ed il Governo in merito all'emendamento Pisano 6.22, di cui è cofirmatario, che cerca di dare spazi ai comuni per organizzare transazioni fiscali con le partecipate in modo da recuperare i crediti inesigibili.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, sottolineando come il parere contrario si basi su una valutazione effettuata alla luce dell'emendamento del Governo, precisa che non si può riaprire un capitolo così complesso.

Alessio VILLAROSA (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Pisano 6.22, di cui è cofirmatario, e di discuterlo in sede di esame delle proposte emendative di uguale tenore riferite all'articolo 4.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) concorda con la proposta del deputato Villarosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pisano 6.22.

Michele PELILLO (PD) segnala la necessità di apportare una correzione di forma all'emendamento Causi 6.17, come riformulato, evidenziando che, in particolare, alla lettera *e*) è necessario sostituire la parola « comma 5 » con la parola « comma 4 ».

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Peluffo 6.137 e Santerini 6.96 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 6.43, Plangger 6.85, Pastorino 6.86, Guidesi 6.105, Palese 6.115 e Paglia 6.124.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 6.40 (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Baldelli 6.08 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Abrignani 6.04, come riformulato (*vedi allegato 1*), e respingono l'articolo aggiuntivo Pastorino 6.05.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che gli identici articoli aggiuntivi De Girolamo 6.02 e Palese 6.03 e gli identici articoli aggiuntivi Piccone 6.06 e Fregolent 6.012 sono stati ritirati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, segnala la presenza di un disallineamento fra l'emendamento 6.014 del Governo e l'emendamento Causi 6.17, come riformulato; in particolare tale ultimo emendamento fa riferimento al periodo « dal 2000 al 2016 », mentre dell'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo contempla il periodo « dal 2000 al 2015 ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma la necessità di correggere l'emen-

damento 6.014 del Governo, spostando il termine al 2016.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dà lettura della formulazione corretta dell'articolo aggiuntivo 6.014 del Governo.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ribadisce che, a prescindere da tali precisazioni, lo spirito della proposta emendativa è consentire che la disciplina di base si applichi identicamente ai comuni fuori dal sistema del ruolo che decidano di avvalersene.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, in modo da renderlo perfettamente coerente.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.014 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 15.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pisano 5.14, precedentemente accantonato, e sull'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06, anch'esso in precedenza accantonato, purché quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pisano 5.14 (*vedi allegato 1*).

Marco DI MAIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 5.06.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06, come riformulato (*vedi allegato 1*), il quale assorbe l'articolo aggiuntivo Laffranco 4.016.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Abrignani 7.43 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lupi 7.07, Pelillo 7.05 e Abrignani 7.035, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta del proprio articolo aggiuntivo 7.05.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.05, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Lupi 7.07 e Abrignani 7.035.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Abrignani 7.43, ed approvano, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Lupi 7.07, Pelillo 7.05 e Abrignani 7.035, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime notevoli perplessità circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, come riformulato, ritenendo come le presidenze dovrebbero applicare regole uniformi per la valutazione delle proposte emendative presentate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia come le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, come riformulato, riguardino il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, argomento sul quale interviene una norma contenuta nel decreto-legge in esame, per cui non ritiene che vi siano problemi di ammissibilità relativi all'articolo aggiuntivo in discussione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che rimanga agli atti delle Commissioni che l'emendamento Sottanelli 7.13, già approvato, in materia di *voluntary disclosure*, andrebbe formulato in modo più chiaro al fine di evitare dubbi interpretativi relativi alla platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni ivi contenute.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, a tale riguardo, conferma quanto già dichiarato dal Governo nel momento in cui è stato approvato l'emendamento in discussione.

Ferdinando ALBERTI (M5) chiede alle presidenze se, in base ai criteri di valutazione delle proposte emendative, l'emendamento Parrini 13.1 non avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'emendamento Parrini 13.1 in questione è stato ritirato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Busin 4.177, Gianpaolo Galli 4.26 e 4.24; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Pelillo 4.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 4.79 e 4.78.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 4.1.

Ferdinando ALBERTI (M5) stigmatizza come nell'articolo aggiuntivo Abrignani 7.035, appena approvato dalle Commissioni nel testo riformulato, si introducano specifiche finalizzazioni del Fondo di garanzia per le PMI, finalizzazioni che lo stesso Governo aveva dichiarato di non voler prevedere.

Gianpaolo GALLI (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 4.26 e 4.24 e sottoscrive l'emendamento Pelillo 4.1, nel testo riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Busin 4.177 e approvano l'emendamento Pelillo 4.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'emendamento Gianpaolo Galli 4.27 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Pelillo 4.1, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisano 4.79 e 4.78.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 4.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lupi 4.02 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, invitando a trasferirne il contenuto in appositi ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come tali articoli aggiuntivi affrontino una tematica assai rilevante, che ritiene debba essere ridiscussa nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio. Al riguardo segnala che sono in corso approfondimenti da parte del Governo sulle norme in questione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07 e Palese 4.08.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Misiani 4.020 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07 e Palese 4.08.

Daniele PESCO (M5S) esprime perplessità sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato, appena approvato dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara che l'articolo aggiuntivo in questione affronta una materia già regolata dal decreto-legge in esame e che pertanto è stato dichiarato ammissibile dalle presidenze. Avverte, altresì, che l'emendamento Causi 4.30 è stato ritirato.

Ferdinando ALBERTI (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelillo 4.01, come riformulato, si chiede se essendo stata eliminata la norma di copertura finanziaria a seguito della riformulazione proposta dai relatori, tale modifica possa comportare maggiori oneri o maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Daniele PESCO (M5S) ricorda come l'articolo aggiuntivo in questione in effetti fosse stato presentato con una specifica norma di copertura finanziaria. Tale riformulazione potrebbe quindi recare nuovi o maggiori oneri ovvero maggiori entrate a carico del bilancio dello Stato. Sul punto ritiene che il Governo debba fornire i dovuti chiarimenti.

Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea come la norma di copertura finanziaria fosse del tutto ultronea e osserva che tale circostanza è stata riscontrata anche in altre proposte emendative presentate al decreto-legge in esame che contenevano clausole di copertura finanziaria in realtà non necessarie.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, illustra alcune correzioni da apportare ad emendamenti approvati sia nella seduta odierna che nelle precedenti sedute dell'8 e 9 novembre, relative all'articolo aggiuntivo Paglia 2.05 (*Nuova formulazione*), all'emendamento Schullian 4.215 (*Nuova formulazione*), agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché all'emendamento Fregolent 6.14 (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le correzioni all'articolo aggiuntivo Paglia 2.05 (*Nuova formulazione*), all'emendamento Schullian 4.215 (*Nuova formulazione*), agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88 Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché all'emendamento Fregolent 6.14 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma riferite agli

articoli del decreto-legge, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni approvano quindi la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*). Deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori Tancredi e Sanga di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Daniele PESCO (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 1.

Al comma 5, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Conseguentemente, al comma 13, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: « , secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario, in modo da evitare aggravii moratori ».

1. 1. *(Nuova formulazione)* Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

1. 5. *(Nuova formulazione)* Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

1. 6. *(Nuova formulazione)* Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 68.** (Nuova formulazione) Piccone.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 72.** (Nuova formulazione) Latronico.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, primo comma, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: « dall'assegnazione » sono inserite le seguenti: « o dal rinnovo » e dopo le parole: « corsi di formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità a distanza, ».

* **1. 91.** (Nuova formulazione) Capelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 ».

1. 01. (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate.;

c) sopprimere il comma 3.

2.1. (Nuova formulazione) Peluffo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro

dell'Economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;

Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali ed i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1 ».

4. 1. *(Nuova formulazione)* Pelillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma »;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Rimborsi dell'accisa*). — 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività econo-

mica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30 »;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbinate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o della indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a

dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30 »;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Accertamento delle violazioni*). — 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accerta-

mento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale »;

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). — 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i pre-

detti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC »;

f) dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 24-*ter.* – (*Gasolio commerciale*).

– 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di

cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro »;

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

a) dopo la parola: « denuncia » sono inserite le seguenti: « , in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, »;

b) dopo le parole: « revoca, e » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, ».

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti

appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile »;

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21 »;

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). – 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a

soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che

hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 »;

l) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: « derivata » sono inserite le seguenti: « , con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta »;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche di-

verse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis* »;

5) nel comma 6, alla lettera *a*), la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: « Negli » è sostituita dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 37, negli »;

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 »;

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri »;

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale ».

4. 01. (Nuova formulazione) Pelillo.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *c*) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomutano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le

ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti ».

2-ter. Al terzo comma 3 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale » sono inserite le seguenti: « o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate ».

5. 14. Pisano, Sibilìa, Corda, Cariello, Pescò, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione controversie in materia di accise e IVA afferente).

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e IVA afferente, l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto

per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I giudizi di cui al comma 1, primo periodo, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiarino di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

5. 06. *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Laffranco.

(Approvato)

ART. 6.

All'articolo 6:

a) nel comma 1:

1) le parole da « inclusi » a « 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 »;

2) le parole da « , anche » a « 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « dilazionato

in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.»;

b) nel comma 2:

1) le parole da « novantesimo » a « decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2017 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. »;

c) nel comma 3:

1) le parole da « centottanta » a « decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 maggio 2017 »;

2) le parole da « ; in » a « 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione alla rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;

f) nel comma 12, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

*Conseguentemente, all'articolo 15 appor-
tare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018;

b) al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e

4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti*: dal comma 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018,;

c) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti*: a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018.

6. 17. (Nuova formulazione) Causi.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tale dichiarazione, *aggiungere le seguenti*: e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

6. 14. (Nuova formulazione) Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Sono altresì inclusi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui al-

l'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.

6. 20. Causi, Berretta.

(Approvato)

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: da lettere a), *fino a*: 7 giugno 2007 *con le seguenti*: lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

6. 15. (Nuova formulazione) Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Al comma 10, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. 5. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Riбаudo, Zoggia.

(Approvato)

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o

per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

6. 136. (Nuova formulazione) Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019».

6. 16. Fregolent, Peluffo.

(Approvato)

Al comma 13, dopo le parole: procedura concorsuale inserire le seguenti: nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. 138. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato.

6. 40. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: »decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545« sono inserite le seguenti: », o i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4«.

6. 04. (Nuova formulazione) Abrignani, Pelillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di iniezione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali entro trenta giorni danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale viene indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del presente decreto.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

6. 014. Il Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. — *(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale).* — 1. All'articolo 32,

primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o compensi » sono soppresse;

b) dopo le parole: « rapporti od operazioni » sono inserite le seguenti: « per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili ».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimoneitaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « alimenti e bevande » sono inserite le seguenti: « , non-

ché le prestazioni di viaggio e trasporto, ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* di Infocamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli tra-

smette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* di Infocamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita da chi ne faccia richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di

procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « risultante » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettro-

nica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre,

esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «compresa quella unificata», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari

a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. ».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione « mancato rinnovo », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « revoca »;

b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al termine del triennio l'opzione di intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo

124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. »;

d) all'articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. »;

e) all'articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: « l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) »;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite

residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio. ».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.

32. All'articolo 38-*bis*, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: « 15.000 » è sostituita dall'espressione: « 30.000 ».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: « Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso ».

2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla

base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20. ».

34. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: « 3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico. ».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono fissate con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: « Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11. ».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1) « 2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. »;

2) « 2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione ».

b) all'articolo 73-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « entro cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73 ».

43. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi

previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi ».

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: « le sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri atti degli organi giurisdizionali ».

c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Nelle sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri atti degli organi giurisdizionali »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. ».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. ».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « di inizio,

variazione o cessazione di attività», sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

46. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

47. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione ».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: »se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.« sono sostituite dalle seguenti: »Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'ar-

ticolo 26, comma 3-*ter*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

* 7. 03. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Librandi, Abrignani, Marcolin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*. – (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). – 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o compensi » sono soppresse;

b) dopo le parole: « rapporti od operazioni » sono inserite le seguenti: « per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili ».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo siste-

matico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimontaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: « , nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione

telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* di Infocamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* di Infocamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita da chi ne faccia richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « risultante » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indi-

rizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica

amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si

intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: « entro il 16 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno », le parole « entro il giorno 16 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro l'ultimo giorno » e le parole: « compresa quella unificata, », ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: « per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 17, comma 1, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. ».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e succes-

sive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. ».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione « mancato rinnovo », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « revoca »;

b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. »;

d) all'articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle en-

trate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. »;

e) all'articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: « l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) »;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. »;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. »;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio. ».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.

32. All'articolo 38-*bis*, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: « 15.000 » è sostituita dall'espressione: « 30.000 ».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: « Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle

operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso ».

2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20. ».

34. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: « 3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico. ».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: « Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11. ».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate an-

che in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1) « 2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. »;

2) « 2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione ».

b) all'articolo 73-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « entro cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73 ».

43. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi ».

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: « le sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri atti degli organi giurisdizionali ».

c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Nelle sentenze » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri atti degli organi giurisdizionali »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando,

con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. ».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. ».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « di inizio, variazione o cessazione di attività », sono sostituite dalle seguenti: « di inizio o variazione di attività ».

46. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni.

47. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle

entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione ».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. » sono sostituite dalle seguenti: « Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

* 7. 08. (Nuova formulazione) Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

7. 05. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazioni per i contribuenti in regime cosiddetto dei »minimi«).

1. Alla lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le

cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis »;

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfettario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente alla propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con un'aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.

7. 07. (Nuova formulazione) Lupi, Vignali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Accesso al fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo, è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite previsto dal comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere PMI e il rilascio del titolo concessorio. ».

7. 035. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 417,83 milioni con le seguenti: 421,83 milioni;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla voce:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 54.000;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie e delle spese dei Ministeri, relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla voce relativa al medesimo Ministero sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 54.000 e alle voci: 4. Fondi da ripartire e 4.1 Fondi da assegnare sostituire la parola: 45.000 con la seguente 49.000.

8. 3. (Nuova formulazione) Marchi.

(Approvato)

ART. 10.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno).

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 maggio 2008).

1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678 e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

12. 2. *(Nuova formulazione)* Tartaglione, Ragosta, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente.

(Approvato)

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative dei commi 1-bis e 1-ter sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 13 dopo le parole: e misure per aggiungere le seguenti: il microcredito e per.

13. 41. (Nuova formulazione) Sammarco, Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: « acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina » sono sostituite dalle seguenti: « acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari – ISMEA ».

4-ter. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra co-

loro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-quater. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono da considerarsi nulle e cancellate dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-quinquies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

13. 10. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al

pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato

articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

13. 20. Oliverio, Falcone, Dal Moro, Mongiello, Palma, Antezza, Carra, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Cuomo, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo)**CORREZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA
ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.05, 4.215, 4.88, 6.14.**

1) L'articolo aggiuntivo **Paglia 2.05** (*Nuova formulazione*) deve intendersi sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per

le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2) All'emendamento **Schullian 4.215** (*Nuova formulazione*), sono premesse le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2017 e le parole: i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono sostituite con le seguenti: i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3) Agli identici emendamenti **Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104, Piccone 4.151, Latronico 4.170, Capelli 4.192**, le parole: pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4) All'emendamento **Fregolent 6.14**. (*Nuova formulazione*) è espunta la lettera b).

ALLEGATO 3

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 1:

al comma 2, la parola: riattribuito è sostituita dalle seguenti: è attribuito e le parole: è svolto sono sostituite dalle seguenti: ed è svolto;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: Agenzia delle entrate-Riscossione sono inserite le seguenti: , ente strumentale dell'Agenzia delle entrate;

al quinto periodo, le parole: Ne costituiscono organi sono sostituite dalle seguenti: Sono organi dell'ente;

al comma 4, le parole: in qualità di Presidente dell'ente sono sostituite dalle seguenti: , che è il presidente dell'ente,;

al comma 5:

al quinto periodo, la parola: finalizzata è sostituita dalla seguente: finalizzati;

al sesto periodo, le parole: nell'atto di cui al comma 13, sono sostituite dalle seguenti: nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13;

alla lettera c), le parole: corredati dalle sono sostituite dalle seguenti: , corredati delle;

al comma 14, le parole: e non attribuibili sono sostituite dalle seguenti: non attribuibile;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: di cui all'articolo 1, comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1;

al secondo periodo, le parole: al comma 5 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4,;

al comma 16, le parole: di cui all'articolo 1 comma 3 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 3 del presente articolo.

All'articolo 2:

al comma 2, come sostituito dall'emendamento Peluffo 2.1, le parole: anche riferite a entrate delle società da essi partecipate sono sostituite dalle seguenti: proprie e delle società da essi partecipate.

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso ART. 21, comma 3, le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,;

al capoverso ART. 21-bis:

al comma 1, dopo le parole: I soggetti passivi sono inserite le seguenti: dell'imposta sul valore aggiunto;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo;

al comma 5, primo periodo, le parole: gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma

1 sono sostituite dalle seguenti: le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo;

al capoverso ART. 21-ter:

al comma 3, secondo periodo, le parole: è indicato in dichiarazione sono sostituite dalle seguenti: è indicato nella dichiarazione dei redditi;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: e di noleggio, sono inserite le seguenti: introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato;

al comma 7:

alla lettera b), capoverso:

al terzo periodo, le parole: del mese successivo sono sostituite dalle seguenti: , riferito al mese successivo;

al quarto periodo, le parole: comma 2 sono sostituite dalle seguenti: secondo comma;

al quinto e al sesto periodo, le parole: all'articolo 1, primo comma sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 1, comma 1;

al sesto periodo, dopo le parole: all'articolo 13 sono inserite le seguenti: , comma 1,

al nono periodo, le parole: , ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono soppresse;

alla lettera c), le parole: È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione;

al comma 8, le parole: si applica sono sostituite dalle seguenti: si applicano.

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, la parola: incluse è sostituita dalla seguente: comprese;

al comma 8:

alla lettera a), la parola: inclusi è sostituita dalla seguente: compresi;

alla lettera b), la parola: incluse è sostituita dalla seguente: comprese;

al comma 10:

alla lettera b), le parole: dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999 sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

alla lettera e), le parole: al Codice della strada sono sostituite dalle seguenti: del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso ART. 5-octies:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: scadenti è sostituita dalle seguenti: che scadono, dopo le parole: 1° gennaio 2015 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e dopo le parole: oggetto della procedura stessa è inserito il seguente segno d'interpunzione: ;

alla lettera c), dopo le parole: 2009/65/CE sono inserite le seguenti: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

alla lettera e), le parole: di cui all'articolo 5-*quater* e 5-*quinquies* sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies*;

alla lettera f), le parole: dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249 sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma sono sostituite dalle seguenti: dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies;

ai numeri 2) e 3), dopo le parole: suscettibili di generare tali redditi è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: punto 1) sono sostituite dalle seguenti: numero 1);

alla lettera i), le parole: del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 sono soppresse, le parole: , contanti sono sostituite dalle seguenti: o denaro contante, le parole: lettera a) del medesimo decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: lettera a), e le parole: 5-septies del medesimo decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: 5-septies;

al comma 3:

all'alinea, primo periodo, le parole: , come modificata dal presente articolo sono soppresse;

alla lettera a), le parole: , del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 sono soppresse;

alla lettera b), le parole: presso le quali sono sostituite dalle seguenti: nelle quali;

alla lettera c), le parole: provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori sono sostituite dalle seguenti: provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori

e le parole: su una relazione vincolata sono sostituite dalle seguenti: in un rapporto vincolato;

i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: come modificato dal presente decreto sono sostituite dalle seguenti: introdotto dal comma 1 del presente articolo;

al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: effettive è soppressa e la parola: creazione è sostituita dalla seguente: formazione.

All'articolo 11:

al comma 2, primo periodo, le parole: sono svolte sono sostituite dalle seguenti: sono attuate;

al comma 4, le parole: Fondo sviluppo e coesione sono sostituite dalle seguenti: Fondo per lo sviluppo e la coesione.

All'articolo 12:

al comma 2, terzo periodo, le parole: le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati.

All'articolo 13:

al comma 4, capoverso, le parole: ISMEA è autorizzata sono sostituite dalle seguenti: l'ISMEA è autorizzato.

All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: milioni, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: di euro.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Patrick Ky .. 65

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 novembre 2016.

**Audizione del direttore dell'Agenzia europea
per la sicurezza aerea (EASA), Patrick Ky.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 9.40 alle 10.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	79
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	71
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	81
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
5-09981 Turco ed altri: Sul voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in occasione della prossima consultazione referendaria	72
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	82
5-09982 Mucci: Sulle iniziative per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui	72
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	83
5-09983 Dieni ed altri: Su un caso di diniego della cittadinanza italiana	72
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	85
5-09984 Costantino ed altri: Sull'istituzione di una struttura di accoglienza nei pressi del centro Baobab di Roma	73
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	86
AVVERTENZA	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**C. 4127-bis Governo.**

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Francesco Sanna 4127-bis/I/25.1, 4127-bis/I/72.1, 4127-bis/I/72.2 e 4127-bis/I/81.1, Fabbri 4127-bis/I/52.15, 4127-bis/I/53.02 e 4127-bis/I/84.01, Lattuca 4127-bis/I/52.19, Fiano 4127-bis/I/52.02, Il Relatore 4127-bis/I/63.1, 4127-bis/I/64.1 e 4127-bis/I/84.1.

Comunica che il relatore ha presentato una proposta di relazione sulle parti di competenza del disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (vedi allegato 2) ».

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative presentate. Invita la presentatrice al ritiro degli emendamenti Centemero 4127-bis/I/17.1 e 4127-bis/I/19.1, altrimenti esprime parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 4127-bis/I/22.1 e 4127-bis/I/22.2. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nuti 4127-bis/I/33.01, 4127-bis/I/33.02, 4127-bis/I/33.03 e 4127-bis/I/

33.04. Invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Centemero 4127-bis/I/50.1, altrimenti esprime parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vito 4127-bis/I/52.1 e 4127-bis/I/52.2, Dieni 4127-bis/I/52.3. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dadone 4127-bis/I/52.4 e Vito 4127-bis/I/52.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Spadoni 4127-bis/I/52.7, Cozzolino 4127-bis/I/52.8 e 4127-bis/I/52.9, Dieni 4127-bis/I/52.11 e 4127-bis/I/52.12. Ricorda, in proposito, come siano in discussione presso la Commissione risoluzioni sul tema dei vigili del fuoco discontinui, sede a suo parere più appropriata per esaminare la questione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 4127-bis/I/52.13, qualora riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), nonché sugli articoli aggiuntivi Fiano 4127-bis/I/52.01 e 4127-bis/I/52.03. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cozzolino 4127-bis/I/52.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fabbri 4127-bis/I/53.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nuti 4127-bis/I/52.03 e 4127-bis/I/52.05. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Francesco Sanna 4127-bis/I/54.1, Sani 4127-bis/I/64.3 e Lattuca 4127-bis/I/74.1. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mongiello 4127-bis/I/74.2, altrimenti esprime parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4127-bis/I/80.1 e sull'articolo aggiuntivo Fiano 4127-bis/I/80.01.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Centemero 4127-bis/I/17.1 e 4127-bis/I/19.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mazziotti Di Celso 4127-bis/I/22.1 e 4127-bis/I/22.2.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Nuti 4127-*bis*/I/33.01, nonché i successivi 4127-*bis*/I/33.02 e 4127-*bis*/I/33.03, di cui è cofirmatario. Si tratta di proposte emendative che affrontano il tema del trattamento pensionistico delle cariche elettive. Si chiede come si possa liquidare il tema con un voto negativo a un emendamento, per lo più all'interno di un provvedimento che affronta il tema delle pensioni di cittadini con redditi non certo alti.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, fa notare che il parere contrario è dovuto a ragioni di metodo, atteso che l'argomento dei vitalizi parlamentari è già all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, essendovi diversi provvedimenti incardinati che affrontano tale tematica.

Emanuele FIANO (PD), nel concordare con il deputato Cecconi sul fatto che il tema delle pensioni non va limitato a quelle dei semplici cittadini, fa però osservare che gli emendamenti in questione riprendono proposte di legge che sono all'esame della Commissione. A suo avviso è sbagliato, per mezzo di un solo emendamento e, quindi, con un solo voto, approvare un'intera legge senza il dovuto approfondimento e confronto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, pur ritenendo giusto richiamare principi di eguaglianza nell'applicazione di una normativa previdenziale, ritiene inopportuno rimettere la disciplina di una materia così complessa al testo di un singolo emendamento, sul quale l'intera Commissione sarebbe chiamata ad esprimersi con un voto favorevole o contrario. Ricorda peraltro che su tale tema pendono in I Commissione diverse proposte di legge, sia di natura ordinaria che di natura costituzionale, il cui esame è in corso di svolgimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nuti 4127-*bis*/I/33.01, 4127-*bis*/I/33.02 e 4127-*bis*/I/33.03.

Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Nuti 4127-*bis*/I/33.04, di cui è cofirmataria, e chiede al relatore la motivazione del parere contrario.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, osserva di non essere contrario in via di principio alla non cumulabilità del trattamento pensionistico di cariche elettive con altri redditi, ma in maniera differenziata e non radicale come proposto dall'articolo aggiuntivo in discussione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 4127-*bis*/I/33.04.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 4127-*bis*/I/50.1, Vito 4127-*bis*/I/52.1 e 4127-*bis*/I/52.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Federica DIENI (M5S) illustra il suo emendamento 4127-*bis*/I/52.3, chiedendo il motivo del parere contrario del relatore, atteso che la proposta di modifica affronta la questione della proroga delle graduatorie dei concorsi riguardanti gli idonei.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, osserva che il principio della proroga di graduatorie di concorsi può essere valido solo se riferito a casi specifici, ma non in via generale. Tale principio deve essere infatti cedevole di fronte all'espletamento di concorsi e al ricorso a procedure di mobilità.

La sottosegretaria Sesa AMICI, ricordato che il tema in questione è già stato affrontato nell'ambito della recente riforma della pubblica amministrazione, giudica inopportuno prevedere una proroga generale delle graduatorie, che prescindano da una specifica ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni in relazione a ciascuna pianta organica. Rileva, inoltre, che un eccessivo prolungamento dell'efficacia delle graduatorie, a favore degli idonei, potrebbe compromettere l'accesso alla pubblica amministrazione tramite nuovi concorsi.

Federica DIENI (M5S) sottolinea come si tratti di una questione complessa che investe la vita di persone, che non possono essere considerate dei semplici numeri. Il ricorso alle graduatorie sopperisce la carenza ingente di organico nelle amministrazioni, senza precludere il ricorso all'esplicitamento di concorsi e a procedure di mobilità.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene quanto mai opportuna una proroga delle graduatorie concorsuali, soprattutto alla luce del prolungato blocco del *turn over*, giudicando ingiusto colpire le aspettative di soggetti che hanno superato prove selettive, azzerando completamente la posizione da loro acquisita.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che il punto è che i concorsi non possono essere equiparati alle abilitazioni e devono assicurare l'entrata in servizio a coloro che sono stati dichiarati vincitori. Nel caso poi di carenza di organico vanno indetti altri concorsi.

Federica DIENI (M5S) ritiene giusto fissare un termine certo di efficacia della graduatorie entro il quale permettere ai soggetti idonei di accedere alla pubblica amministrazione, senza dover avviare nuovi concorsi, soprattutto tenendo conto del prolungato blocco del *turn over*, che ha determinato grandi carenze di organico. Ritiene che la proroga di un anno sarebbe praticabile, considerata l'entità esigua della platea dei potenziali beneficiari.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 4127-*bis*/I/52.3.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Dadone 4127-*bis*/I/52.4.

Roberta AGOSTINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Dadone 4127-*bis*/I/52.4.

La sottosegretaria Sesa AMICI osserva che nel prosieguo dell'esame del disegno di

legge di bilancio andrà verificata la possibilità di una copertura più adeguata. Ricorda, infatti, che il capitolo di bilancio riguardante le pari opportunità ha una copertura di 60 milioni di euro che interessano investimenti nella lotta alla violenza delle donne. Ricorda, inoltre, come la stessa Ministra Boschi, nel corso della sua recente audizione presso le Commissioni riunite I, XI e XII della Camera, abbia evidenziato gli stanziamenti destinati alla lotta alla tratta.

La Commissione approva l'emendamento Dadone 4127-*bis*/I/52.4 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vito 4127-*bis*/I/52.6.

La Commissione approva l'emendamento Vito 4127-*bis*/I/52.6 (*vedi allegato 1*).

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Spadoni 4127-*bis*/I/52.7, chiedendo le ragioni del parere contrario del relatore. Fa notare che su altri emendamenti riguardanti analoga materia il parere del relatore è stato favorevole.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che l'emendamento Spadoni 4127-*bis*/I/52.7 affronta una questione, quella dell'assunzione dei vigili del fuoco discontinui, già oggetto di diverse risoluzioni incardinate in I Commissione, la cui discussione congiunta è in corso di svolgimento. Si riferisce alle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino e 7-01117 Fiano sullo *status* dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.

Rilevato che in quel contesto sembra emergere un orientamento unanime dei gruppi, ritiene opportuno affrontare la tematica in quella sede. Osserva altresì che gli emendamenti Fiano 4127-*bis*/I/52.01, 4127-*bis*/I/52.03 e Fabbri 4127-*bis*/I/80.1 affrontano questioni diverse, che sono infatti connesse ad incrementi di dotazioni di personale.

Federica DIENI (M5S) paventa il rischio che i tempi di conclusione della discussione delle risoluzioni richiamate non siano brevi.

Emanuele FIANO (PD) auspica che la discussione delle risoluzioni in oggetto possa giungere ad una positiva conclusione in breve tempo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che sulle risoluzioni in oggetto è stato richiesto lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali e che il termine dell'indicazione dei soggetti da ascoltare, secondo quanto definito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, scade il prossimo lunedì 14 novembre. Fa presente, in ogni caso, che le modalità di prosecuzione della discussione di tali risoluzioni saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Federica DIENI (M5S) si chiede se un atto di indirizzo offra adeguate garanzie di attuazione da parte del Governo. Fa notare che appare necessario accelerare i tempi, in quanto i termini delle graduatorie sono in scadenza.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che sul tema oggetto delle citate risoluzioni si sta lavorando a stretto contatto con il sottosegretario Bocci, che, per le vie brevi, ha già espresso la sua condivisione. Rileva, in ogni caso, che il Governo ha già espresso la sua disponibilità ad affrontare il tema della proroga delle graduatorie in un suo provvedimento, tenuto conto, peraltro, che l'Assemblea della Camera si è già espressa con uno specifico atto d'indirizzo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spadoni 4127-bis/I/52.7, Cozzolino 4127-bis/I/52.8, 4127-bis/I/52.9, Dieni 4127-bis/I/52.11 e 4127-bis/I/52.12.

Emanuele FIANO (PD) riformula il suo emendamento 4127-bis/I/52.13 nei termini proposti dal relatore.

Federica DIENI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fiano 4127-bis/I/52.13, così come riformulato.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 4127-bis/I/52.13, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 4127-bis/I/52.13 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 1*).

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Fiano 4127-bis/I/52.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Fiano 4127-bis/I/52.01 (*vedi allegato 1*) e 4127-bis/I/52.03 (*vedi allegato 1*), respinge l'articolo aggiuntivo Cozzolino 4127-bis/I/52.05, approva l'articolo aggiuntivo Fabbri 4127-bis/I/53.01 (*vedi allegato 1*), respinge gli articoli aggiuntivi Nuti 4127-bis/I/53.03 e 4127-bis/I/53.05, approva l'emendamento Francesco Sanna 4127-bis/I/54.1 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sani 4127-bis/I/64.3.

Marilena FABBRI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sani 4127-bis/I/64.3.

La Commissione approva l'emendamento Sani 4127-bis/I/64.3 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere a nome dei deputati del suo gruppo presenti alla seduta odierna l'emendamento Lattuca 4127-bis/I/74.1 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Lattuca 4127-bis/I/74.1 (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mongiello 4127-bis/I/74.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 4127-bis/I/80.1 (vedi allegato 1) e l'articolo aggiuntivo Fiano 4127-bis/I/80.01 (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore sulle parti di competenza del disegno di legge C. 4127-bis del Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ». Nomina, altresì, il deputato Domenico Menorello relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.

C. 3824 Misiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 26 ottobre alle ore 15 e che è stata presentata una proposta emendativa (vedi allegato 3). Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.2 (vedi allegato 3); il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 19 di ieri, mercoledì 9 novembre, e sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 3).

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, esprime parere favorevole sui subemendamenti Sisto 0.1.2.1 e 0.1.2.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.2. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Quaranta 1.1, in quanto risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Sisto 0.1.2.1 (vedi allegato 3) e 0.1.2.2 (vedi allegato 3), nonché l'emendamento 1.2 del relatore, così come subemendato (vedi allegato 3).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Quaranta 1.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) auspica che sul provvedimento, largamente condiviso, la Commissione possa avviare le procedure per chiedere il passaggio alla sede legislativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà

trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09981 Turco ed altri: Sul voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in occasione della prossima consultazione referendaria.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la rilevanza del tema da essa trattato, in vista della imminente consultazione referendaria.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ed evidenzia l'importanza assunta dai nostri connazionali che si trovano all'estero anche solo temporaneamente.

5-09982 Mucci: Sulle iniziative per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra, evidenziando come i vigili del fuoco, cosiddetti discontinui, rappresentino una figura strategica del comparto.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Domenico MENORELLO (CI), replicando, prende atto con favore delle notizie rese dal rappresentante del Governo; auspica quindi che la I Commissione possa fornire un suo contributo alla risoluzione del problema della salvaguardia dei vigili del fuoco discontinui anche in occasione della discussione delle risoluzioni presso la Commissione medesima, aventi ad oggetto lo stesso tema.

5-09983 Dieni ed altri: Su un caso di diniego della cittadinanza italiana.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza di realizzare una gestione del fenomeno migratorio che sia costantemente attenta alla tutela dei diritti degli individui. Osserva che la storia del ragazzo trattata nella sua interrogazione deve essere portata ad esempio per evitare che altri soggetti in condizioni di disagio a causa di una disabilità non abbiano la doverosa assistenza da parte delle autorità a ciò preposte.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, e fa presente che il ragazzo la cui

storia è oggetto della sua interrogazione è attualmente accudito a spese proprie da volontari e che, ove non ottenesse la cittadinanza, non avrà diritto ad ottenere che le cure necessarie siano a carico del Servizio sanitario nazionale. Nel sottolineare che non è suo intento strumentalizzare tale vicenda a fini politici, auspica che casi come quello in esame siano affrontati dalle istituzioni con razionalità e pragmatismo senza dimenticare i valori fondamentali a tutela della persona. Chiede al Governo la garanzia che chi si trova in una situazione di disagio sia sempre tutelato senza creare muri in ragione della propria condizione di migrante.

5-09984 Costantino ed altri: Sull'istituzione di una struttura di accoglienza nei pressi del centro Baobab di Roma.

Stefano FASSINA (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando che il problema della capacità di accoglienza dei migranti transitanti da parte della città di Roma è oramai strutturale. Osserva che i volontari del centro Baobab di Roma svolgono una funzione sostitutiva delle istituzioni pubbliche che hanno di fatto rinunciato ad esercitare le proprie responsabilità. Chiede pertanto al Governo di farsi carico di trovare soluzioni per risolvere una situazione divenuta inaccettabile.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Stefano FASSINA (SI-SEL), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta fornita, fa presente di essere in possesso di informazioni diverse. Osserva che sarebbe necessario affrontare con maggiore sensibilità il problema rappresentato dalle 200 persone, tra cui donne, bambini e neonati, che ogni notte dormono per strada a Roma. Rileva, in particolare, che l'ex centro ittigenico di via Tiburtina a Roma

potrebbe essere utilizzato solo al fine di montare, nel giardino del centro medesimo, tende recuperate dai volontari del centro Baobab, senza quindi procedere all'onerosa manutenzione dell'intero stabile. Auspica l'attenzione del Ministero dell'interno per risolvere il problema dell'accoglienza dei migranti transitanti a Roma, come avvenuto anche in altre capitali d'Europa, come ad esempio a Parigi, dove è stata recentemente aperta in pieno centro una struttura per migranti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i

criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolide il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final).

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 22.

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza dei termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b) ».

4127-bis/I/22. 1. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.

4127-bis/I/22. 2. Mazziotti Di Celso.

ART. 52.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/I/52. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fiano, Roberta Agostini.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4127-bis/I/52. 6. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Fiano.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.

4127-bis/I/52. 13. (Nuova formulazione) Fiano, Dieni.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

*(Fondo per l'operatività
del soccorso pubblico).*

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel

l'ambito del programma di spesa « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) locazioni passive delle sedi di servizio;

b) servizi di mensa al personale;

c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;

b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;

c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

4127/bis/I/52. 01. Fiano, Piccione.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2017:

CP – 1.500.000;
CS – 1.500.000.

2018:

CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000.

2019:

CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000.

4127/bis/I/52. 03. Fiano.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo ».

4127-bis/I/53. 01. Fabbri.

ART. 54.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli *standard* operativi,

nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.

1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.

4127-bis/I/54. 1. Francesco Sanna.

ART. 64.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4127-bis/I/64. 3. Sani, Dallai, Fiano, Fabbri.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 400.000;
2018: – 400.000;
2019: – 400.000.

4127-bis/I/74. 1. Lattuca, Fiano, Piccione, Fabbri, Richetti, Gasparini, Roberta Agostini, Francesco Sanna, Ferrari, Cuperlo, De Menech.

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è incrementato di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.

4127-bis/I/80. 1. Fabbri.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

81-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/I/80. 01. Fiano, Naccarato, Fabbri.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali, della digitalizzazione e delle pari opportunità;

ricordato, quanto al tema della sicurezza e del pubblico impiego, che l'articolo 52 reca disposizioni concernenti l'istituzione di un Fondo per finanziare nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, nonché l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate;

rilevato che il citato Fondo è istituito con la finalità di prevedere la copertura degli « oneri aggiuntivi » per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, nonché per « i miglioramenti economici » del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto

legislativo n. 165 del 2001); la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ovvero – alternativamente – il finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972;

ricordato, sempre riguardo al prioritario tema della sicurezza, che l'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 le 7.050 unità per l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia nonché l'articolo 80 che stanziava 70 milioni di euro per il 2017 e 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

evidenziato, in tema di immigrazione, che la manovra interviene non solo attraverso lo stanziamento di risorse (come previsto dall'articolo 84 che introduce risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di inve-

stimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro), ma anche attraverso il finanziamento di lungimiranti politiche da realizzarsi nei paesi esteri dove ha origine il fenomeno migratorio come stabilito dall'articolo 79 ove si istituisce un fondo allocato sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;

sottolineate, sempre con riferimento al tema dell'immigrazione, le innovative disposizioni di cui all'articolo 22 in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia che introducono una specifica disciplina, nell'ambito delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori nel territorio dello Stato;

evidenziato, con riferimento alle politiche per il territorio, che la manovra introduce significativi stanziamenti per interventi, quali ad esempio quelli previsti all'articolo 21 per circa 9 miliardi di spesa, nonché all'articolo 66, che costituiranno un apprezzabile volano di crescita e di sviluppo per l'intero territorio nazionale;

osservato, al riguardo, che l'allocatione e la distribuzione delle risorse devono far salve, ove necessario, le procedure di consultazione con le Regioni interessate nelle materie che intersecano anche le attuali competenze regionali ex articolo 117 della Costituzione, quali ad esempio quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del citato articolo 21;

rilevato, con riguardo ai temi degli enti locali, che la manovra dedica particolari disposizioni al tema dell'assegnazione delle risorse ai Comuni, come previsto dagli articoli 63, 64 e 65 e osservato,

al riguardo, che le fasi attuative riguardanti gli interventi di spesa e di finanziamento degli enti locali avranno modo di valorizzare, per quanto possibile, a legislazione vigente, l'applicazione dei parametri derivanti dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard, anche coinvolgendo la Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015;

auspicato, per quanto concerne invece le Province, che dopo l'approvazione della legge di bilancio, nonché all'esito del referendum costituzionale, possa essere rappresentato dal Governo alla competente Commissione parlamentare un quadro organico relativo alle prospettive organizzative e di assegnazione delle risorse con riferimento a tali enti di area vasta, sia per quanto concerne le funzioni fondamentali, sia relativamente alla vigilanza circa la copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali da parte degli enti deleganti;

sottolineato, in materia di digitalizzazione, l'ulteriore sforzo previsto dalla manovra con la previsione dell'articolo 74 che autorizza la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

valutato con favore, infine, l'articolo 50 che prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

e trasmette gli emendamenti approvati.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere (C. 3824 Misiani).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.2 DEL RELATORE.

All'emendamento 1.2 del relatore, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

0. 1. 2. 1. Sisto, Fabbri.

(Approvato)

All'emendamento 1.2 del relatore, al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

0. 1. 2. 2. Sisto, Fabbri.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e adottano, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela. ».

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , rispetto alle quali non è ancora seguito l'ottenimento di benefici.

1. 1. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo.

ALLEGATO 4

5-09981 Turco ed altri: Sul voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in occasione della prossima consultazione referendaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Turco, unitamente ad altri deputati, chiede di conoscere il numero dei cittadini italiani, temporaneamente dimoranti all'estero da almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, che, in occasione del referendum confermativo del 4 dicembre prossimo, abbiano richiesto, nel periodo compreso tra l'8 ottobre e il 2 novembre 2016, di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Come riportato nell'interrogazione e analogamente a quanto già avvenuto per il referendum abrogativo dello scorso aprile, relativo alle trivellazioni in mare, l'Amministrazione dell'interno, in vista del referendum costituzionale, ha emanato – il 28 settembre scorso – una circolare con cui ha dato indicazione ai comuni di considerare valide le opzioni pervenute entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, ossia entro il 2 novembre scorso anziché entro l'8 ottobre.

Intendo sottolineare che il termine del 2 novembre risultava essere l'ultima data utile per consentire al Ministero dell'interno di trasmettere tempestivamente al Ministero degli affari esteri i nominativi degli optanti, ai fini della formazione dell'elenco degli elettori all'estero.

Con la medesima circolare, per agevolare l'esercizio dell'opzione da parte degli elettori interessati, i Prefetti sono stati invitati a sensibilizzare le Amministrazioni comunali ad inserire nel proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica non certificata utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto dagli onorevoli interroganti, informo che i cittadini italiani dimoranti all'estero che, nel periodo temporale consentito, hanno esercitato l'opzione per il voto per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 459 del 2001, sono stati 31.462.

ALLEGATO 5

5-09982 Mucci: Sulle iniziative per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Mucci chiede l'adozione di una serie di misure volte a stabilizzare la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di un tema che proprio in questi giorni è oggetto di approfondimento e confronto tra il Governo e questa stessa Commissione, nell'ambito della discussione di alcune risoluzioni vertenti sullo *status* di tale categoria di personale, una delle quali presentata dalla stessa onorevole Mucci.

Premetto che il Ministero dell'interno ha da sempre tenuto in grande considerazione il contributo di alta professionalità assicurato dal personale volontario del Corpo nazionale.

Ciò è testimoniato, innanzitutto, dalla previsione a regime, in favore dei vigili volontari, di una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco.

Tale riserva ha consentito, finora, l'assunzione di 807 vigili volontari attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco.

Un ulteriore segnale di attenzione è costituito dall'indizione in via eccezionale, nell'agosto del 2007, di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili volontari aventi determinati requisiti di anzianità e servizio.

Tale procedura si è chiusa di recente, per effetto dell'assunzione di tutti gli idonei utilmente collocati.

Una nuova, eventuale procedura di stabilizzazione comporterebbe un'ulteriore

deroga al principio costituzionale dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico. Essa richiederebbe, pertanto, un meditato e mirato intervento legislativo, che dovrà farsi carico anche di reperire la necessaria copertura finanziaria.

Sempre nell'ottica di valorizzare questa importante componente, ulteriori iniziative a favore di essa sono contenute nello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della cosiddetta legge Madia, ora all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, è stata prevista l'elevazione dal 25 al 35 per cento della quota dei posti riservati ai vigili volontari nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco ed è stata introdotta *ex novo* una riserva del dieci per cento per tutte le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle altre qualifiche del personale del Corpo.

Inoltre, in linea con quanto auspicato dall'onorevole Mucci, per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale è stata prevista una prelazione in favore del personale volontario che alla data della selezione sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Soggiungo che con una recente direttiva dipartimentale sono state impartite specifiche indicazioni ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco per introdurre la possibilità di rilasciare al personale volontario attestati di frequenza ovvero attestati di idoneità, — « spendibili » anche nel settore

privato – per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative.

Quanto alla richiesta di prevedere limiti di età maggiormente flessibili per la partecipazione dei volontari ai concorsi di accesso al Corpo nazionale, faccio presente che tale categoria già gode di un limite di età di 37 anni, ben superiore a quello di 30 anni previsto per gli altri partecipanti.

Rappresento, infine, che stiamo procedendo anche alla rivisitazione del regolamento governativo (decreto del Presidente

della Repubblica n. 76 del 2004) che disciplina le procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale.

Il provvedimento è frutto di un'ampia discussione anche con le Associazioni della componente volontaria, con le quali vi è da sempre un costante dialogo.

Ritengo che il complesso delle misure che ho appena illustrato costituiscano un evidente segnale di attenzione per questa componente di fondamentale importanza per l'efficacia del dispositivo nazionale di soccorso pubblico.

ALLEGATO 6

5-09983 Dieni ed altri: Su un caso di diniego della cittadinanza italiana.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla vicenda personale di un giovane cittadino serbo – M. D. –, affetto da *deficit* cognitivo, in Italia dalla nascita, che si sarebbe vista respingere l'istanza di cittadinanza e correrebbe attualmente il rischio di essere allontanato dal territorio nazionale.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il giovane è affidato ai Servizi sociali del Comune di Cosenza e, effettivamente, in questo momento è ospitato a Polistena presso una comunità specializzata nell'accoglienza di adolescenti e giovani adulti affetti da disabilità psichica.

In merito alla questione della concessione della cittadinanza, informo che non è stato adottato, al momento, alcun provvedimento di diniego. Risulta, invece, che sia stato notificato un motivato preavviso di rigetto.

Come noto, il preavviso viene emanato nell'interesse del richiedente la cittadinanza, essendo preordinato ad instaurare un rapporto dialettico con l'Amministrazione, prima delle determinazioni finali di quest'ultima.

Questa Amministrazione potrà riconsiderare l'istanza di naturalizzazione alla luce degli elementi che saranno eventualmente forniti in ordine alla situazione personale dell'interessato nonché alla regolarità del soggiorno.

A tale ultimo riguardo, rappresento che, ove la persona in questione non disponesse di altro titolo per soggiornare nel territorio nazionale, il Questore, proprio in considerazione delle varie peculiarità della vicenda, valuterà senz'altro l'ipotesi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di una specifica richiesta in tal senso.

Comunque, assicuro che non sono in corso, nei confronti del giovane straniero, procedimenti di respingimento né di espulsione.

ALLEGATO 7

5-09984 Costantino ed altri: Sull'istituzione di una struttura di accoglienza nei pressi del centro Baobab di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Costantino, unitamente ad altri deputati, nel ripercorrere i tratti salienti della vicenda del centro Baobab di via Cupa, chiede l'adozione di iniziative urgenti per dare soluzione al problema dell'accoglienza dei profughi stranieri, evidenziando la possibilità di istituire, a tal fine, una struttura attrezzata nei pressi del predetto centro.

Il tema evidenziato è stato più volte posto all'attenzione del Governo in sede di sindacato ispettivo parlamentare, anche davanti a questa Commissione.

Ricordo che l'esperienza del centro Baobab si è definitivamente conclusa a dicembre 2015, senza alcun provvedimento di sgombero, essendosi proceduto gradualmente alla collocazione degli ospiti in altre strutture attraverso un confronto aperto con i rappresentanti dei volontari.

Tuttavia, anche dopo la cessazione della funzionalità della struttura di via Cupa, il flusso di migranti ha continuato a concentrarsi in tale area. Gli interventi di prima assistenza sono stati forniti da volontari e dalle Aziende sanitarie locali, ma la situazione è rimasta critica, soprattutto sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Da parte sua, la Questura, nel corso di questi mesi, ha disposto ripetute operazioni di controllo nell'area con finalità di prevenzione generale e di ripristino del decoro dei luoghi.

In tali occasioni, si è proceduto anche all'identificazione degli stranieri presenti, distinguendo poi tra gli irregolari che sono stati espulsi con contestuale intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale e coloro che, avendo manifestato l'inten-

zione di richiedere la protezione internazionale, sono stati ospitati o invitati a presentarsi nei centri governativi a loro destinati per la successiva sistemazione delle strutture di seconda accoglienza rientranti nel sistema SPRAR.

La questione è stata costantemente seguita anche dalla Prefettura di Roma ed è stata affrontata in diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza della Sindaca e dell'Assessora alle politiche sociali, che si sono impegnate ad individuare soluzioni alloggiative alternative da reperirsi nel circuito dei centri di accoglienza gestiti dal Comune.

A tal fine, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione di questo Ministero, su richiesta della Sindaca, ha stanziato la somma di 500 mila euro, quale contributo straordinario per il reperimento di strutture idonee all'accoglienza dei migranti, subordinando il finanziamento alla presentazione di uno specifico progetto da parte di Roma Capitale.

Sul punto, la Sindaca ha rappresentato che la nuova Giunta capitolina ha istituito un Tavolo integrato – con la partecipazione di varie strutture pubbliche e private che si occupano dell'accoglienza – che ha elaborato un progetto di accoglienza partecipata.

La stessa ha riferito che il progetto prevede l'attivazione, in un'area già individuata, di una struttura per l'orientamento e la prima accoglienza dei migranti e di un nuovo centro permanente di accoglienza.

Entrambi i servizi verranno affidati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Sugli stessi Roma Capitale ha assicurato che eserciterà una forte azione di controllo, valorizzando anche il ruolo attivo delle associazioni del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato.

In attesa che il progetto abbia un seguito operativo, l'Amministrazione comunale sta continuando a garantire l'ospitalità dei migranti attraverso soluzioni temporanee, quali un presidio umanitario di accoglienza in via del Frantoio gestito dalla Croce rossa italiana mediante un apposito protocollo d'intesa e un centro di accoglienza in via Casilina afferente alla Caritas Diocesana di Roma.

Inoltre, l'amministrazione medesima ha assicurato sin dalla scorsa primavera interventi di protezione e accoglienza in favore delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità mediante la Sala ope-

rativa sociale che, con le proprie unità di strada, ha monitorato costantemente l'area di via Cupa e zone limitrofe.

In merito all'ex centro Ittiogenico di via Tiburtina, citato dagli interroganti, la Sindaca ha precisato che gli interventi necessari per rendere fruibile l'immobile richiedono tempi e risorse al momento indisponibili.

Concludo evidenziando, su un piano più generale, a prescindere quindi della specifica questione sollevata dagli interroganti, che la Prefettura continua a farsi carico assiduamente dell'accoglienza dei residenti asilo. Nei centri da essa gestiti in ambito provinciale sono ospitati attualmente circa 5 mila 300 stranieri appartenenti a tale specifica categoria, ai quali se ne aggiungono circa 3 mila 200 inseriti nel circuito SPRAR gestito dai Comuni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (*Discussione e rinvio*) 88

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 10 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che l'Assemblea, nella seduta di ieri, ha autorizzato il trasferimento del provvedimento in titolo sede legislativa su richiesta della Commissione Giustizia, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 21 giugno scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge C. 2937 approvata dal Senato, non essendo stati approvati emendamenti.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in titolo, già approvato all'unanimità dal Senato e, senza modifiche, dalla Commissione Giustizia in sede referente introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

Per quanto attiene al contenuto, rinvia alla relazione già svolta in sede referente.

Ritiene, piuttosto, opportuno ricordare che proprio nella giornata odierna le Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri hanno avviato l'esame del disegno di legge C. 3918 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi, che inserisce nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Rammenta che, come ha avuto modo di precisare quale relatrice per la Commissione Giustizia di tale provvedimento, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge, vi sono delle sovrapposizioni tra il disegno di legge e la proposta di legge in relazione al reato di traffico di organi prelevati da persona vivente che occorre risolvere per evitare ripetizioni ovvero incongruenze rispetto ad una medesima fattispecie di reato. Anche in questa sede ribadisce che la proposta di legge all'esame della Commissione Giustizia è stata già approvata pressoché all'unanimità dal Senato e successivamente senza modifiche dalla Commissione Giustizia, per cui appare opportuno approvare definitivamente in sede legislativa tale proposta, introducendo nell'ordinamento il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, e sopprimere dal disegno di legge al nostro esame la parte relativa a questo reato.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, concordando con la relatrice e manifestando apprezzamento per lo spirito collaborativo già dimostrato dalle forze politiche di opposizione, auspica che il provvedimento in discussione sia approvato senza modifiche.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 17 di lunedì 14 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, prima di passare all'esame dei contenuti del disegno di legge di bilancio 2017-2019, ritiene opportuno rammentare brevemente – anche per dar conto dell'importante lavoro di costruzione delle nuove regole contabili operato congiuntamente dalle Camere e dal Governo nella prima parte dell'anno, che hanno consistentemente modificato la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – come da quest'anno i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ricompresi in un unico provvedimento,

costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. A tale riguardo, ricorda che la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio. Precisa che nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, occorre però considerare che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamen-

tare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità. Per quanto concerne il contenuto della prima sezione, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità segnala in primo luogo come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di « equilibrio » del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO).

Quanto alla seconda sezione, recante la parte contabile del provvedimento, sulla quale sono intervenute le modifiche più significative recate dalla nuova disciplina, segnala che essa differisce molto dalla ex legge di bilancio, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, spettando tale compito alla

legge di stabilità. La sezione in questione partecipa ora essa direttamente alla manovra di finanza pubblica, incidendo direttamente – attraverso gli strumenti delle rimodulazioni e riprogrammazioni sopra dette, sulla legislazione vigente, ed esponendo già in fase previsionale – vale a dire nel disegno di legge – non più il bilancio previsionale ma il nuovo strumento del bilancio integrato, che riunifica gli effetti delle disposizioni di entrambe le sezioni del disegno di legge, consentendo in tal modo una lettura – per l'appunto « integrata » – della manovra nel suo complesso. In tal modo, la sezione fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni integrate riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiranno l'unità di voto.

Segnala inoltre che la dimensione della manovra finanziaria, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective*, MTO) nel 2019.

Rammenta che tale percorso prevedeva nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 un deficit di bilancio (indebitamento netto) che rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6 per cento di PIL, si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di PIL nel 2017, poi aumentato nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di PIL. Aumento che, va rammentato, è inferiore a quanto consentito dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016, che hanno autorizzato un ulteriore spazio fiscale, rispetto al 2,0 per cento della Nota, di 0,4 punti di PIL.

L'obiettivo di disavanzo, che comunque conferma l'andamento migliorativo del *deficit*, in quanto inferiore al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015, evidenzia la scelta del Governo di rallentare il processo di aggiustamento dei conti pubblici nel 2017, legata alla decisione di sostenere l'economia, prevedendo nel contempo una accelerazione del riaggiustamento nel biennio successivo, quando l'indebitamento verrebbe a posizionarsi all'1,2 per cento nel 2018 ed allo 0,2 nel 2019, in sostanziale pareggio. L'obiettivo del 2,3 per cento è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di PIL, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari ad un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; i secondi volti al reperimento di risorse a per circa 0,7 punti di PIL, basati su riduzioni di spesa ed aumenti di gettito derivanti da una maggior *compliance* fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della *voluntary disclosure*) nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile. La misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n. 193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo, mediante versamento ad un apposito fondo, a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio. Tenuto conto di ciò, l'intervento di manovra reperisce risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo per circa 12 miliardi (0,7 punti percentuali di PIL), che peggiorano per un pari importo il *deficit* (indebitamento netto), che dai 27,8 miliardi (1,6 per cento del PIL) previsti a legislazione vigente – cioè in assenza di manovra – sale a 39,8 miliardi, vale a dire al livello del 2,3 per cento di

PIL indicato nel Documento programmatico di bilancio. Il suddetto importo di 12 miliardi costituisce pertanto la parte di manovra finanziata in deficit, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra medesima.

Ovviamente il maggior deficit derivante dalla manovra si riflette sull'andamento strutturale del saldo di indebitamento, che nella Nota di aggiornamento era previsto rimanere identico a quello del 2016, vale a dire all'1,2 per cento, e che ora risulta invece in peggioramento di 0,4 punti percentuali, posizionandosi quindi all'1,6 per cento. Com'è noto, il maggior deficit è riconducibile alle circostanze eccezionali connesse agli eventi sismici ed all'emergenza migranti, che il Governo ritiene di non considerare ai fini del saldo strutturale, che, in tal caso, risulterebbe sulla stessa posizione del 2016. Su tale questione è in corso un confronto con le autorità europee. Quanto alla composizione della manovra, segnala che sul piano delle entrate si registra nel 2017 una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (cosiddetta clausola di salvaguardia), che determina una perdita di gettito di circa 15 miliardi, solo parzialmente compensata dalle maggiori entrate derivanti dal decreto fiscale e dalle misure di maggiore entrata del disegno di legge di bilancio. Per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi onerosi previsti dal provvedimento determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi che, sommate alle minori entrate, determinano il peggioramento del saldo di indebitamento sopra indicato.

Venendo quindi alle misure contenute nella prima sezione del disegno di legge, rileva che esse spongono un ampio *range* di interventi, che interessano diversi settori dell'economia e della finanza ed operano sia sul piano del diretto rilancio della crescita che su quello del miglioramento del contesto di sostegno al consolidamento della ripresa in atto, anche con riguardo ai soggetti istituzionali interessati. Di seguito,

riepiloga pertanto le principali misure, raggruppando in rapida sintesi per tipologia d'intervento le disposizioni interessate, ma ritiene utile fin d'ora segnalare come – a conferma degli intendimenti del Governo di operare quanto più possibile per il sostegno alla crescita – una delle principali direttrici in cui si articolano le misure è costituita dalla spinta agli investimenti, che sono in lieve risalita nel 2015 e anche nel primo semestre dell'anno, ma risultano ancora fortemente incisi dalla contrazione subita durante il periodo di crisi. Si prevedono pertanto una serie di interventi che operano sia sul versante delle politiche fiscali (ad esempio l'IRI) che su quello delle misure per la crescita (tra le tante, la cosiddetta nuova Sabatini, le risorse per l'autoimprenditorialità e le *start-up* innovative, lo stanziamento di quasi 2 miliardi nel 2017 e poi circa 3 miliardi annui dal 2018 al 2032 nel fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo), come più dettagliatamente precisato di seguito.

Per quanto attiene alla finanza locale, le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali possono articolarsi in sei diverse tipologie di intervento. Il primo è operato dall'articolo 65, commi da 1 a 20, che introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento mette a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso

di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso. Va sottolineato come la nuova regola del pareggio stabilizza la presenza del fondo pluriennale, esclusa la quota finanziata da debito, nel saldo di competenza finale e, considerando anche l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità, denota una attenzione importante del legislatore verso gli enti locali, favorendone un recupero della capacità di spesa. Viene poi disciplinata (articolo 64, commi 3-8) l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017. Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e TASI del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative. In ordine alle entrate degli enti territoriali, si segnala inoltre la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; è inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (articolo 10). Un terzo intervento concerne i pagamenti delle regioni, in cui l'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti

effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. Si opera poi con riguardo al concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'articolo 66, commi 19-20. Questi estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti dalla normativa vigente sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L'ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno. Un ulteriore intervento, che oltre alle regioni riguarda anche gli enti locali, è operato dall'articolo 65, commi da 23 a 42, che assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti: requisiti, che qui non si dettagliano, che sono volti da un lato a incentivare l'investimento da parte dell'ente con risorse proprie e, dall'altro, a favorire la concessione degli spazi finanziari in questione agli enti più virtuosi. Infine, per le autonomie speciali, l'articolo 66, commi da 1 a 8, dà attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l'anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo

calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura – e la modalità di calcolo – della compartecipazione regionale all'IRPEF. Quanto alla Regione Valle d'Aosta il comma 9, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 10) alla Regione Valle d'Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici. Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d'Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 22) analogamente a quanto vige per le regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 21) la disciplina del patto di stabilità interno. Infine, per la Regione Venezia Giulia i commi 11 e 12, stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 – la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell'intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Per quanto riguarda il campo degli enti locali, rilevato il segno positivo importante delle misure contenute nel disegno di legge, ritengo doveroso sottolineare come, dopo aver meritoriamente invertito,

sul piano quantitativo, una direzione che negli anni scorsi è stata caratterizzata da progressivi tagli di risorse e misure che hanno, in particolare, provocato una drammatica caduta degli investimenti (rammentando che gli investimenti degli enti locali rappresentano i due terzi degli investimenti pubblici del Paese), sarà indispensabile ora, anche con provvedimenti previsti come collegati alla manovra di bilancio, porre mano ad una inversione di rotta rispetto agli anni scorsi anche sul piano qualitativo dell'assetto del sistema della finanza locale, nel senso di ricostruire un sistema che riconosca e valorizzi i temi della autonomia organizzativa e finanziaria dei comuni, sostenga con coerenza nel tempo i processi volontari di aggregazione e irrobustimento delle autonomie comunali, in un binomio autonomia-responsabilità che sottragga il comparto ad un destino di finanza derivata, caratterizzato da rigidità e incertezze, e incapace di distinguere i vizi dalle virtù e così spesso portata a premiare i primi e penalizzare le seconde, determinando sofferenza sia sul versante della garanzia di servizi essenziali per le nostre comunità che delle prospettive di modernizzazione del nostra pubblica amministrazione locale.

Sotto il profilo degli interventi fiscali per la crescita, segnala in primo luogo (articolo 85) il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – la cosiddetta clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento. Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure*, già contenuti nel decreto-legge

n.193 del 2016 collegato alla manovra, segnala alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate: tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67); possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71); quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* (articolo 86).

In tale contesto, assume specifica rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24 per cento. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (articolo 68).

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi, o comunque destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, segnala in particolare le seguenti misure:

proroga al 31 dicembre 2017 dell'*ecobonus*, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È anche prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (articolo 2, commi 1 e 2);

riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (articolo 2, commi 3-6);

conferma della maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150 per cento, per gli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (articolo 3);

estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 4);

introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata (articolo 5);

disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (articolo 6);

proroga al 31 dicembre 2017 dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (articolo 7);

innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (articolo 8);

riduzione da 100 a 90 euro del canone RAI per uso privato nel 2017 (articolo 9);

esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, (articolo 12);

estensione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative (articolo 14) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (articolo 16); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle *start-up* innovative (articolo 17);

detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (articolo 18, commi 1-10);

istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (articolo 21);

incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (articolo 75).

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala la proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2018) dello strumento agevolativo della cd. nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Sono inoltre previste nuove desti-

nazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le *start-up* innovative: per il biennio 2017-2018 si autorizza una spesa, rispettivamente pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Segnala, infine, nell'ambito della ricerca, l'istituzione di una Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*», e la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT (articolo 19); inoltre, è stata disposta l'istituzione, a decorrere dal 2018, del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, volto ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, anche le finalità di ricerca di Industria 4.0 (articolo 43).

Per quanto attiene alle politiche di coesione, sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato nella seconda sezione (ma per dar conto del complesso delle misure si riporta comunque in questa sede), vale a dire direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati, vale a dire nella seconda sezione. In particolare, il disegno di legge dispone una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni, relativi alla annualità 2020 e successive, al triennio 2017-2019, in particolare 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019. Il disegno di legge opera poi una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019, che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo in esame risultano stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualità successive.

In relazione alle infrastrutture, si prevede in primo luogo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21).

È, altresì, istituito un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche al fine di procedere ad adeguamenti di natura infrastrutturale (articolo 57).

Con riferimento al settore dei trasporti, si prevede all'articolo 77 l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Nel settore delle comunicazioni, l'articolo 72 prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto *refarming*) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento. La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pub-

blica la cui base d'asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in circa 2 miliardi di euro.

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni: l'articolo 11 che prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; l'articolo 46 che riconosce un esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.

L'articolo 69, inoltre, nel prorogare i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva, interessa anche, ovviamente, i terreni agricoli.

Per quanto attiene alle misure in tema di occupazione, specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto *welfare* aziendale (articolo 23). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria ed il valore di azioni offerte alla generalità dei

dipendenti. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per talune prestazioni.

Si prevedono inoltre:

per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 42);

un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (articolo 46, comma 1);

per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016 (articolo 48, comma 2), nonché la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. *voucher* asili nido o *baby-sitting*) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (articolo 49, commi 2 e 3);

una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (articolo 61, comma 5).

Per quanto attiene alle misure in tema di pubblico impiego e amministrazioni pubbliche, le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano:

il personale pubblico, con l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (articolo 52) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di sta-

bilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato, nonché assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo finanzia inoltre l'attuazione degli interventi normativi concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la proroga per il 2017 di uno specifico contributo straordinario per il personale dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale;

i risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cosiddetta *spending review*). In particolare l'articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, con un obiettivo di risparmio pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

Il testo prevede, inoltre, all'articolo 60, commi 1-7, la valorizzazione ed il perfezionamento di alcune misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione, intervenendo altresì sulla disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Infine, nella direzione di una sempre maggiore diffusione dell'informatizzazione, vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020 (articolo 74, commi 7 e 8).

In tema di salute vanno ricordate, in primo luogo, le misure dirette a migliorare

l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale. Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). A tal fine l'articolo 58, commi 1-3, dispone che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) curi la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. È previsto l'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Sempre all'ambito dell'efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (articolo 58, commi 4-8) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.

Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando (in lieve diminuzione rispetto all'Intesa dello scorso febbraio) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (articolo 58, commi 10-12). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante le sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti

alla spesa farmaceutica – medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Servizio sanitario nazionale.

Un altro insieme di disposizioni (articolo 59, commi 1-12) revisiona parzialmente la *governance* farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di « tetto della spesa farmaceutica convenzionata », scende dall'11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera, ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata « tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti », sale dal 3,5 al 6,89 per cento. Si prevede, da ultimo, l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

In tema di politiche sociali e per la famiglia viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo di sostegno alla natalità » (articolo 47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (articolo 48, comma 1).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (articolo 49, comma 1).

In tema di previdenza, si prevede la possibilità per l'INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero costituire e parteci-

pare a *start up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (articolo 17). È poi introdotta la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (articolo 18, commi 1-10). Viene poi ridotta l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, portandola al 25 per cento in luogo del 29 per cento per il 2017 e in luogo del 33 per cento a decorrere dal 2018 (articolo 24).

Un intervento importante concerne l'introduzione in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; matu-

razione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta (articolo 25).

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che per ragioni di sintesi in questa sede non si dettagliano, che evidenzino una condizione di possibile disagio sociale.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente

su dodici mensilità all'anno. Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa stabiliti nella norma istitutiva (articolo 25).

Si interviene poi sulla disciplina della cosiddetta « quattordicesima », somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (articolo 26).

Si introduce inoltre la rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio (articolo 27).

Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto, in particolare sopprimendo la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (articolo 29).

Si introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni, in luogo di 42

anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale indicati nella norma.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro prefissati limiti di spesa pari a 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020 (articolo 30).

Da ultimo, oltre ad agevolarsi ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti (articolo 31), si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine, da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica, entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200.000 beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cosiddetto Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (articolo 33).

In materia ambientale, rileva in primo luogo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di difesa del suolo e dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21).

Si prevede poi l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (articolo 77).

Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (articolo 51, comma 1, lettera *a*); di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera *b*).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal Fondo istituito dall'articolo 21, di cui sopra.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche, di cui si è fatto cenno in precedenza nel paragrafo sulle misure fiscali per la crescita. In particolare è prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli inter-

venti relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. *ecobonus*). Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50 per cento in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (articolo 2, commi 1-2).

In materia di scuola, tra i principali interventi si segnalano: l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, di un nuovo Fondo, con una dotazione di euro 140 mln per il 2017 ed euro 400 mln dal 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia (articoli 52, comma 3, e 53); ulteriori 128 milioni di euro per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma « Scuole belle ») e si interviene con un'ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (articolo 56); l'incremento da 12,2 milioni di euro a 24,24 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro (articolo 78); l'aumento a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017 e 800 euro dal 2018 dell'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado (articolo 78); il posticipo all'anno scolastico 2019/2020

della soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 78).

In materia di università, tra i vari interventi recati dal disegno di legge, si segnalano i seguenti: si ridefinisce la disciplina in materia dei contributi, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la cosiddetta « *no tax area* » per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro. Conseguentemente, si incrementa di 40 milioni di euro per il 2017 e di 85 milioni di euro dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 36); si incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 37); si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui (articolo 38); si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata « Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca », destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, e dotata di uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

In materia di ricerca, segnala le seguenti misure:

si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l'incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (articolo 41);

si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un

determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno un milione euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (articolo 22);

si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (articolo 21);

si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (articolo 74, comma 5).

In materia di cultura, si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 74, commi 9 e 10) e si assegna la *Card* cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (articolo 82).

In materia di sicurezza e difesa, segnala oltre agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali e le assunzioni indicati nella precedente sezione sul pubblico impiego, che interessano anche il personale del comparto sicurezza e difesa, nel settore in esame si segnala che per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo

2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente « legge quadro missioni internazionali » (legge n. 145 del 2016). Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti, quali l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (articolo 7), nonché l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

In materia di immigrazione, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (articolo 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno – tabella 8). Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (articolo 79).

In materia di giochi pubblici si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (articolo 73). Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (articolo 67, commi da 3 a 8).

Venendo ora ai contenuti della seconda sezione, vale a dire quella più propriamente « contabile » rispetto ai contenuti prevalentemente normativi della prima sezione, rammento che – come già accennato all'inizio della relazione – a seguito della riforma il bilancio dello Stato è ora presentato integrando fin dall'inizio le risorse già disponibili in bilancio a legislazione vigente per il triennio di previsione con gli effetti delle modifiche proposte alla legislazione vigente dal medesimo disegno di legge, sia con la prima che con la seconda sezione. I dati sul bilancio a legislazione vigente sono comunque riportati nel provvedimento, ma a fini prevalentemente conoscitivi, al fine di dar conto del dato di partenza su cui si forma il dato del « bilancio integrato ». Di conseguenza, è stata modificata la modalità di rappresentazione dei dati contabili nei prospetti deliberativi per unità di voto, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata, per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà di manovra esercitabili con la Sezione II. In particolare, i prospetti deliberativi della seconda sezione riportano:

le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le

rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

le proposte di modifica della legislazione vigente (rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la Sezione I;

gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono dunque determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I. Questa integrazione, va sottolineato, consente di riportare l'attenzione delle Camere sulle priorità dell'intervento pubblico, valutando contestualmente i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione. Le previsioni di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio 2017-2019 ricomprendono pertanto in sé gli effetti finanziari della manovra impostata dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio medesimo. Concorrono inoltre al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra le disposizioni del decreto-legge fiscale n. 193 del 2016 recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica il disegno di legge di bilancio rimane impostato secondo la consolidata struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Viene dunque confermata la struttura prevista

già per l'esercizio 2016, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Rispetto ai 182 programmi previsti per il 2016, sono stati individuati 17 nuovi programmi, mentre ne sono stati soppressi 24. Quanto ai dati esposti nel bilancio, poiché il disegno di legge in esame fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del PIL nel 2017, all'1,2 per cento del PIL per il 2018 e allo 0,2 per cento del PIL per il 2019, in coerenza con tali obiettivi il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di 38,6 miliardi nel 2017, 27,2 miliardi nel 2018 e 8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza. La seconda sezione del disegno di legge reca pertanto in linea con il parziale finanziamento in deficit della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto fiscale), un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alla legislazione vigente di oltre 15 miliardi nel 2017, di 10,6 miliardi nel 2018 e di 6,3 miliardi nel 2019. Ciò è dovuto al fatto che per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 (da 573,6 miliardi a legislazione vigente a circa 568 miliardi). Per gli anni successivi, si prevede invece un incremento delle entrate finali di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Le spese finali sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale a legislazione vigente, per circa 9,5 miliardi nel 2017 (da 597,1 miliardi a legislazione vigente a 606 miliardi), di 14,5 miliardi nel 2018 e di 10,9 miliardi nel 2019. La manovra determina poi, entro il biennio successivo, un progressivo aumento nel triennio del risparmio pubblico e dell'avanzo primario del bilancio dello Stato, in termini di competenza, di circa 30 miliardi. Rispetto al 2016, tutti i saldi del bilancio integrato evidenziano, nel complesso, un miglioramento: Il disegno di legge di bilancio integrato espone infatti

un livello di saldo netto da finanziare per il 2017 in leggera riduzione, di circa 1,2 miliardi di euro, rispetto al saldo assestato del 2016. Anche il risparmio pubblico e l'avanzo primario registrano un miglioramento, dell'ordine di 2 miliardi per il risparmio pubblico e di circa 1 miliardo per l'avanzo primario.

Per quanto riguarda più in dettaglio le entrate, rispetto al bilancio a legislazione vigente il decreto-legge fiscale n. 193 del 2016 e il disegno di legge in esame determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Incide, in particolare nel 2017, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 15,1 miliardi.

Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per l'efficientamento delle attività di riscossione spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. In particolare, il decreto-legge n. 193 del 2016 prevede entrate da recupero di evasione per 2.260 milioni nel 2017, 4.430 milioni nel 2018 e 2.970 milioni nel 2019. Ulteriori entrate sono ascrivibili alle cartelle erariali per 1.560 milioni nel 2017, 312 milioni nel 2018 e 234 milioni nel 2019. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra le altre, mediante: – la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; – l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; – la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici.

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente. Per il 2017 incide sulle stesse, in particolare, la disposizione introdotta nella prima sezione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione. Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel triennio 2017-2019 un andamento sostanzialmente stabile, sebbene in presenza di una correzione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente a favore della quota di spesa per investimenti. Complessivamente, a legislazione vigente, le spese finali si attestano 597.142 milioni nel 2017, con una riduzione complessiva di circa 8.634 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio sono pari a 598.750 milioni nel 2018 e si riducono nel 2019 a 594.600 milioni. Per l'esercizio finanziario 2017, gli effetti finanziari della manovra ammontano a circa 9,5 miliardi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, di cui 4,1 miliardi derivanti dagli effetti della sezione I del disegno di legge di bilancio e 5,3 miliardi dalle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la sezione II.

La manovra ha inciso sia sulle spese correnti, per un importo aggiuntivo di circa 6 miliardi nel 2017 che sulle spese in conto capitale, con un incremento di 3,5 miliardi. Per quanto riguarda le spese correnti, nel bilancio integrato ammontano a 566 miliardi di euro per l'anno 2017, 566,5 miliardi per il 2018 e 564,3 miliardi per il 2019, con un incremento nel triennio rispetto alla legislazione vigente.

Quelle in conto capitale, dopo un significativo incremento tra il 2017 e il 2018 (da 41 miliardi di euro a circa 47 miliardi) si stabilizzano a oltre 41 miliardi di euro nel 2019, a fronte di stanziamenti a legislazione vigente pari a 37,5 miliardi. Tra le misure di incremento della spesa intro-

dotte con le disposizioni della Sezione I, vanno considerate le risorse destinate, per complessivi 1,9 miliardi nel 2017 e 2,6 dal 2018, al rinnovo dei contratti e alle assunzioni di personale della PA, ad interventi a favore del personale di polizia e delle forze armate e al riordino delle carriere del medesimo personale, nonché le risorse in favore degli enti territoriali per circa 1 miliardo annuo. Per la spesa in conto capitale si segnalano gli stanziamenti del fondo investimenti e sviluppo per 1,9 miliardi nel 2017, 3,15 miliardi nel 2018 e 3,5 miliardi nel 2019, nonché i benefici previsti dall'articolo 51 sotto forma di contributi per la ricostruzione e di crediti d'imposta (300, 500 e 850 milioni di euro per ciascun anno del triennio). Ricorda, poi, i rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio, che determina incrementi per circa 4 miliardi nel 2017 e oltre 1 miliardo nei due anni successivi. Tra le misure di riduzione della spesa corrente e in conto capitale vanno poi considerate le misure di *spending review* previste dal disegno di legge di bilancio per il 2017, che ha richiesto risparmi alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono stati assicurati attraverso misure disposte, per la gran parte, con definanziamenti di spesa previsti nella sezione seconda. Le misure di risparmio, per complessivi 0,7 miliardi annui, hanno riguardato, prevalentemente, la parte corrente (per circa l'83 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi). Nel complesso, le misure di riduzione della spesa disposte con i definanziamenti operati con la sezione II sono pari a 2,7 miliardi per il 2017, 1,6 miliardi per il 2018 e a circa 1,1 miliardi per il 2019.

Osserva, inoltre, che degli oltre 5 miliardi di incremento delle spese finali attribuibili alla sezione seconda, l'84 per cento riguardano le spese correnti, e il restante 16 per cento le spese in conto capitale; al contrario gli effetti della sezione prima insistono prevalentemente sulle spese in conto capitale: degli oltre 4

miliardi di incremento delle spese finali derivanti dall'articolato della Sezione I, il 63 per cento agisce sulle spese in conto capitale e solo il 37 per cento sulle spese correnti.

Ricorda, in proposito, che in relazione all'articolo 61 sopra citato sono stati realizzati risparmi di spesa sul complesso dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio per oltre 700 milioni di euro tramite definanziamenti da Sezione II, di cui 490 solo sul MEF. Rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2017, nel bilancio integrato le spese finali del bilancio dello Stato incrementano dell'1,6 per cento, e ad aumentare sono soprattutto le spese in conto capitale (+9,3 per cento).

Le spese finali aumentano per quasi tutti i Ministeri, fatta eccezione per alcuni che scontano lievi riduzioni: il Ministero della giustizia (-0,2 per cento), il Ministero dell'ambiente (-0,6 per cento) e il Ministero delle politiche agricole (-0,6 per cento).

In particolare, le spese finali del Ministero della salute aumentano di quasi il 75 per cento, a causa dell'articolo 59 della Sezione I, che prevede l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Il MIBACT registra un incremento delle spese finali del 16 per cento, in virtù di effetti positivi dovuti ai rifinanziamenti della Sezione II. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale vede un aumento delle proprie spese finali dell'8,5 per cento, in relazione soprattutto alle disposizioni della Sezione I. Le spese del Ministero dello sviluppo economico aumentano del 7 per cento, sia per rifinanziamenti della Sezione II che per l'effetto dell'articolato di prima sezione.

Gli altri Ministeri registrano aumenti delle spese finali inferiori al 2 per cento, in linea con l'aumento globale del bilancio dello Stato, ad eccezione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le cui spese sono sostanzialmente stabili, e dei tre Ministeri già citati per i quali si ha una lieve diminuzione.

Considerato infine che, come già più volte segnalato, una delle principali novità della nuova disciplina contabile consiste nella circostanza che la manovra di finanza pubblica, vale a dire l'insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente, non si esaurisce con le disposizioni della sezione I, ma include anche le modifiche della legislazione vigente effettuate direttamente con la Sezione II tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, ritengo utile concludere l'analisi della seconda sezione in questione dando conto del complesso delle modifiche « di manovra » da essa operate.

Ricorda che tali modifiche sono da ricondursi principalmente al fatto che si è ora riservato alla sezione medesima la possibilità di apportare variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia di parte corrente che a carattere pluriennale in conto capitale, con operazioni prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell'*ex* articolo 11, comma 3, lettere *d*), *e*) ed *f*) della legge n. 196 del 2009.

Nel complesso, con la sezione II sono stati effettuati rifinanziamenti per oltre 4 miliardi nel 2017, oltre 2 miliardi nel 2018 e 2,3 miliardi nel 2019 e definanziamenti per 2,7 miliardi nel 2017, 1,6 miliardi nel 2018 e 1,1 nel 2019. Nei definanziamenti, si sottolinea, sono ricompresi anche gli effetti delle riduzioni che i singoli ministeri hanno apportate in relazione alla *spending review* all'articolo 61 prima ricordato.

Considerando anche l'importo delle riprogrammazioni, peraltro molto limitate, la manovra effettuata con la sezione II ha comportato maggiori spese per 1,5 miliardi nel 2017 e per 622 milioni nel 2018 e minori spese per 2,2 miliardi nel 2019.

Rinviando per una analisi di dettaglio ai dossier di documentazione, si limita in questa sede a segnalare tra le modifiche più rilevanti lo stanziamento di 900 milioni per il 2017 per le missioni internazionali, la dotazione triennale di poco meno di 12 miliardi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica,

i 110 milioni nel 2017 sul fondo per la promozione del *Made in Italy*, i 500 milioni di aumento a regime dal 2018 del fondo per la lotta alla povertà, i 1.200 milioni nel triennio del finanziamento della « buona scuola », di cui 500 milioni a regime, ed i 320 milioni nel 2017 per i centri di accoglienza stranieri. A tali rifinanziamenti si aggiunge, tra le riprogrammazioni, l'anticipo dall'annualità 2020 al triennio 2017-2019 di 2.450 milioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione ed infine, tra i definanziamenti, la riduzione di circa 560 milioni dal 2017 del fondo per la riduzione della pressione fiscale, destinate, per l'appunto, alla riduzione della pressione medesima.

In conclusione, desidera lasciare agli atti della Commissione alcune considerazioni complessive, che derivano anche dall'esame delle osservazioni e contributi venuti dalle numerose e ricche, pur se concentrate nei tempi, audizioni. Evidenzia anzitutto che il disegno di legge interviene in uno scenario economico che, sia a livello nazionale che sul piano mondiale ha subito un peggioramento nel corso del 2016, anno in cui tutti i principali previsioni, comprese le istituzioni internazionali, hanno, nel corso del mese di settembre, rivisto al ribasso le previsioni rilasciate nei primi mesi dell'anno, registrando un cambiamento non positivo sia sul piano della produzione che del commercio internazionale e delle sue prospettive. Evidenzia, altresì, come questa evoluzione di quadro incroci anche in modo sempre più problematico il sistema dei vincoli posti dalle regole europee di bilancio e di finanza pubblica. A suo giudizio, l'esigenza di politiche espansive, sia sul versante della domanda che dell'offerta, e attente alle necessità di tenuta della coesione sociale, rimanda ad un ineludibile impegno volto a modificare complessivamente e significativamente il segno di queste regole, in un inedito e non semplice sforzo che sappia tenere insieme le indispensabili misure di carattere espansivo e di coesione con politiche non avventurose e avventuriste sui versanti del debito e del deficit. Ritiene che questa sia la partita

che sta giocando in Europa il nostro Governo, in coerenza con gli indirizzi ripetutamente confermati dal Parlamento. Ritiene, altresì, che questo sia anche il segno complessivo della manovra, che interviene in un quadro di finanza pubblica che non può non risentire del mutamento in negativo delle prospettive macroeconomiche, mirando tuttavia – anche mediante misure che in qualche caso comportano necessariamente qualche fattore di rischio in ordine al conseguimento dei *target* – ad obiettivi programmatici che sono e devono essere ambiziosi per favorire una crescita più robusta di quella che ora si prevede a legislazione vigente. D'altro canto, ritiene importante richiamare in tale sede che questi indirizzi che orientano la manovra per il prossimo triennio si presentano in coerenza e continuità con quelli delle precedenti manovre proposte dal Governo e approvate dal Parlamento: sostegno alla crescita, equità e coesione sociale, accompagnati da politiche fiscali coerenti con tali obiettivi, costituiscono infatti le costanti di fondo delle ultime manovre.

Da questo punto di vista, ritiene opportuno richiamare nella presente sede, a titolo di esempio e come peraltro emerso nelle audizioni, alcuni segnali positivi che vale la pena registrare, quali il più recente rafforzamento delle tendenze della produzione industriale e il consolidamento di una consistente crescita dell'occupazione e soprattutto dell'occupazione dipendente a tempo indeterminato che l'ISTAT ha segnalato essere ormai tornata ai livelli pre-crisi.

In questo complesso scenario, ritiene necessario anche avere presenti e collocare alcune delle criticità di prospettiva che pure sono state rappresentate nel corso delle audizioni, dalle cosiddette clausole di salvaguardia importanti per il 2018 e il 2019 da disattivare – rispetto alle quali però merita al contempo ricordare come da due anni queste clausole sono state disattivate – al carattere temporaneo e straordinario di alcune entrate, al gettito atteso dal contrasto all'evasione, che richiederà una importante attività attuativa ed un costante monitoraggio dell'effettivo

andamento, fermo restando che negli ultimi anni si sono effettivamente compiuti passi importanti ora in parte misurabili anche a consuntivo, sino alle prospettive del confronto aperto con la Commissione europea. Ritiene, infine, che proprio sul terreno di un rafforzamento e di una ulteriore qualificazione, in termini di efficacia, delle misure e degli obiettivi contenuti nella manovra vi sia lo spazio per un importante ed utile contributo del Parlamento in un'opera di manutenzione e irrobustimento della stessa, che per questa via possa anche contribuire a ridurre ulteriormente gli elementi di criticità della prospettiva.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene essenziale che sui contenuti del disegno di legge di bilancio 2017-2019 le diverse forze politiche adottino un approccio di carattere sistemico, auspicando in particolare che nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento stesso non abbia ad arricchirsi, come troppe volte già avvenuto in passato, di misure più o meno estemporanee, di natura localistica o comunque volte a soddisfare esigenze di portata limitata e come tali estranee al contenuto proprio della legge di bilancio. A suo avviso, occorre piuttosto concentrare il dibattito e l'attenzione sul merito dei temi oggetto del provvedimento, sui quali preannuncia il contributo collaborativo e fattivo dei deputati del gruppo M5S. Lamenta, inoltre, il fatto che la cosiddetta *spending review* – che viene spesso invocata quale strumento di razionalizzazione nell'uso delle risorse pubbliche ed alla quale anche il presente provvedimento attribuisce, a suo avviso senza fondamento, effetti rilevanti in termini finanziari – non riesce ancora a tradursi in una concreta politica attuativa, rimanendo pertanto allo stadio di mera dichiarazione di intenti. Per quanto concerne infine l'attività emendativa, preannuncia l'intenzione del gruppo del M5S di presentare proposte selettive, volte ad individuare, possibilmente in un confronto aperto e costruttivo con la maggioranza ed il Governo, una soluzione

alle diverse questioni strategiche decisive per il futuro del nostro Paese.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ricorda che la recente riforma della legge di contabilità pubblica, approvata nello scorso mese di agosto, ha la finalità precipua di assicurare trasparenza e leggibilità alle scelte fondamentali compiute dal Governo sul terreno della politica economica e finanziaria del nostro Paese. Ciò premesso, confidando nella capacità del relatore Guerra e del presidente Boccia di sapere organizzare nel migliore dei modi l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, si associa tuttavia alle considerazioni svolte dal deputato Cariello in ordine alla necessità che nel corso della discussione parlamentare non vengano riproposte le logiche tipiche del passato, che hanno consentito di introdurre nel testo presentato dal Governo argomenti estranei al contenuto proprio della legge di bilancio. Auspica pertanto che anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio 2017-2019 possa trovare applicazione il rigoroso criterio nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative adottato in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (C. 4110), svolta dalle Commissioni riunite V e VI della Camera.

Passando quindi, sia pure in estrema sintesi, ai contenuti del provvedimento, ritiene che il dibattito dovrà anzitutto concentrarsi in particolare sul tema delle politiche orientate allo sviluppo del Paese, anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici e privati, inteso quale presupposto indispensabile per consolidare i primi sia pur timidi segnali della ripresa economica. In secondo luogo, ritiene opportuno da un lato procedere alla ridefinizione e modernizzazione del rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, dall'altro compiere uno sforzo maggiore nella disciplina dei conti pubblici, con l'obiettivo in particolare di un graduale abbassamento del debito pubblico, giunto oramai

ad un livello insostenibile. In terzo luogo, reputa essenziale intervenire con efficacia sulla questione di un equilibrato sviluppo territoriale del nostro Paese, in modo tale da ridurre lo storico divario tra le regioni del Nord e quelle del Sud. In tale quadro, richiama l'attenzione circa l'opportunità di conoscere per tempo le questioni ed i temi che il Governo e la maggioranza considerano prioritari e sui quali intendono pertanto intervenire nel corso dell'esame parlamentare, al fine di consentire ai gruppi di indirizzare in maniera maggiormente selettiva ed efficace la propria attività emendativa. Infine, nel preannunciare un atteggiamento costruttivo da parte del gruppo FI-PdL, considera tutt'altro che secondaria anche la questione relativa alla tempistica di esame del provvedimento stesso, posto che l'esame in sede referente del citato decreto-legge in materia fiscale

ha di fatto compreso, in prospettiva, il tempo complessivamente disponibile per una approfondita discussione di un provvedimento tanto rilevante per la vita politica ed economica del nostro Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, auspicando che la discussione del disegno di legge di bilancio possa avere luogo in uno spirito di fattiva collaborazione tra i diversi gruppi parlamentari, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	114
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	154

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono state presentate circa 110 proposte emendative (*vedi allegato 1*) alle parti del disegno di legge relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito ricorda che, ai sensi delle previsioni regolamentari in materia e delle

previsioni circa il contenuto proprio del nuovo disegno di legge bilancio, come definito dalla legge n. 196 del 2009, anche le proposte emendative presentate direttamente nelle Commissioni di settore sono sottoposte al vaglio di ammissibilità delle rispettive presidenze, sia sotto il profilo dell'estraneità per materia, sia sotto il profilo del rispetto delle regole di compensatività, per quanto attiene alle proposte emendative onerose.

Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, fa presente che il vaglio di ammissibilità svolto nella presente sede non ha carattere di definitività e che la valutazione puntuale di ammissibilità delle proposte emendative sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di una proposta emendativa pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la V Commissione, anche per le proposte emendative eventualmente approvate dalla Commissione in sede consultiva.

Rammenta comunque che tutti gli emendamenti potranno essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.

Ricorda altresì che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Avverte che l'emendamento Ribaudo 67.19 è stato ritirato dal presentatore.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, nel rilevare come la Commissione svolga oggi un compito piuttosto peculiare, in quanto è chiamata a votare le proposte emendative presentate al disegno di legge di bilancio riferite alle parti di competenza della Commissione stessa, tenendo peraltro conto che le eventuali proposte emendative approvate saranno comunque oggetto di ulteriore esame e votazione da parte della Commissione Bilancio.

In tale contesto propone, dal punto di vista del metodo, di votare in termini riassuntivi le proposte emendative sulle quali lui stesso, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo, esprimeranno parere favorevole, votando quindi, con ulteriore votazione riassuntiva, tutte le restanti proposte emendative.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) concorda con le modalità di esame prospettate dal relatore.

Paolo PETRINI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti Piccone 2.1, Barbanti 2.3, Moretto 2.4, Piccone 2.17 e Piccone 2.18, sull'articolo aggiuntivo Fregolent 4.01, sull'emendamento Petrini 12.2, sugli articoli aggiuntivi Donati 12.01, Lodolini 12.04, Petrini 13.01 e Piccone 17.01, sull'emendamento Pelillo 18.3, sull'articolo aggiuntivo Barbanti 21.01, sugli articoli aggiuntivi Parrini 45.01, Ginato 51.01 e Causi 53.02, sugli emendamenti Piccone 58.1 e Fragomeli 63.1, sugli identici emendamenti Fregolent 67.4 e Piccone 67.5, sugli identici emendamenti Fregolent 67.13

e Piccone 67.14, sull'emendamento Causi 67.17, sull'articolo aggiuntivo Ribaudo 67.01, sugli emendamenti Marco Di Maio 68.1 e 68.2, Fragomeli 74.1, Petrini 74.4, Currò 74.5 e 78.1.

Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, come convenuto unanimemente, la Commissione procederà prima alla votazione riassuntiva su tutte le proposte emendative su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole e, quindi, alla votazione riassuntiva su tutte le restanti proposte emendative.

La Commissione, con votazione riassuntiva, approva gli emendamenti Piccone 2.1, Barbanti 2.3, Moretto 2.4, Piccone 2.17 e Piccone 2.18, l'articolo aggiuntivo Fregolent 4.01, l'emendamento Petrini 12.2, gli articoli aggiuntivi Donati 12.01, Lodolini 12.04, Petrini 13.01 e Piccone 17.01, l'emendamento Pelillo 18.3, l'articolo aggiuntivo Barbanti 21.01, gli articoli aggiuntivi Parrini 45.01, Ginato 51.01 e Causi 53.02, gli emendamenti Piccone 58.1 e Fragomeli 63.1, gli identici emendamenti Fregolent 67.4 e Piccone 67.5, gli identici emendamenti Fregolent 67.13 e Piccone 67.14, l'emendamento Causi 67.17, l'articolo aggiuntivo Ribaudo 67.01, gli emendamenti Marco Di Maio 68.1 e 68.2, Fragomeli 74.1, Petrini 74.4, Currò 74.5 e 78.1.

La Commissione, con votazione riassuntiva, respinge le restanti proposte emendative presentate.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole, con numerose osservazioni, sul disegno di legge (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Petrini relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) all'articolo 15, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all'articolo 16, le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere *a)* e *d)* del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più proprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti

a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.

5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *g)* dell'articolo 15 ed all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.

7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di

violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. 1. Piccone.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 2-*quater*, in fine, la parola: « 40.000 » è sostituita dalla parola: « 60.000 »;

2) il capoverso 2-*quinquies* è soppresso;

3) al capoverso 2-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole: « Per gli interventi di cui al comma 2-*quater* », con le seguenti: « Per gli interventi di riqualificazione energetica, ».

2. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso 2-*sexies*, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-*quater* con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-*quater*;

b) alla lettera c) dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. 3. Barbanti.

(Approvato)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), n. 3, capoverso 2-*sexies* sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

b) alla lettera c), n. 3, capoverso 1-*quinquies* sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

2. 4. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:

Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.

2. 5. Ferrari, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali, con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.

2. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis-1. All'articolo 16-bis, lettera i), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fondo, le seguenti parole: «nonché tutti gli oneri finanziari connessi ad eventuali finanziamenti bancari attivati e relativi alle opere.».

2. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, le parole: Per tali interventi, sono

sostituite dalle seguenti: Per gli interventi di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies,.

2. 8. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, dopo le parole: degli immobili, le seguenti: nonché tutti gli oneri finanziari connessi ad eventuali finanziamenti bancari attivati per realizzare le opere.

2. 9. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Qualora il bene immobile sia riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere apposta specifica annotazione di tale vincolo nei relativi atti catastali, con la seguente dicitura «immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ex decreto legislativo n. 42/2004». Così come alle classificazioni catastali del suddetto bene immobile dovrà essere aggiunto il prefisso «V» (immobile vincolato). Il procedimento di annotazione catastale del vincolo di interesse storico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2. 10. Piccone.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunta la seguente lettera: *f)* per i beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere *a)* e *d)* del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i moltiplicatori, comunque non superiori a 60, che saranno specificatamente determinati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2. 11. Piccone.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.

5-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. 12. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi-

lioni di euro con le seguenti: di 285 milioni di euro.

2. 13. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione ».

2. 14. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « effettuate entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « effettuate entro il 31 dicembre 2019 ».

2. 15. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

2. 16. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole « volontariamente sostenute »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« *1-bis.* Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili ».

6-ter. Alla lettera *i-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: « per un importo non superiore a 210 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 600 euro » e le parole: « , per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, » sono soppresse.

6-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e

impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili ».

6-quinquies. Dopo il comma *5-bis* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

« *5-ter.* L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito ».

6-sexies. Alla tabella A, parte *II-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero *1-bis*) è aggiunto il seguente:

« 2) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da *6-bis* a *6-sexies*, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma *11-bis* della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.

2. 17. Piccone, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo *16-bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:

1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;

3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti 150 milioni.

2. 18. Piccone, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo *8-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972 al comma 1 è aggiunta la lettera: *f*) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6, lettera *d-quater*), da parte dei soggetti produttori mediante centrali a biomasse solide che utilizzano la materia prima soggetta ad IVA come strumento essenziale alla produzione di energia elettrica.

2. 19. Piccone.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è sostituito dal seguente:

« 75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera *c*) del comma 74 ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è ridotto di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027.

2. 20. Piccone.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire gli stanziamenti previsti:

2017: 88.924.319;
2018: 189.337.319;
2019: 174.067.319;

con i seguenti:

2017: 74.724.319;
2018: 151.534.319;
2019: 143.867.319.

2. 21. Piccone.

ART. 3.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 si applicano anche alle società e alle imprese individuali, purché in regime di contabilità ordinaria, che entro il 30 aprile 2018 trasferiscano la propria sede legale in Italia.

6-ter. Ai soggetti di cui al precedente comma 7 che, a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, trasferiscano la propria sede dal Regno Unito in Italia è altresì riconosciuto, a fronte di spese documentate sostenute in diretta connessione con il trasferimento della sede, secondo tipologie e modalità regolate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, una deduzione di costi, da ripartire su cinque esercizi fiscali. Detta deduzione, comunque non superiore al 3 per cento dell'imponibile nell'esercizio 2016/2017, potrà giungere sino al 25 per cento del totale di detti costi.

3. 1. Piccone, Bernardo, Boccadutri.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime fiscale per le locazioni brevi).

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo, effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali *on line* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione. Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1,

è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali *online* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al

comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.

4. 01. Fregolent.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

Le società, i consorzi e gli altri soggetti passivi rivestenti la qualifica di enti commerciali, relativamente ai contributi e ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (ai sensi dell'articolo 11 comma 353 della legge 23 dicembre 2005) e i soggetti eroganti che rivestono la qualifica di imprenditore individuale e le società e associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi relativamente alle erogazioni liberali in denaro (ai sensi dell'articolo 10 comma 1-*quater* del testo unico delle imposte sui redditi – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917), aventi destinatari università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali, usufruiscono del credito di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21

febbraio 2014, n. 9, nell'ambito del limite di spesa ivi previsto.

4. 02. Piccone, Bernardo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali).

All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: « 2 per cento » con le parole: « 1 per cento »;

2) alla lettera *a*) aggiungere dopo i numeri: « 1), 2) » i numeri: « , 3), 7) »;

3) alla lettera *b*) dopo il numero: « 1) » aggiungere anche il numero: « 2) »;

4) alla lettera *b*) sostituire le parole: « 5 per cento » con le parole: « 1 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.

6. 01. Piccone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei

provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 *final* della Commissione europea del 14 agosto 2015.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni a decorrere dal 2020.

6. 03. Piccone.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: « o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare » sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: « 2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. »;

c) alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), dopo la parola: « escluse » sono aggiunte le parole: « quelle di cui alla Tabella A, parte II-*bis*, n. 2), e ».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 292 milioni.

8. 01. Piccone.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, all'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti: nonché, per l'anno 2017 e nei limiti dell'1 per mille per i comuni che non avevano deliberato aumenti delle aliquote IMU e TASI.

10. 1. Fragomeli.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Abrogazione dell'imposta erariale sugli aëromobili privati).

1. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.

10. 01. Arlotti, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del

risparmio e le società di intermediazione mobiliare.

12. 2. Petrini.

(Approvato)

Al comma 1, alle lettere a), b), c) dopo le parole: società di gestione dei fondi comuni d'investimento ovunque ricorrenti inserire le seguenti: e le società di intermediazione mobiliare.

12. 3. Piccone, Bernardo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici).

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.

2. Al fine di assicurare la certezza del diritto e uniformare l'interpretazione della normativa vigente nonché di dirimere le controversie e ridurre il contenzioso in corso, i soggetti obbligati al pagamento, per gli anni dal 2006 al 2016, delle imposte immobiliari sui fabbricati destinati ad attività fieristica possono estinguere il debito provvedendo al pagamento, anche dilazionato nel limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi al saggio legale, di una somma pari al 50 per cento delle imposte accertate.

3. Le modalità di versamento delle somme, i criteri e i termini per la concessione della dilazione di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, sono quantificati in euro 20 milioni a decorrere dal 2017.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

12. 01. Donati, Capozzolo, Morani, Vazio, Marco Di Maio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con i seguenti:

« 4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

b) il comma 9 è sostituito con i seguenti:

« 9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino

ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte. ».

12. 02. Ginato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente;

« 4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole: « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modifi-

cazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

12. 03. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole: « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

12. 04. Lodolini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

« ART. 111-bis. — (Finanza etica). — 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a per-

sone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;

c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni *non profit* o imprese sociali;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10 ».

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui., sono sostituite da le seguenti: nel limite di spesa di 21,4 milioni di euro annui.

12. 05. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

« ART. 111-bis. — (Finanza etica). — 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;

c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni *non profit* o imprese sociali;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10 ».

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui., *sono sostituite dalle seguenti:* nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

12. 06. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il pe-

riodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* ». Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

13. 01. Petrini, Benamati, Pelillo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Morretto, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia, Lattuca, Donati, Cani, Bargerò, Senaldi, Scuvera.

(Approvato)

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-

quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies, ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. L'intermediario di cui al periodo precedente condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale, e dei dati dell'istituto bancario presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione.

8-ter. Il gestore del portale di cui al comma 8-bis comunica, via posta elettronica, all'aderente, e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente e lo invita a richiedere un codice identificativo all'intermediario. L'aderente richiede via mail il codice all'intermediario, che glielo trasmette con la stessa modalità. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca da quest'ultimo indicata includendo il codice fornitogli dall'intermediario. In caso di difformità fra i dati dell'aderente in possesso dell'istituto bancario e quelli comunicati dal gestore del portale, l'istituto bancario non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. ».

14. 1. Fregolent.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Estensione della disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

a) al comma 5-*novies*, le parole: « portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative » sono sostituite dalle seguenti: « portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati »;

alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della Parte II, dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « , PMI non quotate »;

all'articolo 50-*quinquies*:

1) alla rubrica, dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « , PMI non quotate »;

2) al comma 1, dopo le parole: « per le PMI innovative, » sono inserite le seguenti: « per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati »;

3) al comma 2, dopo le parole: « L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali » sono inserite le seguenti: « e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito » e dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le se-

guenti: « , per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da *start-up* innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2. »;

5) al comma 3, dopo le parole: « L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « e 2-*bis* »;

all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: « portali per la raccolta di capitali » sono aggiunte le seguenti: « e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito » e dopo le parole: « *start-up* innovative » sono aggiunte le seguenti: « , dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « *start-up* innovativa » sono inserite le seguenti: « , della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-*ter*, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.

3. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali *on-line* di cui all'articolo 30 del presente decreto ».

4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.

5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali *on-line*, di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali

on-line di cui all'articolo 1, comma 5-*novies* del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali *on line* di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.

10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatigli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo ».

17. 01. Piccone, Bernardo.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 5, le parole: possono destinare somme, fino al, con le seguenti: devono destinare somme, pari al.

18. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Sopprimere i commi da 12 a 25.

18. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: « in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati. » con le seguenti: « in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana »;

b) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: « per almeno cinque anni » aggiungere le seguenti: « , ovvero tre anni nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018, di 285 milioni di euro per l'anno 2019, di 277 milioni di euro per l'anno 2020, di 266 milioni di euro per l'anno 2021 e di 264 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

18. 3. Pelillo.

(Approvato)

ART. 21.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti;

«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni ante-

riori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

3. A decorrere dal 1° luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, *Fund Processing Passport* (FPP), elaborato dal *Fund Processing Standardization Group* costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.

4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

5. Al fine di favorire lo sviluppo del *crowdfunding* e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle *start-up* innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandoli rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.

6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.

21. 01. Barbanti.

(Approvato)

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 1;*
- 2) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b).*

22. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 4, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi, residenti all'estero per almeno cinque anni nel corso degli otto precedenti alla data della richiesta;

22. 2. Pagano.

Al comma 5, capoverso ART. 24-bis, comma 1, dopo le parole: non siano state fisicamente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, inserire le seguenti: anche senza essere iscritti all'Aire, previa dimostrazione documentale delle dichiarazioni dei redditi presentate all'estero.

22. 3. Pagano.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.150 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: -2.500.000;

2018: -2.500.000;

2019: -2.500.000.

22. 4. Arlotti, Impegno, Bargerò, Vico.

ART. 23.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 184-bis, sopprimere le lettere d) ed e).

23. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2017 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 262 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

23. 01. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Esenzione dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 262 milioni di euro.

23. 02. Marco Di Maio.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo dei fondi pensione e la previdenza complementare).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con decreto di cui al precedente comma 1, sono individuate a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

3. Per il sostegno delle misure indicate dai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, adottano inizia-

tive dirette a favorire gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: « Previdenza Italia » istituito in data 21 febbraio 2011, al fine di realizzare un adeguato e stabile rendimento economico – finanziario di quota parte dei fondi di garanzia. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte dei fondi pensione e degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione poste in essere dai fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorzicare le iniziative di investimento dei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, autonomamente, le iniziative medesime.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in favore del Comitato di cui al precedente comma e per i successivi anni 2018 e 2019 è assegnato un contributo di 4 milioni di euro, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29. 01. Piccone, Bernardo.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili

esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, « determina le regole per l'accesso alla dirigenza »; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.

3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

35. 01. Ribaudò.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.

45. 01. Parrini, Causi.

(Approvato)

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Regime IRAP delle cooperative agricole).

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 995 milioni di euro all'anno.

46. 01. Ferrari, Marco Di Maio.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, inserire il seguenti:

ART. 51-bis.

(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

All'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, *2-bis* e *2-ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospen-

dere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.

2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.

2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*) della medesima legge n. 225/1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è

applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

51. 01. Ginato.

(Approvato)

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono istituite, all'interno delle Agenzie fiscali, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare al personale della terza area. In deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo, è definito dal regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali e

delle risorse destinate alle posizioni di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il regolamento definisce le regole per l'accesso a tali posizioni, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito.

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, restano operative le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle posizioni attribuite ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

53. 01. Causi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 ».

53. 02. Causi.

(Approvato)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale me-

dico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

58. 1. Piccone, Bernardo.

(Approvato)

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

(Detraibilità dei prodotti parafarmaceutici dietro prescrizione medica).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « nonché dalle spese sostenute per l'acquisto, dietro ricetta prescrittiva del medico curante di prodotti parafarmaceutici direttamente collegabili alla patologia riscontrata e necessari al benessere fisiologico del paziente ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 293 milioni.

59. 01. Fragomeli.

ART. 61.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4,

comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.

61. 1. Piccone.

ART. 63.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.

Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « Per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.

63. 1. Fragomeli.

(Approvato)

ART. 64.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « Per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

64. 1. Fragomeli.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per l'anno 2017, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'incidenza degli interessi passivi non sia superiore al 5 per cento delle entrate correnti.

64. 2. Fragomeli.

ART. 65.

Dopo il comma 42 inserire il seguente:

All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 42-bis. Al fine di evitare impatti negativi sui saldi finanziari degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore industriale della parte di impianto di proprietà dell'ente locale e della società pa-

trimoniale delle reti, partendo dallo stato di consistenza condiviso con il gestore uscente, se l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendono cedere le loro proprietà, nel rispetto del vincolo di destinazione dei beni strumentali all'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore di degrado fisico di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; ed al netto dei contributi pubblici e privati dei cespiti di località di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le viti utili dei cespiti a cui si riferiscono. Per la valorizzazione viene usato lo stesso prezario utilizzato per la valorizzazione delle proprietà del gestore uscente, applicando le modalità operative specificate nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante *Approvazione del documento Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale* ».

65. 1. Fregolent.

ART. 67.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravii per gli operatori ».

*** 67. 1.** Fregolent.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravii per gli operatori ».

*** 67. 20.** Piccone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione ».

**** 67. 2.** Piccone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione ».

**** 67. 3.** Fregolent.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

*** 67. 4.** Fregolent.

(Approvato)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

*** 67. 5.** Piccone.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 18 è aggiunto il comma 1-ter:

«Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravii per gli operatori ».

**** 67. 6.** Fregolent.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 18 è aggiunto il comma 1-ter:

«Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravii per gli operatori. ».

**** 67. 7.** Piccone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera a), dopo le parole: « Paesi non appartenenti all'Unione europea », sono inserite le seguenti parole: « ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali ».

b) al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera b), dopo le parole: « stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito », sono inserite le seguenti: « , ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali »;

c) al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente lettera:

« c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria »;

d) al comma 2, dopo le parole: « terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge » sono inserite le seguenti: « In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 2016 ».

67. 8. Fregolent.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera a) dopo le parole Paesi non appartenenti all'Unione europea sono inserite le seguenti parole: ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali.

67. 9. Piccone.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera b), dopo le parole: stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito sono inserite le

seguenti: , ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali.

67. 10. Piccone.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4), dopo la lettera b) è inserita la seguente: c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.

67. 11. Piccone.

Al comma 2, dopo le parole: terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. inserire le seguenti: In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 2016.

67. 12. Piccone.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo le parole: « direttamente da un deposito fiscale », sono inserite le seguenti: « ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, », sono inserite le seguenti: « ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995, »;

c) all'articolo 4, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

d) all'articolo 6, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

e) all'articolo 7, comma 3, la parola: « depositario » è sostituita con la parola: « mittente » e la parola: « fiscale » è soppressa.

* **67. 13.** Fregolent.

(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo le parole: « direttamente da un deposito fiscale », sono inserite le seguenti: « ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, », sono inserite le seguenti: « ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995, »;

c) all'articolo 4, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

d) all'articolo 6, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

e) all'articolo 7, comma 3, la parola: « depositario » è sostituita con la parola: « mittente » e la parola: « fiscale » è soppressa.

* **67. 14.** Piccone.

(Approvato)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su

prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1° aprile 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

67. 15. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Sono inclusi nei procedimenti di definizione agevolata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.

7-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falciato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.

67. 16. Causi, Berretta.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso

documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. »;

b) al sesto comma, dopo la lettera *d-quinquies*), è inserita la seguente:

« *d-sexies*) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto. ».

67. 17. Causi, Donati, Ginato.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, dopo le parole: « quelle di prodotti semilavorati » inserire la seguente: « entrambi »;

b) al sesto comma, dopo la lettera *d-quinquies*), è inserita la seguente:

« *d-sexies*) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. ».

67. 18. Causi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,

trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.» sono sostituite dalle seguenti: «Sempreché l'infedeltà dei visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

67. 19. Ribaudò.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:

17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.

17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.

17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.

17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.

67. 01. Ribaudò.

(Approvato)

ART. 68.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del

medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis*, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

68. 1. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. All'articolo 11, comma *4-bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, valutato in 146 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla cre-

scita economica e disposizioni in materia di IRAP).

68. 2. Marco Di Maio, Donati, Moretto, Lodolini.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 11, comma *4-bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 della presente legge le parole 300 milioni sono sostituite con le parole 100 milioni.

68. 3. Piccone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di sca-

denza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

68. 4. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: « aumentata dello 0,90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aumentata dell'1,50 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 7.000.000;
2018: – 7.000.000;
2019: – 7.000.000.

68. 5. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: – 3.000.000;
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000.

68. 6. Ferrari, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

(Web tax).

1. Dopo l'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare, la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

68. 01. Marcon, Paglia, Melilla, Fassina.

ART. 71.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta).

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

71. 1. Donati, Capozzolo, Morani, Vazio, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 71.

(Razionalizzazione e revisione della spesa pubblica).

1. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e

di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

71. 2. Donati, Moretto, Marco Di Maio, Lodolini.

ART. 74.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter-1): euro 200 »;

b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: « II-ter-1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgi-

mento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.

74. 1. Fragomeli.

(Approvato)

Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

36-bis. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.»

36-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 36-bis.

74. 2. Sani, Dallai.

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-bis. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in un'ottica di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP –, il «Fondo di Solidarietà a sostegno del reddito» per

intervenire nei casi di diminuzione reddituale del singolo e/o delle famiglie dovuti ad eventi improvvisi ed inaspettati dettati dalla crisi economica e lavorativa.

36-ter. Il Fondo è costituito come patrimonio separato da CONSAP al quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

36-quater. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori apposti in fattura. I costi connessi alla gestione del Fondo sono a carico del patrimonio del Fondo medesimo.

36-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Fondo. Lo Statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i principi generali di funzionamento del Fondo. In particolare lo Statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 36-quater, avendo riguardo alla fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione e le modalità di nomina e composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.

74. 3. Petrini.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis): I depositi delle Amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali.

74. 4. Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria,

Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Rago-
sta, Ribaudò, Zoggia.

(Approvato)

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: « esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio » inserire le seguenti: « , ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui *con le seguenti:* è incrementato di 190 milioni di euro annui.

74. 5. Currò.

(Approvato)

ART. 76.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. Per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai Centri costituiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1, primo periodo della lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo che il fatto non costituisca reato. Sia l'Amministrazione finanziaria

che i Centri di cui al periodo precedente rinunciano ai relativi giudizi in corso, con salvezza dei giudicati formati, con estinzione dei giudizi.

74. 6. Causi.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

ART. 76-bis.

(Disposizioni in favore degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), aggiungere in fondo, il seguente periodo: « o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente *more uxorio*, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione o che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità; »

b) all'articolo 9 comma 6, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro dodici mesi ».

76. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

ART. 76-bis.

(Disposizioni in favore degli investitori in banche in liquidazione).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « o coloro che li abbiano

ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente *more uxorio*, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità. ».

76. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

ART. 76-bis.

(Proroga del termine di scadenza per la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro dodici mesi ».

76. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 78.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e-bis*), le parole: « 400 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, »;

b) alla lettera *i-quinquies*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le spese, per il medesimo limite di importo

per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.

78. 1. Currò, Prodani.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e-bis*), le parole: « 400 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, »;

b) alla lettera *i-quinquies*) aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché le spese, per il medesimo limite di importo, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.

78. 2. Currò, Prodani.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

ART. 81-bis.

(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono

a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

81. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza;

evidenziato innanzitutto come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, alla luce della quale i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni;

ricordato che la dimensione della manovra, sia con riguardo al suo ammontare sia relativamente alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimen-

to del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective* – MTO) nel 2019;

sottolineato come tale percorso prevedesse, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016, un deficit di bilancio (indebitamento netto) che, rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6 per cento di PIL, si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di PIL nel 2017, poi aumentato nel Documento programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di PIL;

rilevato come tale obiettivo di disavanzo – inferiore al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015 – è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di PIL, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari a un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; le seconde volte al reperimento di risorse per circa 0,7 punti di PIL, basate su riduzioni di spesa e aumenti di gettito derivanti da una maggiore *compliance* fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della *voluntary disclosure*), nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile;

considerato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli

effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un importo quasi pari (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;

evidenziato come le predette maggiori entrate derivino da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende; tale nuovo approccio, avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno, si arricchisce ora dell'acquisizione periodica dei dati delle fatture, volta a consentire un'azione di confronto pre-dichiarativo improntato alla trasparenza;

sottolineato come tali risorse, insieme a quelle derivanti, per il solo anno 2017, dalla *voluntary disclosure* (pari a 1.600 milioni di euro, come stabilito dall'articolo 86 del disegno di legge di bilancio) siano destinate – nella stessa manovra di bilancio – al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra l'altro:

mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico;

mediante l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese;

mediante la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese

relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici;

segnalate, tra le misure fiscali rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:

la modifica della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), che viene estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;

l'estensione al 31 dicembre 2020 del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con incremento al 50 per cento della misura dell'agevolazione e innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario;

l'introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori assoggettate a contabilità semplificata;

l'introduzione della disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi;

l'esenzione da IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

l'estensione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative;

la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione;

l'esenzione fiscale per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (cosiddetti

PIR), con l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI;

evidenziato l'impegno del Governo a stimolare gli investimenti in conto capitale, attraverso l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica;

sottolineata, sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge di bilancio, in materia di detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e prevenzione del rischio sismico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire, ai soggetti beneficiari della detrazione, di optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disciplina fiscale per le locazioni brevi;

c) con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge di bilancio, in materia di esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale esclusione anche alle società di gestione del risparmio e alle società di intermediazione mobiliare;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre le imposte immobiliari a favore degli enti fieristici;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il regime di

deducibilità delle svalutazioni e delle perdite sui crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre agevolazioni per il settore tessile e della moda, sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzato alla realizzazione di campionari;

g) con riferimento all'articolo 18, commi da 11 a 25, del disegno di legge di bilancio, in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre da cinque a tre anni il periodo obbligatorio di investimento ai fini delle agevolazioni fiscali nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'uso della tecnologia;

i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un regime IVA agevolato per i servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la disciplina riguardante la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e regionali a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle agenzie fiscali;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire agli enti locali anche per il 2017 di realizzare operazioni di rinegoziazione dei mutui;

o) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito

l'opportunità di concedere all'amministrazione finanziaria la facoltà di autorizzare depositi fiscali di minori dimensioni per particolari situazioni di tipo logistico, operativo e territoriale;

p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (cosiddetto *reverse charge*) nel settore orafa;

q) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di concedere ai centri di assistenza fiscale la possibilità di presentare una dichiarazione rettificativa in caso di errore nell'apposizione del visto di conformità;

r) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a contrastare l'evasione del bollo auto;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni;

u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'imposta di registro in misura fissa se il trasferimento avviene a favore delle ONLUS che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario;

v) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalle disposizioni sul *bail-in* introdotte dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i depositi delle amministrazioni statali e degli enti territoriali;

z) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la deduzione delle spese relative ai veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale dagli agenti esattori a tutela del credito;

aa) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), la sanzione prevista per i centri di assistenza fiscale in caso di visto infedele, qualora il fatto non costituisca reato;

bb) con riferimento all'articolo 78, comma 2, del disegno di legge di bilancio, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente l'importo della detrazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	158
5-09986 Coscia: Sullo sviluppo di politiche volte a preservare i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO	158
5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi	159
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	161
5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il <i>bonus</i> di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015	159
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	164
5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. « <i>art bonus</i> » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014	160
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	166
AVVERTENZA	160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima, propone di tenere solo una seduta martedì sera, 15 novembre 2016, dopo le votazioni pomeridiane in Assemblea. Sarà incardinata la discussione in sede consultiva

dell'atto del Governo n. 349, inerente allo schema di decreto legislativo sul Comitato italiano paralimpico, su cui riferirà la collega Coccia. A seguire, si terrà l'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che avranno ora luogo le interrogazioni a risposta immediata, anche in diretta sul canale *web* della Camera dei deputati.

5-09986 Coscia: Sullo sviluppo di politiche volte a preservare i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO.

Irene MANZI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde che proprio oggi si è conclusa la settima conferenza dei siti italiani UNESCO, nel corso della quale sono state tracciate le linee guida delle politiche del MIBACT inerenti alla loro promozione, tutela e valorizzazione. Comunica che, presso il Ministero, sarà istituito un Osservatorio sui siti del Patrimonio Mondiale italiani, in affiancamento e a sostegno dell'attività dell'attuale Ufficio UNESCO. L'Osservatorio si occuperà di monitorare, comprendere, valutare e orientare chi oggi ha la responsabilità della gestione di questi siti. Sottolinea che l'Italia, con ben 51 siti Unesco, è attualmente il Paese che ne conta il maggior numero e ciò costituisce non solo motivo di orgoglio ma anche di responsabilità. Esprime la consapevolezza del Governo circa la necessità di un luogo in cui portare avanti una riflessione più ampia sul ruolo di questo patrimonio e sulle misure necessarie per proteggerlo.

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che le ha fornito un aggiornamento puntuale.

5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Questa infatti, pur essendo molto articolata nei contenuti e nella descrizione delle procedure che saranno messe in atto per la salvaguardia del patrimonio culturale danneggiato dai recenti eventi calamitosi, manca di chiarezza in merito alla pianificazione dell'a-

zione del Mibact. In particolare, non vengono specificati tempi, risorse e progetti che guideranno l'azione delle autorità locali, cui sembra restare affidata la responsabilità degli interventi. Nella risposta vengono illustrate le modalità con cui opererà la Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma, ma non vengono dettagliati né i suoi poteri, né gli obiettivi che il Ministero si pone con la costituzione di quest'organo. Tanto meno sembrano essere prese in considerazione le misure attraverso le quali consentire agli abitanti dei luoghi colpiti dal terremoto di restarvi o di conoscere i tempi e i piani del Governo per quelle zone, per garantire di tornarvi a chi è stato costretto ad abbandonarle.

5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il *bonus* di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rinuncia all'illustrazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, deve manifestare la sua perplessità in ordine alla tempistica con cui il Governo ha dato attuazione alla Carta elettronica per i diciottenni. La misura era stata inserita, con notevole sforzo comunicativo, nella legge di stabilità per il 2016. Viceversa, è solo a ridosso del referendum costituzionale che le si dà concreto avvio. Ha ascoltato oggi dettagli che non aiutano i piccoli operatori, che non hanno la dimestichezza dei giovani con le procedure di accreditamento, prodromiche a ottenere i rimborsi. Sicché, carente sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'attuazione del *bonus* appare invece molto puntuale sotto il profilo propagandistico.

5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. «*art bonus*» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Tuttavia, auspica che il Ministero modifichi e migliori il servizio operativo per chi effettua le erogazioni liberali per il sostegno della cultura. Pur rilevando la riduzione di circa 63 milioni di euro nello stanziamento di bilancio per i beni cultu-

rali, si augura che il finanziamento dello Stato resti comunque il canale prioritario di finanziamento della cultura o che, quantomeno, si mantenga in un rapporto equilibrato con le erogazioni da parte di privati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Pannarale ed entro subito nel merito della sua interrogazione, anche sviluppando ulteriormente la puntuale descrizione delle attività emergenziali svolte dal Ministero dei beni culturali a seguito dei terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria esposta dal Sottosegretario Sesa Amici nel corso della seduta di Assemblea del 4 novembre scorso, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01530 dell'On.le Polverini.

Preciso pertanto che il nuovo decreto-legge si è reso necessario per rafforzare le azioni e gli interventi messi in campo dal Governo per fronte alla difficile situazione determinatasi in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, anche tenendo conto dell'aggravamento complessivo del contesto dell'emergenza a seguito delle ulteriori scosse verificatesi, purtroppo, nelle settimane seguenti, in particolare a seguito di quella, particolarmente intensa, verificatasi nella giornata di domenica 30 ottobre. Il nuovo decreto completa e rafforza, quindi, quanto già stabilito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, adottato in seguito al sisma del 24 agosto.

Tra le diverse misure aggiuntive, il nuovo decreto-legge supera, in particolare, ogni eventuale dubbio interpretativo e applicativo circa le procedure che devono essere seguite in caso di interventi indispensabili e urgenti per la salvaguardia del patrimonio culturale, ivi inclusa la messa in sicurezza di beni culturali o paesaggistici danneggiati dai recenti eventi calamitosi.

Al riguardo voglio subito chiarire che non sussiste affatto il pericolo, paventato dall'On.le interrogante, che la decisione circa le eventuali demolizioni di beni culturali colpiti dal sisma, che minaccino ulteriori crolli, sia consegnata *in toto* ai Comuni, con esautoramento delle soprintendenze statali. Così non è: la nuova norma si limita a dire – ciò che invero era già evincibile dal vigente articolo 27 del codice dei beni culturali – che i Comuni (ma anche gli enti titolari di beni culturali) ben possono immediatamente provvedere al puntellamento e all'attrezzaggio delle opere provvisorie urgenti dirette a impedire ulteriori crolli, senza la necessità di aspettare l'autorizzazione ministeriale, dovendo, in tali casi, solo comunicare tempestivamente l'intervento alla soprintendenza (tale modo di procedere, voglio sottolineare, già previsto dal citato articolo 27, in nulla innova a quanto previsto nel nostro ordinamento fin dal 1913: si veda l'articolo 41 del regio decreto n. 363 del 1913 e l'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939). Altra e diversa cosa sono invece gli interventi di demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità di resti di beni culturali che minaccino ulteriori crolli, interventi, questi ultimi, per i quali resta applicabile la misura eccezionale già prevista dall'articolo 28 del citato decreto legge n. 189 del 2016, che richiede comunque il parere del Ministero, ma che ne consente l'acquisizione con modalità particolarmente celeri, per ovvi motivi di urgenza, mediante l'assenso, dato anche a verbale, da parte del funzionario ministeriale incaricato che partecipi al sopralluogo.

Occorre, pertanto, per i beni culturali, attentamente distinguere gli interventi urgenti di messa in sicurezza, che possono e devono essere immediatamente eseguiti dal Comune o dalle altre Autorità che siano intervenute, per i quali occorre la sola comunicazione al Ministero, rispetto agli interventi di rimozione dei resti di beni culturali o paesaggistici, ivi inclusa la demolizione, per i quali resta necessario l'assenso del Ministero, ancorché acquisito con le modalità urgenti sopra descritte.

Più nel dettaglio, in attuazione pertanto di quanto già previsto dal vigente articolo 27 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di messa in sicurezza di beni culturali colpiti dal sisma, indispensabili per evitare l'aggravarsi delle condizioni o il verificarsi di ulteriori danni ai beni culturali medesimi, ben possono essere immediatamente realizzati dalla Protezione civile o dalla apposita struttura commissariale prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dal soggetto titolare del bene e, in caso di beni di appartenenza pubblica, dal Comune e/o da altro ente pubblico titolare del bene (o che lo abbia in consegna). A tal fine, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma solo la mera comunicazione immediata dell'effettuazione dell'intervento di messa in sicurezza d'urgenza.

La norma ribadisce altresì un'ulteriore previsione già contenuta nel citato articolo 27 del Codice, ossia che dopo l'effettuazione dell'intervento d'urgenza e in vista della definitiva sistemazione del bene con successivi lavori di consolidamento e restauro, l'ente titolare del bene provvede « *nel più breve tempo* » possibile – formula già usata nell'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939 – a inviare al Ministero i progetti degli interventi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Si stabilisce inoltre che le disposizioni sopra descritte si applicano non solo per i Comuni e gli altri enti pubblici titolari o consegnatari dei beni, ma anche ai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali danneggiati dal sisma.

Con riguardo agli interventi di demolizione di beni culturali, che si rendessero necessari al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il decreto-legge rinvia alle procedure semplificate/accelerate previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora il sindaco, l'incaricato comunale o il personale dei Vigili del Fuoco o della Protezione civile, in seguito a sopralluogo e valutazione, dichiarino la necessità della demolizione, anche parziale, di un bene culturale danneggiato, al fine della tutela della pubblica incolumità, le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale sono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

Qualora, viceversa, in esito al sopralluogo, emerga la necessità di intervento urgente di messa in sicurezza, senza bisogno di demolizioni anche parziali, esso può e deve essere immediatamente messo in atto, con le modalità che prima ho illustrato.

L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, con sede a Rieti, costituito con il decreto ministeriale del 24 ottobre scorso del Ministro Franceschini, sarà costituito da personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero, nella convinzione assoluta che sono proprio i nostri funzionari a poter svolgere un lavoro di così alta professionalità.

L'Ufficio svolgerà tutte le funzioni attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Per una Amministrazione che ha un'articolazione territoriale già così capillare, l'istituzione di un Ufficio che possiamo definire « di prossimità » non può che assicurare in merito alla attenta vigilanza del Ministero sui lavori.

Si rammenta comunque che la Soprintendenza sarà operante fino al 30 settembre 2021, come disposto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre scorso.

Da quanto esposto dovrebbe emergere chiaramente che la normativa illustrata, volta a far fronte all'emergenza, non solo è puntualmente conforme ai consolidati principi della tutela, ma non comporta in alcun modo una abdicazione delle strutture del Ministero ai compiti storicamente loro affidati.

ALLEGATO 2

5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il *bonus* di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Palmieri mi chiede notizie in merito ad un argomento sul quale lo stesso Ministro Franceschini è intervenuto nel corso del *question time* ordinario svoltosi ieri pomeriggio in Aula Camera.

Rimando pertanto alla risposta del Ministro, formulata in quella sede, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione delle fasi di approvazione del DPCM recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica.

Il DPCM n. 187 del 2016, ha stabilito, all'articolo 3, comma 2, che i dati anagrafici sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), dando così attuazione all'articolo 64 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che prevede che per favorire la diffusione di servizi di rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

Le modalità per l'attribuzione dell'identità digitale sono contenute nel DPCM 24 ottobre 2014, che ha trovato piena applicazione nella nostra iniziativa.

Ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 187/2016 gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, al quale si possono registrare (l'adesione è quindi su base volontaria, eccezion fatta per le strutture museali e i luoghi della cultura del MiBACT, che sono stati inseriti di default nell'elenco) utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, quindi con

la semplice indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia dei beni e dei servizi che l'esercente offre tra quelli oggetto dell'iniziativa, ovvero: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, ai quali sono stati equiparati gli *ebook* (ormai diffusissimi tra i giovani) e gli audiolibri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

Per quegli esercenti che potenzialmente svolgono attività molto affini allo spirito dell'iniziativa di promozione della cultura e dell'avvicinamento ad essa dei giovani diciottenni, ma il cui codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta non è direttamente riconducibile ad essa (si pensi ad esempio alle tantissime cartolerie), il Ministero ha attivato una casella di posta elettronica certificata alla quale i suddetti esercenti possono richiedere comunque l'iscrizione all'elenco, previa breve descrizione dell'attività normalmente svolta, nella quale si devono evidenziare le affinità con gli ambiti previsti dal DPCM.

Il Ministero validerà le richieste di adesione e comunicherà con PEC, contestualmente anche alla SOGEL, l'accettazione o il diniego all'iscrizione all'applicazione 18aap.

Al fine di cominciare a consentire l'iscrizione degli esercenti e nelle more della pubblicazione del DPCM, lo scorso 16 settembre il sito 18app è stato attivato in

versione beta ovvero di consultazione per i ragazzi, ma con possibilità di registrazione per gli esercenti.

L'articolo 4, comma 2, del DPCM 187/2016 prevede che «l'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata (....) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria».

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sin dall'inizio preso contatti con le principali Associazioni di categoria e con l'ANCI affinché pubblicizzassero l'iniziativa presso i propri iscritti.

Lo scorso 21 ottobre la Presidenza del Consiglio ha indirizzato a InfoCamere – Società Consortile d'Informatica delle Camere di Commercio Italiane e al MISE, una nota nella quale rappresentava l'esigenza di individuare un elenco di imprese, previamente identificate tramite codice ATECO, cui inviare, mediante Posta Certificata, l'invito ad avviare la procedura di accreditamento predisposta per il tramite del sito internet <http://www.18app.it>.

Per quanto concerne i giovani, la Presidenza ha provveduto ad attivare i canali di comunicazione più vicini a loro, utilizzando i social network e creando anche una pagina Facebook.

Dai monitoraggi giornalieri che pervengono dalla SOGEI S.p.A – che, come noto, è la società *in house* del MEF, incaricata dell'implementazione del sito – risulta, al momento, che sulle potenziali 197.737 partite IVA attive, da intendersi direttamente riconducibili all'iniziativa, quelle iscritte al sito sono 992 di cui: 983 con modalità di vendita sia fisica che *online*

(sistema misto); 9 (tra cui Amazon) con modalità di vendita solo online. Tra queste l'unica già attiva è Amazon, mentre le restanti 8 stanno ultimando le attività di implementazione dei propri sistemi informatici, per rendersi visibili ai diciottenni.

La scelta della vendita fisica, *online* o mista (con entrambe le modalità) è ovviamente lasciata alla scelta dell'esercente al momento dell'iscrizione.

Le modalità di validazione del buono (o *voucher*) possono essere varie, a seconda della scelta operata:

a) In caso di vendita diretta (esercizio «fisico»), l'applicazione 18app nell'area non autenticata consente all'esercente di validare il singolo buono tramite l'indicazione del codice di riferimento (anche tramite lettura ottica del codice a barre o del QR) e del codice «esercente» assegnato *una-tantum* in fase di registrazione al servizio;

b) In caso di vendita *online*, dal suo sito verrà richiamato un servizio web che gli consentirà di validare il buono.

Per il rimborso, gli esercenti che aderiscono all'iniziativa, emetteranno una o più fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, che saranno liquidate dalla CONSAP S.p.A., direttamente incaricata ai sensi del DPCM 187/2016, sulla base di fondi stanziati *in tranche* dal Ministero.

Spero di aver chiarito i dubbi dell'onorevole Palmieri al quale rammento che il disegno di legge di bilancio 2017 ha previsto il rifinanziamento dell'iniziativa.

ALLEGATO 3

5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. «art bonus» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il cosiddetto *Art bonus*, come correttamente rammentava l'Onorevole Valente, è una forma di mecenatismo culturale previsto dall'articolo 1 del decreto legge 83 del 2014.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Vorrei precisare che l'estensione dell'*art bonus* ad altre tipologie di enti non pubblici dipende dalla necessità di identificare opportune coperture economiche che vanno prioritariamente utilizzate per il patrimonio pubblico. Comunque entità private che hanno un ruolo di affidatari/concessionari di beni pubblici possono ugualmente beneficiare della raccolta erogazioni «*art bonus*» per interventi di manutenzione, protezione, restauro su quel bene pubblico.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento *online*, essa può essere utilizzata dai singoli enti beneficiari attraverso dei link da indicare sulle schede pubblicate nel portale www.artbonus.gov.it in aggiunta o sostituzione all'IBAN per i bonifici.

È però doveroso assicurare che a fronte di questi pagamenti il mecenate possa avere una ricevuta con una causale precisa che identifichi il nesso tra la propria erogazione, il destinatario dei fondi ed il bene oggetto di intervento in caso di accertamenti fiscali. In generale i versamenti *on line* sono per tale ragione più utilizzati per raccolte fondi, anche di piccoli importi, che non prevedono crediti di imposta come per *art bonus*.

Vorrei poi rammentare che è possibile usufruire delle agevolazioni anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, ma a condizione che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento. Dunque, anche le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l'intervento nel territorio di riferimento attraverso l'erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d'intervento dell'arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale dell'*Art bonus* pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocolli d'intesa ad hoc stipulati con gli enti pubblici territoriali. In questo caso l'importo e la destinazione della donazione vengano di fatto previamente identificati nei protocolli d'intesa, cosicché l'erogazione liberale oggetto del beneficio legato all'*Art bonus* è quantificata a monte, come somma già determinata, e dunque assimilabile a tutti gli effetti ad una erogazione in denaro.

Concludo rammentando che il recente DL n. 189 del 17 ottobre 2016, con l'articolo 17, ha esteso il credito di imposta in parola anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione,

protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal Sisma anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose ed al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Di altra natura è l'invito all'utilizzo di figure professionali afferenti al settore in

parola che non sono, allo stato attuale, nel novero di quelle presenti nell'organico del Ministero.

L'intera procedura dell'*art bonus*, proprio in ragione della difficoltà di far seguire l'intera procedura, a regime, dalle figure professionali presenti in organico, è affidata ad Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., che è la società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (che ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario) e che è impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Ministero.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09978 Matarrese: Sul miglioramento della sicurezza della strada statale n. 7, con particolare riguardo al tratto nel comune di Palagiano	168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170
5-09979 Carrescia: Intendimenti del Governo in merito all'accoglimento delle residue richieste di finanziamento del programma « 6.000 Campanili »	168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	172
5-09980 Mannino: Sui rilievi avanzati alla bozza delle nuove norme tecniche per le costruzioni dal Consiglio nazionale dei geologi	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	173

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto DEL BASSO DE CARO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09978 Matarrese: Sul miglioramento della sicurezza della strada statale n. 7, con particolare riguardo al tratto nel comune di Palagiano.

Giovanni MONCHIERO (CI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni MONCHIERO (CI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la chiarissima risposta che sgombra il campo dagli equivoci fin qui intervenuti. Preannuncia che sarà sua cura riferire le informazioni ottenute alle amministrazioni interessate.

5-09979 Carrescia: Intendimenti del Governo in merito all'accoglimento delle residue richieste di finanziamento del programma « 6.000 Campanili ».

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), specificando che le citate eco-

nomie realizzate nell'ambito del programma « 6.000 Campanili » dovrebbero ammontare al 10 per cento circa dello stanziamento totale di 250 milioni di euro, consentendo con ogni probabilità di finanziare gli interventi in coda.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la puntuale risposta del sottosegretario, che dà adito alla speranza che anche i progetti in coda possano ottenere il finanziamento.

5-09980 Mannino: Sui rilievi avanzati alla bozza delle nuove norme tecniche per le costruzioni dal Consiglio nazionale dei geologi.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara perplessa circa le informazioni ottenute, non rilevando dalla risposta quale sia la strategia del Governo per unificare i due distinti momenti diagnostici. Si riserva di conseguenza di attendere l'adozione dell'atto del Governo sulle nuove norme tecniche per le costruzioni – già prevista per lo scorso mese di giugno – per effettuare le proprie valutazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-09978 Matarrese: Sul miglioramento della sicurezza della strada statale n. 7, con particolare riguardo al tratto nel comune di Palagiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla realizzazione di 2 rotatorie nel tratto della SS 7 che attraversa il Comune di Palagiano (TA), ANAS comunica di aver redatto, nel marzo 2014, uno studio di fattibilità per la realizzazione di dette rotatorie in prossimità delle progressive chilometriche 625+800 e 626+250 della SS 7 Via Appia.

Lo studio veniva consegnato sia al Comune di Palagiano, con il quale erano state condivise le scelte progettuali, sia alla Regione Puglia per il relativo finanziamento. Seguivano, quindi, numerosi incontri tra ANAS, Regione Puglia e Comune di Palagiano, finalizzati alla definizione dell'iter procedurale per l'attuazione dell'intervento.

Le opere in argomento ricadono, tuttavia, in un'area classificata « ad alta pericolosità idraulica » (zona a rischio R4) dal vigente Piano di Assetto Idrologico dell'Autorità di Bacino della Puglia, il quale subordina l'esecuzione di interventi nelle suddette aree alla contestuale attuazione di opere di mitigazione e di sistemazione idraulica su vasta scala, non prima di aver ottenuto un preventivo parere vincolante da parte della richiamata Autorità.

Pertanto, il 15 settembre 2014 si svolgeva presso l'Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP., un incontro al quale partecipavano l'Assessore Regionale ai Trasporti, rappresentanti di ANAS, il Comune di Palagiano e un rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia. In tale occasione la Regione Puglia manifestava il proprio impegno a reperire le risorse finanziarie necessarie per l'intervento (pari

a circa 1.122.000,00 euro), mentre il rappresentante dell'Autorità di Bacino evidenziava il vincolo idraulico esistente sulle aree, ribadendo che la realizzazione delle 2 rotatorie non poteva ottenere il parere favorevole dell'Autorità in assenza dell'attuazione di interventi di sistemazione idraulica su una vasta area, urbana ed extraurbana, prossima alla SS 7.

Nel corso della riunione emergeva, altresì, che lo stesso Comune di Palagiano risultava interessato da un progetto di sistemazione idrogeologica per il quale aveva richiesto un finanziamento della Regione Puglia nella programmazione 2014-2020, e la cui attuazione avrebbe consentito l'abbassamento del rischio idraulico dei siti e, quindi, il rilascio del parere favorevole dell'Autorità di Bacino alla realizzazione delle rotatorie previste da ANAS.

In data 4 maggio 2015, presso la Prefettura di Taranto si svolgeva un'ulteriore riunione tra il Vice Prefetto, i rappresentanti di ANAS, del Comune di Palagiano e della Regione Puglia per verificare lo stato di attuazione dell'intervento.

In tale incontro, si prendeva atto della mancata concessione del finanziamento da parte della Regione Puglia, e ANAS esprimeva il proprio impegno a reperire le risorse necessarie per l'attuazione del citato intervento.

E infatti ANAS provvedeva ad inserire l'opera nel contratto di programma ANAS 2016, per un importo complessivo di 920 mila euro.

Ad oggi, tuttavia, per poter procedere ai lavori necessari per la realizzazione delle rotatorie, è indispensabile che il Comune

di Palagiano provveda, preliminarmente, all'attuazione delle opere di sistemazione idraulica, in assenza delle quali non è possibile ottenere il parere favorevole della Autorità di Bacino della Puglia e, quindi, effettuare l'intervento.

Tali informazioni, peraltro, sono già state fornite dal Compartimento ANAS di Bari al Comune di Palagiano con nota del 12 ottobre scorso.

Per quanto concerne, infine, gli interventi programmati in materia di sicu-

rezza sulla SS 7, sempre ANAS segnala che nel Contratto di Programma 2015 – reso efficace dalla registrazione presso la Corte dei conti avvenuta nello scorso mese di giugno – è previsto un intervento di ripristino delle pavimentazioni dal km 627+600 al km 711+600, in tratti saltuari, nonché un profondo risanamento del piano viabile, dal km 681+000 al km 711+600, anch'esso in tratti saltuari, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

ALLEGATO 2

5-09979 Carrescia: Intendimenti del Governo in merito all'accoglimento delle residue richieste di finanziamento del programma « 6.000 Campanili ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, con il Programma 6000 campanili sono stati finanziati 115 interventi con i 100 milioni di euro stanziati con il decreto legge n. 69/2013 (decreto « del fare »), 59 interventi con i 50 milioni di euro stanziati con la Legge di stabilità 2014; e successivamente, grazie all'apporto del decreto legge n. 133/2014 (Sblocca Italia), ulteriori 119 interventi facendo scorrere lo stesso elenco delle circa 4.300 richieste pervenute a partire dal 24 ottobre 2013.

Complessivamente, quindi, a fronte di uno stanziamento di 250 milioni di euro sono stati finanziati 293 interventi i quali, allo stato attuale, sono tutti avviati e sono stati complessivamente erogati circa 177 milioni di euro, pari a più del 70 per cento del finanziamento. Di questi, 64 comuni, pari al 21 per cento, hanno rendicontato la chiusura dell'intervento.

Segnalo che le eventuali economie risultanti dalla chiusura degli interventi andranno a finanziare gli interventi in coda compresi in un unico elenco su scala nazionale.

Per completa informazione, evidenzio che l'ulteriore programma finanziato dal decreto Sblocca Italia, analogo a quello dei 6000 campanili e denominato Nuovi Progetti di Intervento, con uno stanziamento di 100 milioni di euro ha finanziato complessivamente 286 interventi, suddivisi per regione in base alla predeterminata suddivisione delle risorse, a fronte delle oltre 3000 richieste complessivamente pervenute a partire dalla data del 13 maggio 2015.

Ad oggi, dei 100 milioni stanziati sono disponibili le annualità stanziata per il 2015 e 2016 pari 70 milioni; allo stato attuale tutti gli interventi sono avviati e sono stati erogati 26,2 milioni di euro, pari a oltre il 37 per cento delle somme disponibili.

Anche per questo programma, le eventuali economie risultanti dalla chiusura degli interventi andranno a finanziare gli interventi in coda presenti in archivio, per i quali andrà fatta la valutazione di ammissibilità, divisi in elenchi su base regionale.

ALLEGATO 3

5-09980 Mannino: Sui rilievi avanzati alla bozza delle nuove norme tecniche per le costruzioni dal Consiglio nazionale dei geologi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La prevenzione del rischio e della messa in sicurezza del territorio nazionale è un tema da sempre particolarmente sentito e l'azione del Governo è volta ad affrontarlo in maniera concreta e fattiva.

In questi giorni lo schema di decreto recante il «Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni» è oggetto di particolare attenzione da parte degli esperti del settore. Le nuove norme sono tuttora all'esame della Conferenza Unificata per la prescritta intesa.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la cui azione è da sempre finalizzata al miglioramento della qualità della progettazione, dell'esecuzione e del collaudo delle opere, e quindi della sicurezza delle costruzioni, a seguito delle richieste del Consiglio Nazionale dei Geologi e nello spirito di massima collaborazione e trasparenza, ha nominato apposita Commissione formata anche da geologi e geotecnici, per valutare l'eventuale sussistenza di elementi di accoglimento nell'ambito di quanto indicato con la citata nota del 16 ottobre scorso.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli (*Discussione e rinvio*) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

INTERROGAZIONI:

5-07255 De Lorenzis: Ripristino del bacino di carenaggio nel porto di Livorno, anche ai fini della sospensione all'esercizio del terminale *offshore* 175

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 177

5-08592 Turco: Problematiche sul pendolarismo ferroviario sulla linea Torino-Venezia via Milano connesse all'aumento delle tariffe e alla sostituzione da parte di Trenitalia dei treni Freccia Bianca con treni Freccia Rossa 175

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 179

5-09353 Crivellari: Stato dei lavori di ristrutturazione della stazione di Rovigo e abbattimento delle barriere architettoniche ivi presenti 176

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 181

5-09562 Famiglietti: Sullo stato della sicurezza del tratto dell'autostrada A16 (Napoli-Bari) tra i caselli di Tufino e Avellino ovest e sull'opportunità di innalzare gli attuali limiti di velocità 176

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 182

AVVERTENZA 176

RISOLUZIONI

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.10.

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP) evidenzia che la risoluzione in discussione è diretta a tutelare coloro che utilizzano i motocicli nelle strade a pedaggio e, segnatamente, a sollecitare possibili iniziative normative per ridefinire i parametri di classificazione dei medesimi che incidono sulle attuali modalità di calcolo dei pedaggi.

Ricordando che prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 19 dicembre 1990, n. 2691, che ha determinato la generale adozione del sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi, i motocicli rappresentavano una classe a parte, distinta da tutti gli altri autoveicoli, segnala che ora nei parametri per il calcolo del pedaggio autostradale, i motocicli ammessi alla circolazione in autostrada ai sensi dell'articolo 175, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono equiparati agli autoveicoli a quattro ruote con la conseguenza che l'Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa dove il pedaggio per i motocicli è equiparato a quello delle auto e con il risultato che le tariffe a carico delle motociclette possono essere superiori a quelle di automobili della categoria SUV di maggior dimensioni e potenza.

Concludendo, riferisce che il senso della risoluzione è richiedere al Governo di assumere iniziative normative per ridefinire l'attuale sistema di classificazione dei veicoli al fine di rimodularne il parametro, in modo che, in occasione del rinnovo delle concessioni autostradali, si possano individuare sistemi di calcolo dei pedaggi più ragionevoli per i motocicli.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di

*Stato per le infrastrutture e i trasporti
Umberto Del Basso De Caro.*

La seduta comincia alle 13.35.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-07255 De Lorenzis: Ripristino del bacino di carenaggio nel porto di Livorno, anche ai fini della sospensione all'esercizio del terminale offshore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando si dichiara solo parzialmente soddisfatto. Se, da una parte, prende atto che il Ministero ha comunque fornito una risposta contenente informazioni che potranno contribuire al prosieguo della discussione concernente il tema, dall'altra evidenzia la sua insoddisfazione sul merito delle decisioni che i ministeri interrogati hanno comunicato con la presente risposta.

5-08592 Turco: Problematiche sul pendolarismo ferroviario sulla linea Torino-Venezia via Milano connesse all'aumento delle tariffe e alla sostituzione da parte di Trenitalia dei treni Freccia Bianca con treni Freccia Rossa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta dal Governo in quanto gli risulta che il problema sollevato nell'interrogazione è ben sussistente. Rileva che a fronte di un aumentato dei costi degli abbonamenti mensili sulla linea Torino-

Venezia via Milano, fino anche al 40 per cento non risultano essere migliorati i livelli di servizio offerti, sia in termini qualitativi che quantitativi. Ricordando di essere consapevole che il ministero non può intervenire oltre certi limiti su questioni che riguardino la politica commerciale dell'azienda Trenitalia, conclude sottolineando che ritiene suo dovere continuare a tutelare gli utenti ferroviari, in specie se pendolari.

5-09353 Crivellari: Stato dei lavori di ristrutturazione della stazione di Rovigo e abbattimento delle barriere architettoniche ivi presenti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta ricevuta dal Governo in ragione del fatto che in essa sono ricordati precisi termini temporali per i lavori e date assicurazioni sullo stato della sicurezza per gli utenti.

5-09562 Famiglietti: Sullo stato della sicurezza del tratto dell'autostrada A16 (Napoli-Bari) tra i caselli di Tufino e Avellino ovest e sull'opportunità di innalzare gli attuali limiti di velocità.

Anna Maria CARLONI (PD), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauritiva risposta fornita in merito alle ragioni che hanno determinato la fissazione dei limiti di velocità sul tratto autostradale di cui all'interrogazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Pratavia, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

ALLEGATO 1

5-07255 De Lorenzis: Ripristino del bacino di carenaggio nel porto di Livorno, anche ai fini della sospensione all'esercizio del terminale offshore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce il MISE sul terminale di rigassificazione galleggiante FSRU della società OLT Offshore Toscana, questo è stato progettato e realizzato in accordo alle normative e regole di classe sia nazionali che internazionali. Per quanto riguarda le normative di esercizio, il terminale opera nel rispetto di un Sistema Internazionale di gestione della Sicurezza (ISM code) e Security (ISPS code, cap. XI SOLAS), in base a quelle che sono le convenzioni internazionali SOLAS e MARPOL interamente recepite dalla legislazione italiana.

In merito alla tecnologia utilizzata da terminali offshore esistenti o in progettazione in paesi esteri, il MISE evidenzia che la tecnologia *energy bridge* ha ormai lasciato il campo alla più adeguata e sicura tecnologia FSRU (Floating Storage Regassification Unit), la stessa applicata per il terminale OLT.

Per quanto concerne il punto riguardante i bracci di carico, essi sono certificati da RINA (Registro Italiano Navale) e tutte le operazioni dovranno effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, in particolare del decreto MIT 2 agosto 2007. I bracci di carico presenti sul terminale, in particolar modo i relativi sistemi di sicurezza, sono analoghi a quelli utilizzati in numerosi terminali GNL nel mondo e hanno una tecnologia testata da oltre 30 anni.

Viceversa, il sistema di ormeggio è uno *standard* internazionale (*ship to ship*) riconosciuto da tutti gli organismi tecnici di bandiera internazionali, di conseguenza

anche il RINA si è adeguato con una specifica dichiarazione di conformità, riconoscendo il sistema di ormeggio idoneo ad essere connesso all'unità navale, come pure a mantenerla in posizione.

Sulle attività del porto, del turismo e della pesca, il progetto è stato oggetto di valutazione in fase di VIA con espressione di parere positivo da parte degli enti coinvolti.

Nel merito, quindi, di considerare l'ipotesi della sospensione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio del terminale di rigassificazione e di un suo riesame, il MISE ritiene non sussistano i presupposti di accoglimento per le motivazioni anzidette, che invece riaffermano la positività della scelta di infrastrutture strategiche quali i terminali di rigassificazione di GNL previsti anche nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), che accrescono il grado di sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti di gas e consentono di giungere a uno stabile aggancio dei prezzi del gas italiani a quelli europei.

In riferimento al bacino in muratura, per il quale è competente l'Autorità portuale di Livorno, vanno evidenziate le seguenti circostanze.

Nella sintesi non tecnica, presentata da OLT in sede di richiesta di VIA a febbraio 2003, tra i vari aspetti generali di cui la società aveva tenuto conto per individuare il sito ove collocare il terminale, si fa effettivamente riferimento alla *...disponibilità di un bacino di carenaggio di grandi dimensioni...*, ma espressamente ai fini dei *...lavori di installazione della torretta di*

ancoraggio e le eliche direzionali di poppa, e non già ai fini del mantenimento in esercizio.

Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha precisato che nel quadro prescrittivo di cui al decreto 1256 del 15 dicembre 2004 non vi è alcuna prescrizione che impone la disponibilità di un bacino di carenaggio; inoltre, alcuna prescrizione si rinviene nei successivi provvedimenti di esclusione dalla VIA emanati in ragione di alcune modifiche apportate dalla società al progetto originario.

Il rigassificatore OLT è una nave gassiera parzialmente trasformata e ancorata in maniera stabile. Dette informazioni, insieme ad altre, venivano riportate, nel parere della Commissione VIA n. 581 del 6 maggio 2004 e recepite nel citato decreto VIA n. 1256 nel quadro di riferimento progettuale, ma non nella parte dispositiva né in eventuali prescrizioni, né, tantomeno, quale condizione essenziale per il mantenimento dell'impianto.

Si precisa, da ultimo che le vicende del bacino negli anni dal 2003 al 2009 hanno formato oggetto di diverse indagini, sia della Procura della Repubblica che della Procura della Corte dei conti che, a quanto consta, si sono concluse tutte con provvedimento di archiviazione. Dal 2009 il bacino è nella disponibilità dell'Autorità portuale di Livorno che, dopo una serie di valutazioni corroborate anche da uno stu-

dio di settore e analisi di mercato commissionati al RINA, ha deliberato, acquisendo anche il parere MIT del 27 settembre 2012, di bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione della gestione del compendio costituito dal bacino in muratura e da un bacino galleggiante. Purtroppo, mentre era in corso la fase di prequalifica delle manifestazioni di interesse ricevute ai fini della formalizzazione della lettera d'invito, alla fine di agosto del 2015 si è verificato un incidente nel bacino galleggiante cui ha fatto seguito la morte di un lavoratore.

Da allora il bacino galleggiante – peraltro danneggiato a seguito del tragico evento – è sotto sequestro da parte della magistratura che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e, ovviamente, la procedura di gara ha subito un'interruzione. Recentemente, l'AP ha accolto l'istanza della società Azimut-Benetti, concessionaria del bacino galleggiante, di provvedere alla risistemazione del bacino al fine di far proseguire la gara. Pertanto, la stessa AP ha espresso l'intenzione di richiedere il dissequestro al magistrato penale; una volta ottenuto il dissequestro, la gara potrà riprendere e al suo esito il compendio bacini verrà assegnato in concessione al vincitore per la messa in esercizio e l'espletamento delle attività previste nel piano d'impresa che sarà allegato all'offerta.

ALLEGATO 2

5-08592 Turco: Problematiche sul pendolarismo ferroviario sulla linea Torino-Venezia via Milano connesse all'aumento delle tariffe e alla sostituzione da parte di Trenitalia dei treni Freccia Bianca con treni Freccia Rossa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, i servizi ferroviari delle « Frece » (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) sono effettuati in regime di mercato e, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico; la programmazione di tali servizi si basa, pertanto, su valutazioni di carattere commerciale, finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

Per quanto riferisce Trenitalia, sulla linea trasversale padana (Torino-Milano-Venezia) da gennaio 2016 è stato avviato un piano di rimodulazione dei servizi a mercato, che prevede la progressiva sostituzione dei treni Frecciabianca con treni Frecciarossa.

Ciò consente un incremento della qualità dell'offerta, sia sotto l'aspetto del *comfort* di viaggio che sotto quello dei tempi di percorrenza, infatti:

i servizi Frecciarossa sono effettuati con convogli ETR 500;

l'instradamento sulla linea AV tra Torino e Milano consente, già oggi, una riduzione di oltre 40 minuti dei tempi di viaggio e, da dicembre prossimo, con l'apertura all'esercizio della tratta AV tra Treviglio e Brescia, sarà possibile una ulteriore riduzione di 10 minuti.

Il programma di trasformazione verrà completato nella primavera del 2017; attualmente ha già interessato circa il 64 per cento dell'offerta Frecciabianca sulla direttrice padana (28 treni su 44) e comun-

que sino a dicembre prossimo verranno mantenuti i 4 Frecciabianca a più alta valenza pendolare. Ciò anche al fine di consentire, nel frattempo, l'individuazione di eventuali soluzioni alternative a carattere regionale da parte delle regioni interessate, alle quali si è da tempo provveduto a fornire adeguata informazione circa il progetto in atto.

Per poter viaggiare sui treni Frecciarossa è necessario acquistare un abbonamento AV ed effettuare la prenotazione del posto; a tale riguardo, va considerato che:

l'abbonamento ai treni AV di Trenitalia è frutto di un'autonoma e libera iniziativa commerciale dell'Azienda, che ne sostiene interamente l'onere;

l'obbligo di prenotazione del posto si è reso necessario per evitare situazioni di criticità determinate dall'eventuale verificarsi di particolari condizioni di affollamento che – oltre ad andare a decremento della qualità generale del servizio con obiettivi disagi a passeggeri e operatori – sono già state oggetto di segnalazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

In ogni caso, informo che nella nuova offerta del Contratto di servizio Media/Lunga Percorrenza verrà mantenuto l'attuale livello di collegamenti esistenti e potenziata l'offerta con l'inclusione, nel perimetro dei collegamenti sovvenzionati, anche degli attuali servizi a mercato di 2 coppie di IC Roma-Venezia-Trieste in

quanto tali collegamenti svolgono spesso, per buona parte, un servizio di cabotaggio servendo flussi pendolari che li utilizzano per tratte limitate, sostanzialmente paragonabile a quello del trasporto ferroviario locale gestito dalle regioni.

È opportuno anche segnalare che è stato avviato un confronto con le regioni

interessate, nell'ambito del quale, dal punto di vista tecnico, sono state approfondite le possibilità di ottimizzazione degli stessi servizi, in relazione a possibili integrazioni con i servizi a committenza regionale già esistenti e con quelli in autonomia commerciale (Frecciabianca e Frecciargento) svolti da Trenitalia.

ALLEGATO 3

5-09353 Crivellari: Stato dei lavori di ristrutturazione della stazione di Rovigo e abbattimento delle barriere architettoniche ivi presenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Ferrovie dello Stato Italiane, fra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 la stazione di Rovigo è stata oggetto di lavori di riqualificazione eseguiti da Centostazioni, società del Gruppo FS. Si tratta di interventi che hanno riguardato il Fabbricato Viaggiatori, con particolare riferimento all'atrio di stazione, e che sono consistiti nel riordino degli spazi interni, nel rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti, e nella messa a norma degli impianti; sono stati anche completamente ristrutturati i servizi igienici della stazione.

Nell'ottica del miglioramento delle condizioni di accessibilità alla stazione e nell'ambito di una prima fase di interventi, sono stati anche realizzati percorsi tattili in continuità con quelli esterni del piazzale.

Tutti questi lavori sono stati svolti d'intesa con RFI che, in qualità di proprietaria, ha approvato i progetti ed erogato parte dei finanziamenti necessari.

Ora, con i finanziamenti di RFI già stanziati, nel 2017 sarà possibile avviare la seconda fase degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità, in particolare i lavori di innalzamento dei

marciapiedi di stazione all'altezza standard di 55 cm di altezza dal piano delle rotaie e, nell'ambito dell'impegno di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la realizzazione di ascensori su ciascun marciapiede di stazione. Sulle nuove pavimentazioni dei marciapiedi saranno ovviamente posati i percorsi tattili per ipovedenti, in continuità con quanto eseguito nei precedenti lavori di Centostazioni in atrio.

FS prevede che i lavori saranno completati entro febbraio 2018: si tratta infatti di lavori complessi che dovranno essere eseguiti compatibilmente con la circolazione ferroviaria e con tempi di esecuzione condizionati dalla necessità di garantire il contemporaneo esercizio ferroviario.

Naturalmente, con la realizzazione degli ascensori non sarà più necessario attraversare i binari sulle passatoie a raso per accompagnare ai diversi marciapiedi le persone a ridotta mobilità; va tuttavia puntualizzato che tale operazione – da effettuare finché non saranno disponibili gli ascensori – viene oggi svolta in totale sicurezza mediante l'impiego di personale appositamente abilitato e nel rispetto di precise procedure di sicurezza.

ALLEGATO 4

5-09562 Famiglietti: Sullo stato della sicurezza del tratto dell'autostrada A16 (Napoli-Bari) tra i caselli di Tufino e Avellino ovest e sull'opportunità di innalzare gli attuali limiti di velocità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo anche sulla base di quanto comunicato dalla Società concessionaria Autostrade per l'Italia, cui è affidato in gestione il tratto autostradale in argomento ai sensi della Convenzione Unica in data 12 ottobre 2007.

Occorre in primo luogo ricordare che i limiti di velocità sulle strade e autostrade sono puntualmente disciplinati dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. In particolare, l'articolo 142, comma 2, del CdS prevede che, quando risulti opportuno applicare limiti diversi in determinate strade e tratti di strada, gli enti proprietari – nel caso in esame, il concessionario autostradale – possono prevedere, entro i limiti massimi fissati dal medesimo articolo 142 al comma 1, limiti di velocità minimi e massimi diversi. Inoltre, il citato Regolamento prevede sia limitazioni temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali (articolo 41), sia la possibilità per l'ente proprietario o concessionario di stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa per ragioni tecniche o di sicurezza (articolo 372).

Sul tracciato della A16 il limite degli 80 km/h vige in più punti e la limitazione è riconducibile alle caratteristiche geometriche del tracciato, limitazione prescritta sin dall'apertura al traffico dell'autostrada, avvenuta negli anni '60.

Autostrade per l'Italia ha rappresentato che la scelta di installare il Tutor non è derivata unicamente dalla necessità di migliorare le *performance* di sicurezza del tratto Baiano – Avellino ovest, che già presentava tassi di incidentalità media-

mente allineati o migliori della restante rete gestita, ma anche dalla opportunità di introdurre un elemento strutturale di controllo dei comportamenti di guida tale da poter consentire, nell'arco di un congruo periodo di osservazione, una eventuale rivalutazione dei limiti di velocità imposti a suo tempo. A seguito delle segnalazioni formulate dal Compartimento di Polizia Stradale della Regione Campania, recepite nel corso di un incontro tenutosi presso la Prefettura di Avellino il 27 luglio scorso, Autostrade per l'Italia ha commissionato uno studio volto proprio a determinare i possibili riflessi complessivi sulla sicurezza di un misurato innalzamento dei limiti di velocità nel tratto controllato dal Tutor, in relazione agli effetti da questo prodotti sulle dinamiche di guida, oltre che ad individuare eventuali ulteriori interventi di miglioramento di possibile realizzazione.

A sostegno delle iniziative appena descritte, nel seppur breve periodo di osservazione (l'introduzione del Tutor risale al 30 marzo 2016), i risultati degli ultimi 6 mesi (sui quali lascio agli atti una tabella riepilogativa) rispetto al periodo omologo dell'anno precedente hanno riportato un *trend* positivo, secondo quanto comunicato dalla concessionaria Autostrade per l'Italia. Si è rilevata una sensibile diminuzione del totale incidenti, nonché una riduzione degli incidenti con conseguenze per le persone e nessun tamponamento in condizioni di strada asciutta.

Infine, riferisce il Ministero dell'interno che, a seguito del gravissimo incidente stradale avvenuto nel 2012 lungo l'auto-

strada A16 Napoli-Canosa che costò la vita a 40 persone, la Prefettura di Avellino ha chiesto che venissero intensificati i servizi di controllo del rispetto del limite di velocità di 80 km/h.

Lo strumento per implementare tale controllo è stato individuato d'intesa con la Polizia Stradale e con la Società Autostrade per l'Italia, ed è stato quello di sottoporre il traffico al controllo della velocità media in due tratti, dal km 36+050 al km 40 in direzione Napoli-Canosa e dal km 36+050 al km 27+650 nella direzione opposta.

La segnaletica di preavviso all'utenza dell'inizio del tratto soggetto a controllo con il Tutor è stata resa visibile nel corso del mese di gennaio 2016 per consentire ai conducenti di adeguare opportunamente la velocità del veicolo al limite, peraltro già da tempo presente.

Il 25 marzo 2016, dopo informazione al pubblico mediante comunicazione su stampa locale e nazionale, il sistema è stato acceso per lo svolgimento dell'attività di accertamento e, da tale data fino al 30 settembre 2016, sono state accertate complessivamente n. 86648 infrazioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	184
5-09990 Galgano: Estensione al territorio umbro-marchigiano del riconoscimento di area di crisi industriale complessa	184
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	190
5-09991 Ricciatti: Riconoscimento di area di crisi industriale complessa al territorio di Fabriano	185
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	191
5-09992 Benamati: Potenzialità di sviluppo del progetto Divertor Tokamak Test (DTT)	185
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	193
5-09993 Della Valle: Applicazione della direttiva Bolkestein al settore del commercio ambulante	185
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 352 (Esame e rinvio)	186
ALLEGATO 5 (Proposta di parere)	197

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-09990 Galgano: Estensione al territorio umbro-marchigiano del riconoscimento di area di crisi industriale complessa

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia per la risposta esauriente. Sottolinea che il territorio umbro-marchigiano, già penalizzato da una devastante crisi economica, è stato dolorosamente colpito dai recenti eventi sismici. Rileva che dal 2010 vi è una grave crisi occupazionale e apprende con sconcerto che le regioni Umbria e Marche non hanno ad oggi presentato istanza per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa. Si impegna pertanto a sollecitare le istituzioni locali in tal senso, tenendo conto del fatto che la situazione di crisi è stata riconosciuta nell'area del ternano che presenta minori criticità rispetto a quella dell'Appennino marchigiano.

5-09991 Ricciatti: Riconoscimento di area di crisi industriale complessa al territorio di Fabriano.

Generoso MELILLA (SI-SEL), cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Generoso MELILLA (SI-SEL), replicando, ringrazia per la risposta esauriente e per la disponibilità manifestata dal Governo al riconoscimento di area di crisi industriale complessa nei confronti di un territorio che, fino a pochi anni fa, era tra i più dinamici e industrializzati a livello nazionale.

5-09992 Benamati: Potenzialità di sviluppo del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che, nell'attuale situazione del programma di fusione internazionale, sembra possibile per l'Italia ospitare l'esperimento DTT che integra ricerche di fisica e tecnologia che accompagnerà ITER durante la sua fase operativa.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dalla quale si evidenzia tuttavia la necessità di un maggiore raccordo tra il MIUR e il MiSE. Aggiunge che l'Italia partecipa ad altri programmi internazionali di fusione con risorse molto consistenti che porteranno alla realizzazione in altri paesi, quali ad esempio il Giappone, di impianti di ricerca. Nella consapevolezza che in Italia vi sono regioni che ospiterebbero queste infrastrutture, auspica che il suo atto ispettivo possa rappresentare il punto di partenza per una chiara ricognizione sulla materia, in quanto l'Enea non può fare fronte con le sue risorse interne alla quota di 500 milioni di euro previsti per la partecipazione italiana. Ritiene che il progetto rappresenti un'opportunità per il Paese e che debba essere promosso e sostenuto sia dal Parlamento sia dal Governo.

5-09993 Della Valle: Applicazione della direttiva Bolkestein al settore del commercio ambulante.

Marco DA VILLA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel sollecitare una risposta tempestiva agli operatori del settore e alle famiglie coinvolte, sottolinea che ha presentato questa interrogazione per essere informato sull'incontro svoltosi presso il Ministero dello sviluppo economico lo scorso 3 novembre. Ricorda che il proprio gruppo aveva chiesto, per il tramite del presidente Epifani, di partecipare alla riunione almeno nella

veste di uditori. Alla richiesta era stato opposto un rifiuto da parte del Ministero sulla base dell'indirizzo adottato dalla Ministra Federica Guidi di riservare la partecipazione alle riunioni e ai tavoli di crisi esclusivamente alle parti interessate. Ha invece appreso che un collega della Commissione non solo ha assistito alla riunione dello scorso 3 novembre, ma è anche intervenuto nell'interlocuzione. Stigmatizza pertanto l'accaduto ritenendo intollerabile l'atteggiamento discriminatorio adottato nei confronti di diversi gruppi politici. Preannuncia quindi che il proprio gruppo si sente autorizzato per il futuro a partecipare ai tavoli ministeriali.

Il sottosegretario Antonio GENTILE, nel riconoscere lo spiacevole episodio – accaduto, peraltro, in assoluta buona fede – assicura che per il futuro si garantirà un rigoroso rispetto dell'indirizzo assunto dal Ministero all'inizio della legislatura.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che, appena informato dell'accaduto, ha scritto una lettera al Ministro Calenda osservando che qualora si ritenesse utile una presenza parlamentare ai tavoli ministeriali, ne dovesse essere preventivamente informato il Presidente della Commissione al fine di garantire una corretta rappresentanza di tutti i gruppi. Assicura che non appena riceverà risposta dal Ministro ne darà tempestiva informazione a tutti i gruppi.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.40.

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 352.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di parere parlamentare in oggetto.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, La X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul Programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche in materia di politica industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 (Norme in materia di attività produttive (cosiddetta legge Bersani-*bis*)), che autorizza, a partire dal 1999, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi, mediante appositi contratti, di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive.

Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì un documento in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari un programma di massima relativo all'utilizzazione delle risorse stanziare dall'articolo 3 citato, in cui si tracciano le linee d'azione che potranno essere prese in considerazione nel 2015, nonché le risorse che si ipotizza di destinare ad esse.

Per l'anno 2016, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 della legge n. 140 del 1999 è stabilita in 105.994 euro, iscritti nello stato di previsione del MISE e assegnati al centro di costo « Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese » – Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » – Programma 11.5 – « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo » (capi-

tolo 2234). Si ricorda che nel parere espresso lo scorso anno sull'analogo atto n. 199, la Commissione aveva formulato un'osservazione volta a sottoporre alla valutazione del Governo l'opportunità di recuperare le originarie finalità di della legge n. 140 del 1999, anche attraverso un congruo rifinanziamento delle misure previste dall'articolo 3, al fine di sostenere in maniera organica le funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive oggi essenziali per la definizione di una politica industriale e dei suoi relativi programmi. Si prende atto con soddisfazione che nel 2016 il finanziamento di queste attività è quasi raddoppiato essendo aumentato da circa 58.000 a 106.000 euro.

La relazione segnala, con riferimento all'utilizzazione delle risorse in questione, che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza e, con riferimento alla gestione contabile-amministrativa, che si tratta di spese che, per loro caratteristica, assicurano una gestione « per dodicesimi », trattandosi di attività che si articolano con regolarità nel corso dell'esercizio. Per tali motivi, la relazione esclude, anche per la corrente annualità, la necessità della redazione di un cronoprogramma.

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 (in particolare i commi 1 e 2) del decreto-legge n. 78 del 2010, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica » che dispongono tra l'altro la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali, il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione di alcune linee programmatiche del Ministero, enunciate nell'atto di indirizzo del 3 luglio 2015, che individua tra le priorità del triennio 2016/2018 l'esigenza di « porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea » e, più in particolare, di « sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione e digitalizzazione ». La relazione specifica, quindi, che, al fine di dare attuazione alle citate priorità politiche, sono state programmate le seguenti attività.

1. Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze.

L'OCSE ha proposto all'Italia di mettere a punto una Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze, avvalendosi di uno strumento denominato *OECD Skills Strategy*, volto ad aiutare i Paesi a mettere in pratica tali strategie e adottare un approccio che includa tutti gli attori importanti a livello nazionale e locale. Il Ministero dell'economia ha accettato la proposta OCSE e ha chiesto la partecipazione, per i rispettivi profili di competenza, del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico. Nel corso del *workshop* tenutosi nel mese di ottobre del 2015 presso il MEF, volto ad orientare il lavoro di analisi dell'OCSE verso i reali bisogni del Paese, il MiSE ha manifestato la necessità della partecipazione al progetto *Skills Strategy* OCSE per la completa definizione del posizionamento strategico dell'Italia rispetto alla trasformazione della produzione industriale in chiave *Industry 4.0*, al fine di analizzare il sistema delle competenze necessarie per rispondere alle sfide imposte dalla digitalizzazione della manifattura italiana, nonché di individuare una previsione degli scenari di domanda futura da parte delle imprese appartenenti ai settori produttivi maggiormente interessati da *Industry 4.0*. Il costo per la realizzazione dell'*Italian Skills Strategy* è pari a 330.000 euro, di cui l'80 per cento a carico della Commissione europea, mentre la quota rimanente è a carico dello Stato partecipante, per un importo pari a 66.000 euro, diviso in parti uguali tra le cinque amministrazioni coinvolte. Il MiSE ha assunto per l'esercizio finanziario 2016 il relativo impegno, pari, per ciascuna amministrazione, a 13.200 euro.

2. Implementazione dei Regolamenti europei.

In Italia, il processo di implementazione del Regolamento REACH è accompagnato da un accresciuto fabbisogno di

competenze multidisciplinari e specialistiche, altamente qualificate, anche perché l'avvicinarsi della scadenza di registrazione (maggio 2018) per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata/anno (scadenza che riguarda direttamente un grandissimo numero di PMI) richiede specifiche attività di informazione, comunicazione e assistenza. A questo riguardo, la relazione segnala che il MiSE deve fornire il proprio contributo nell'ambito dei processi consultivi avviati dalla Commissione europea nel quadro del *Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)*, al fine di valutare la pertinenza, la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto del quadro regolatorio esistente sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Si rende, altresì, necessaria la formulazione di analisi e proposte d'intervento sulla filiera produttiva, con particolare riferimento alle criticità poste dal quadro normativo europeo sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Allo scopo di sopperire a queste esigenze, si prevede di affidare un incarico individuale di natura occasionale, con contratto di lavoro autonomo, a un esperto di particolare e comprovata specializzazione tecnico-scientifica. Per il conferimento di tale incarico è prevista una spesa massima onnicomprensiva, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, di 44.000 euro, escluse eventuali spese per missioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

3. Piano nazionale Industria 4.0.

La relazione segnala che la trasformazione digitale del settore manifatturiero, definita come la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), rappresenta un'opportunità unica per restituire centralità al settore e per invertire la flessione che ne ha caratterizzato la recente dinamica. Si specifica, in proposito, che le tecnologie digitali rendono possibile l'integrazione verticale e orizzontale dei sistemi, la loro completa integrazione e interoperabilità. Industria 4.0 modifica, infatti, il modo di fare industria attraverso l'introduzione

diffusa di soluzioni avanzate che consentono alle aziende di reinterpretare il proprio ruolo, impattando lungo l'intera catena: dalla progettazione del prodotto ai rapporti di fornitura e sub-fornitura, dai processi produttivi gestiti come spazi *cyberfisici* ai sistemi di logistica e magazzino, fino al contatto digitale con il cliente finale. La relazione si sofferma, quindi, sui molteplici fattori abilitanti (l'accesso alla Rete, la diffusione di tecnologie mobili e di apparati « intelligenti », la conseguente disponibilità di un enorme quantitativo di informazioni, l'economia della condivisione, la dematerializzazione dei processi, le soluzioni in *cloud*), ricordando, altresì, che nello scorso mese di giugno la X Commissione della Camera dei deputati ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su « Industria 4.0 quale modello applicare al tessuto industriale italiano », che ha rappresentato il punto di partenza del Piano Industria 4.0 presentato dal MiSE nel mese di settembre 2016. Il Piano si articola in misure concrete – alcune delle quali trovano attuazione nel disegno di legge di bilancio, all'esame presso le competenti Commissioni parlamentari – che agiscono sui cosiddetti fattori abilitanti, in una logica di neutralità settoriale e tecnologica. Le direttrici chiave del Piano riguardano il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese e la diffusione delle competenze necessarie alla trasformazione. A queste si affiancano le direttrici di accompagnamento relative alle infrastrutture abilitanti e agli strumenti pubblici di supporto. La *governance* del Piano è affidata a una Cabina di regia (costituita da Presidenza del Consiglio dei ministri, sei Ministeri, università ed enti di ricerca, associazioni datoriali e sindacali, Cassa depositi e prestiti) e a gruppi tematici di lavoro, che si articolano sulla base delle quattro direttrici previste dal Piano.

Nell'ambito delle attività di gestione e diffusione del Piano, l'Amministrazione ha valutato la necessità di acquisire servizi specialistici per il supporto al Piano Industria 4.0, prevedendo una spesa massima pari a 39 mila euro. La relazione

specifica che è stata avviata una procedura di affidamento diretto del servizio, previa indagine di mercato, e definisce altresì le attività di supporto, nonché di assistenza tecnica e organizzativa, in cui il servizio sarà articolato. Dunque, le risorse per l'anno 2016 che la relazione evidenzia di utilizzare per il medesimo anno per gli obiettivi ivi indicati sono pari a 96.200 euro, escluse eventuali spese per missioni necessarie per l'espletamento dell'incarico di cui al punto 2.

Al Programma di utilizzo per l'anno 2016 è allegata, ai sensi del richiamato articolo 3 della legge n. 140 del 1999, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2015, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234.

A fronte di uno stanziamento iniziale per il 2015 di 58.677 euro, si dà atto:

della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico-scientifico alle attività di assistenza tecnica, con particolare riferimento al Regolamento europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chi-

miche, che ha comportato un onere di 25.151,1 euro;

della predisposizione di uno studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (ICC), di supporto alle attività del Tavolo istituzionale di settore istituito dal MISE, che ha comportato un onere di 22.000 euro.

Lo stanziamento iniziale pari a 58.677 euro, pertanto, è stato utilizzato per complessivi euro 47.151,1 ed ha registrato un'economia di gestione di 11.525,9 euro.

Nel ritenere esaustiva la relazione presentata dal Ministero, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*) auspicando che, considerata l'importanza di studi e approfondimenti nell'ambito della politica industriale e l'esiguità degli stanziamenti, il prossimo anno le risorse a ciò destinate possano essere completamente impegnate.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO 1

5-09990 Galgano: Estensione al territorio umbro-marchigiano del riconoscimento di area di crisi industriale complessa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, (recante disposizioni integrative correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015 nn. 148, 149, 150 e 151), è entrato in vigore l'8 ottobre 2016.

L'articolo 2 al comma 1, lettera *f.3* ha aggiunto all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 11 il comma 11-*bis*, con il quale, come giustamente riferito dagli onorevoli, è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo di spesa di 216 ml di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi a favore delle imprese operanti in « un'area » di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 185/2016.

In via più generale, rappresento, come dirò successivamente, anche all'Onorevole Ricciatti, il riconoscimento delle aree di crisi industriali complesse deve seguire l'iter normativo previsto dall'articolo 27

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dal decreto ministeriale attuativo 31 gennaio 2013. In particolare, l'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale prevede che sia competenza della Regione, mediante deliberazione della Giunta, presentare al Ministero dello sviluppo economico un'istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa.

A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale.

Ad oggi, la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna istanza di riconoscimento per l'area oggetto dell'interrogazione.

Non mi dilungo sugli aggiornamenti relativi all'accordo di programma per l'attuazione del piano di sviluppo dell'area di crisi Merloni, in quanto sarà oggetto della successiva risposta.

ALLEGATO 2

5-09991 Ricciatti: Riconoscimento di area di crisi industriale complessa al territorio di Fabriano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti denunciano la grave situazione economica sociale e occupazionale del fabrianese, con particolare riguardo alle problematiche occupazionali per i lavoratori ex Merloni, anche a seguito dell'acquisto da parte di JP Industries della Ardo.

Tenuto conto delle gravi difficoltà, chiedono, pertanto, un'estensione dell'ambito di applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 2 comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 185 del 2016 all'area dell'Accordo di Programma A. Merloni.

Faccio presente che il decreto legislativo richiamato limita gli effetti del trattamento straordinario di integrazione salariale di nuova introduzione esclusivamente alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto stesso (8 ottobre 2016).

In via più generale, rappresento che il riconoscimento delle aree di crisi industriali complesse deve seguire l'iter normativo previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dal decreto ministeriale attuativo 31 gennaio 2013. In particolare, l'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale prevede che sia competenza della Regione, mediante deliberazione della Giunta, presentare al Ministero dello sviluppo economico un'istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa.

A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale.

A oggi, il Ministero dello sviluppo economico non ha ricevuto alcuna istanza di riconoscimento per l'area oggetto dell'interrogazione.

Si fa inoltre presente che il MISE, la Regione Marche, la Regione Umbria e Invitalia hanno sottoscritto un Accordo di Programma, la cui validità e operatività è stata prorogata nel 2015 per dare piena attuazione al Programma di intervento nell'area di crisi, impegnando risorse pubbliche pari a 81 milioni di euro (35 nazionali, 46 regionali).

Con circolare ministeriale 22 marzo 2016 è stato emanato l'avviso pubblico per l'area di crisi Merloni che attiva l'intervento ai sensi della legge n. 181/1989, con una dotazione finanziaria complessiva di 26 milioni di euro assegnata in ragione paritetica ai due ambiti regionali dell'area di crisi. È altresì prevista la messa a disposizione di ulteriori 9 milioni di euro (a completamento delle risorse assegnate) disposte dal Comitato di coordinamento dell'accordo di programma per possibile finanziamento di specifici progetti finalizzati anche al rilancio degli *asset* produttivi localizzati nei comuni di Nocera e Fabriano.

La misura, in sintesi, promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni dell'area coinvolta dalla crisi del gruppo Antonio Merloni, finalizzate al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale, anche tramite l'attrazione di nuovi investimenti, nonché alla ricollocazione dei lavoratori della società Antonio Merloni in A.S.

L'avviso per la presentazione delle domande si è chiuso il 30 giugno 2016. Sono

pervenute 23 domande per investimenti complessivi pari a 118,5 milioni di euro, 70,9 milioni di agevolazioni richieste e 559 nuovi posti di lavoro previsti. La graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni è stata pubblicata sul portale del MISE.

L'ente gestore (Invitalia), chiamato a seguire le istruttorie delle agevolazioni di

cui alla legge n. 181/89, sta procedendo all'istruttoria delle domande pervenute, al termine della quale saranno pubblicate le prime delibere di concessione delle agevolazioni.

Il Governo infine dà la propria disponibilità a valutare tutte le ipotesi, anche quella suggerita, al fine di salvaguardare maggiormente i lavoratori della ex Merloni.

ALLEGATO 3

5-09992 Benamati: Potenzialità di sviluppo del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, in titolo con il quale gli Onorevoli Interroganti, preso atto degli studi e delle ricerche condotti in Italia sulla fusione termonucleare controllata e riferendosi, in particolare, al progetto denominato DTT (Divertor Tokamak Test) facility, nel sottolineare che gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) non hanno ancora ricevuto le informazioni necessarie ad esprimere una valutazione tecnica sul progetto in parola, rappresento quanto segue.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR), che ha competenza primaria in materia di fondi per la ricerca, comunica che il Divertor Tokamak Test (DTT) facility è un'iniziativa finalizzata alla progettazione e realizzazione di un impianto di test per esperimenti che, seppur in scala ridotta, saranno in grado di riprodurre la maggior parte degli aspetti e delle criticità del sistema di scarico di calore e di particelle del reattore nucleare a fusione « DEMO » (*Demonstration Fusion Power Reactor*).

Lo scopo principale del progetto, riguardante il reattore DTT, è dimostrare la possibilità di generare energia elettrica tramite la reazione di fusione nucleare. Ciò a differenza del progetto ITER che ha, invece, l'obiettivo, propedeutico a DEMO, di dimostrare la possibilità di ottenere del plasma in grado di sostenere la reazione di fusione nucleare.

In questo contesto, il progetto DTT è stato lanciato con l'obiettivo di studiare soluzioni alternative per l'estrazione e scarico di calore ed energia di DEMO.

A fronte di ciò, tuttavia, DTT non è presente nella lista dei finanziamenti del Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR), redatto dal MIUR e registrato, di recente, dalla Corte dei Conti, per i motivi descritti *ultra*.

Il PNIR, in particolare, introduce elementi sia di metodo e sia di merito relativamente alle modalità di supporto, anche finanziario, alle Infrastrutture di Ricerca.

Il metodo definisce sia strutture di governance, introducendo il Comitato Nazionale d'Indirizzo del PNIR (CNI-PNIR), sia coperture finanziarie, tramite la definizione del Fondo Unico per le Infrastrutture di Ricerca (FUIR).

Detto metodo prevede la possibilità, definendone al contempo la governance, di aggiornamenti dinamici della lista delle infrastrutture di ricerca prioritarie per il Paese e, soprattutto, tramite la gestione condivisa del FUIR, offre l'opportunità ad altre Istituzioni (ad esempio altri Ministeri) di partecipare attivamente alla copertura economica e governance del sistema.

La componente di merito attuale del PNIR, invece, è quella di definire le prime priorità e coperture economiche e rispondere alle condizionalità *ex-ante* per l'utilizzo dei fondi strutturali.

In questo quadro, e a seguito della richiesta di informazioni su DTT, deve considerarsi che questa IR (Infrastruttura di Ricerca) è inclusa nella lista di 97 IR riconosciute come tali tra le oltre 200 manifestazioni di interesse ricevute dal

MIUR, ma non è inserita nel PNIR fra le 56 IR prioritarie per il paese, per una serie di motivazioni:

non fa parte della Roadmap 2016 dell'*European Strategy Forum on Research Infrastructures* – ESFRI (garanzia d'eccellenza scientifica); il documento, infatti, si limita ad accennare brevemente alla possibilità per EUROfusion (Consorzio europeo per lo sviluppo dell'energia da fusione, che gestisce le attività di ricerca sulla fusione europea per conto di Euratom) di prendere in considerazione il caso di un Divertor Tokamak test;

non è programmato si strutturi come ERIC (forma giuridica: European Research Infrastructure Consortium, con i conseguenti vantaggi sia a livello scientifico, di governance che di agevolazioni fiscali);

non ha ricevuto finanziamenti precedenti da parte del MIUR a valere sul FOE (mentre il Ministero, nella sua strategia, ha ritenuto necessario valorizzare gli investimenti già effettuati);

non è stata segnalata da alcuna Regione italiana (in un'ottica di accesso ai fondi ESIF).

Infine, Il PNIR sceglie poi di concentrare i fondi PON, per il rafforzamento

infrastrutturale, su talune IR prioritarie, tra cui, come rilevato, non compare DTT.

Per quanto riguarda, invece, il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), con riferimento alle ricerche in ambito di fusione nucleare, ed in particolare all'interno del programma ITER citato dall'onorevole interrogante, è opportuno ricordare che negli ultimi anni è già stato finanziato il progetto «*Broader Approach*» che consiste nella progettazione e nella costruzione di componenti ad alto contenuto tecnologico, per un importo di 90 milioni di euro, somma per la quale il MiSE ha garantito e completato la parte di finanziamento di propria spettanza per un importo di 50 milioni di euro.

Per ciò che riguarda, pertanto, il progetto DTT (Divertor Tokamak Test Facility), come evidenziato dagli stessi Onorevoli Interroganti ma anche considerando quanto comunicato dal MIUR, anche ENEA, nel pieno svolgimento del suo ruolo di Agenzia per le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile, sarà in grado di utilizzare il proprio contributo ordinario anche a supporto del progetto, previa, però, la necessaria condivisione con il MiSE, che è l'Amministrazione vigilante e una volta, ripeto, che siano state acquisite le informazioni necessarie ad esprimere una compiuta valutazione tecnica del progetto.

ALLEGATO 4

5-09993 Della Valle: Applicazione della direttiva Bolkestein al settore del commercio ambulante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alla *question time* in parola, facendo presente che il Ministero dello sviluppo economico ha già informato recentemente su analogo argomento, anche in questa stessa sede.

In via preliminare, per quanto di competenza si fa presente che le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 123/2006 denominata « Direttiva Servizi », alla scadenza devono essere riassegnate mediante procedure ad evidenza pubblica.

Una specifica disposizione del decreto, in considerazione degli effetti sul settore e delle ricadute sociali (le concessioni avevano durata decennale ed erano tacitamente rinnovate per ulteriori dieci anni ad ogni scadenza ai soggetti titolari), ha previsto che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, fossero stabiliti i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.

L'Intesa è stata siglata il 5 luglio 2012, a seguito di una lunga serie di riunioni di un tavolo di confronto con i rappresentanti degli Enti territoriali (regioni e comuni) e delle Associazioni di categoria del settore.

Con riferimento ai criteri in essa enucleati, va evidenziato come dai medesimi risulti evidente lo sforzo di perseguire, nell'individuazione degli stessi, l'esigenza di coniugare i principi dell'ordinamento europeo con la necessità di modulare le nuove regole sulla base di una tempistica

che consentisse di non determinare conseguenze immediate e dannose sul comparto.

Pertanto, con la finalità di trovare soluzioni in grado di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico in questione, la scelta è stata quella di individuare criteri in grado anche di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio dei medesimi.

In sintesi, l'Intesa contempla espressamente che a regime la durata delle concessioni sia fissata dai Comuni, tra i nove e i dodici anni, prevedendo al rinnovo un'aggiudicazione competitiva senza vantaggi per il prestatore uscente, disponendo, in ogni caso, fra i criteri di aggiudicazione delle gare anche a regime la possibilità di valorizzare (con un punteggio fino a quaranta punti su cento) l'esperienza pregressa nel settore (indicata come anzianità di iscrizione al registro delle imprese nel settore del commercio su aree pubbliche) che può indirettamente avvantaggiare anche i prestatori uscenti (che sicuramente hanno una qualche anzianità a differenza di nuovi eventuali operatori che si affacciano sul mercato, ma non si presenta in diretto contrasto con la direttiva).

La stessa Intesa prevede anche limiti ai posteggi che possono essere concessi in uno stesso mercato alla medesima impresa, proprio per tutelare, oltre che l'interesse dei consumatori ad un effettivo pluralismo concorrenziale, soprattutto le piccole imprese del settore rispetto al rischio di eccessiva espansione nel settore delle società di capitali la cui partecipa-

zione ai bandi secondo le predette norme europee non può essere esclusa in assoluto.

L'intesa, poi, con apposite misure transitorie, ha introdotto una proroga automatica di tutte le concessioni in essere fino a maggio-giugno 2017, a prescindere dalla loro originaria scadenza, giustificata dalla circostanza che il precedente ciclo di rinnovi automatici, almeno fino a quando nel 2010 la direttiva servizi non è stata recepita, aveva determinato un affidamento sulla sostanziale durata indeterminata della concessione ed aveva probabilmente indotto investimenti non solo nella fase iniziale del decennio della concessione, ma anche negli ultimi anni e, quindi, un tempo di recupero degli investimenti di circa 7 anni (dal 2010 al 2017) poteva essere concesso a tutti in coerenza con lo spirito della Direttiva.

Inoltre, è stato previsto che, esclusivamente in sede di prima applicazione, cioè nei primi bandi e quindi di fatto nel 2017, che per il successivo periodo di concessione fra i 9 ed i 12 anni, al fine di consentire la salvaguardia sociale ed occupazionale di un tessuto d'impresе prevalentemente piccole e medie, si possa eccezionalmente riservare il punteggio previsto per l'anzianità sopra descritta (cioè fino a 40 punti su cento) alla spe-

cifica esperienza fatta in quel particolare mercato (e quindi un vantaggio riservato proprio ai prestatori uscenti).

Recentemente, stante l'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni in essere, sono state segnalate al Ministero dello sviluppo economico alcune problematiche attuative, con particolare riguardo alla corretta applicazione dei criteri stabiliti con la citata Intesa, per verificare le quali è stata convocata la riunione alla quale fanno riferimento gli Interroganti in premessa, tenutasi il 3 novembre scorso.

Alla riunione, hanno partecipato i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento delle Politiche Europee, delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nonché rappresentanze delle Associazioni dei commercianti e di alcune Associazioni imprenditoriali locali.

Sulla base del confronto e della conseguente esigenza emersa di verificare la fattibilità di una proroga tecnica delle concessioni delle aree per consentire l'ordinato e utile espletamento dei bandi pubblici per il rilascio e il rinnovo delle concessioni stesse, il Ministero dello sviluppo economico si è impegnato ad approfondire, in tempi rapidi, con le amministrazioni pubbliche coinvolte con regioni e comuni, le problematiche emerse e le soluzioni praticabili.

ALLEGATO 5

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 352.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, esaminato l'atto del Governo recante: « Programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale »;

ricordato che nel parere espresso sul Programma di utilizzo relativo al 2013 (Atto del Governo n. 34/2013) la Commissione aveva sollecitato il Governo a presentare i documenti relativi agli anni successivi entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

sottolineato positivamente che per il 2016 è stato previsto un congruo rifinanziamento delle misure per attività di studi e ricerche per la politica industriale, sia

pure permanendo una drastica riduzione degli stanziamenti a questo scopo destinati;

valutate positivamente le attività programmate nel 2016 e, in particolare, l'acquisizione di servizi specialistici per la gestione e la diffusione del Piano Industria 4.0 che, come ricordato nella relazione, è stato delineato sulla base dei contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su « Industria 4.0 quale modello applicare al tessuto industriale italiano » approvato dalla X Commissione lo scorso 30 giugno,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09863 Chimienti: Costituzione di un tavolo di lavoro con la società Foodora e i rappresentanti dei suoi lavoratori per l'individuazione di forme contrattuali che garantiscano condizioni economiche e lavorative dignitose	198
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	200
5-09884 Ginefra: Iniziative per il ricollocamento lavorativo e per la tutela sociale dei dipendenti amministrativi di aziende di pesca che hanno usufruito dei benefici connessi all'arresto definitivo dei pescherecci	199
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	201
5-09885 Miccoli: Iniziative volte a garantire l'integrale ricollocamento dei lavoratori già occupati dalla società Servirail Srl	199
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMITATO RISTRETTO:	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto	199

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

5-09863 Chimienti: Costituzione di un tavolo di lavoro con la società Foodora e i rappresentanti dei suoi lavoratori per l'individuazione di forme contrattuali che garantiscano condizioni economiche e lavorative dignitose.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario in quanto da essa non risulta alcun passo concreto del Governo per la soluzione del problema dei dipendenti della società Foodora.

Osserva che si tratta di una questione eminentemente italiana, dal momento che risulta che negli altri Paesi in cui opera la multinazionale i dipendenti sono maggiormente tutelati. Stigmatizza il rifiuto di qualsiasi confronto da parte di Foodora, che giustifica il trattamento riservato ai propri lavoratori con l'esiguità dei margini di guadagno per consegna.

A suo avviso, sarebbe necessario l'intervento del Governo a copertura del vuoto normativo di cui Foodora appare approfittare, con la previsione di un equo

compenso e di un adeguato livello di tutela per i dipendenti della società.

5-09884 Ginefra: Iniziative per il ricollocamento lavorativo e per la tutela sociale dei dipendenti amministrativi di aziende di pesca che hanno usufruito dei benefici connessi all'arresto definitivo dei pescherecci.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco MICCOLI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per la sua risposta, prendendo atto tuttavia che essa indica chiaramente l'esistenza di un vuoto normativo, che preclude ai dipendenti amministrativi delle aziende di pesca la possibilità di accedere agli istituti di sostegno connessi all'arresto definitivo dei pescherecci, garantiti alle altre tipologie di dipendenti. Auspica, pertanto, che possa trovarsi una soluzione per i casi analoghi a quello affrontato dall'interrogazione.

5-09885 Miccoli: Iniziative volte a garantire l'integrale ricollocamento dei lavoratori già occupati dalla società Servirail Srl.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che i dati forniti dal Governo confermano la possibilità di risolvere definitivamente la vertenza dei dipendenti dalla società Servirail Srl, iniziata nel dicembre 2011, con la ricollocazione anche degli ultimi quaranta lavora-

tori, in prevalenza calabresi e siciliani, che non sono stati ancora riassorbiti. Fa riferimento, in particolare, al recente accordo siglato dalla società del gruppo Ferrovie dello Stato e dalle organizzazioni sindacali per l'attuazione di interventi di agevolazione all'esodo dei lavoratori con i requisiti per accedere al pensionamento, cui farà seguito l'effettuazione di un nuovo programma di assunzioni, nel quale, a suo giudizio, potranno essere positivamente coinvolti anche i lavoratori della società Servirail Srl ancora da ricollocare. In ogni caso, preannuncia che il suo gruppo continuerà a seguire la vicenda al fine di assicurarne il buon esito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 novembre 2016.

**Tutela dell'occupazione nelle attività di call center.
C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-09863 Chimienti: Costituzione di un tavolo di lavoro con la società Foodora e i rappresentanti dei suoi lavoratori per l'individuazione di forme contrattuali che garantiscano condizioni economiche e lavorative dignitose.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Società Digital Service XXXVI Italy SRL opera, a livello nazionale ed europeo, nel settore dell'*e-commerce*, mediante una piattaforma informatica volta a mettere in contatto i ristoranti con i clienti. Oltre a questo servizio, la Società offre un servizio aggiuntivo consistente nell'attività di consegna dei cibi, attraverso una specifica applicazione denominata *Foodora*.

L'attività di *e-commerce* ovvero l'organizzazione e gestione degli utenti (clienti e ristoranti) è svolta dai dipendenti mentre l'attività di consegna è svolta tramite i cosiddetti *rider*. Questi ultimi provvedono alla consegna dei cibi utilizzando una bicicletta di loro proprietà ed alcuni strumenti di lavoro forniti dalla Società. I *rider* si autocandidano per svolgere il servizio mediante l'invio del *curriculum* e successivamente sono convocati e valutati dalla società. La forma contrattuale utilizzata è quella della collaborazione coordinata e continuativa. Ciascun *rider*, che fornisce la propria disponibilità per una fascia oraria e per una determinata zona della città, svolge l'attività lavorativa dal lunedì alla domenica, con una soglia massima di otto ore settimanali.

A seguito di una protesta avviata dai lavoratori, gli ispettori del lavoro del Ministero hanno immediatamente avviato gli accertamenti di competenza – tutt'ora in corso – dai quali è emerso che il compenso per le prestazioni svolte – in precedenza calcolato in base alle ore di lavoro prestato: 5,60 euro ad ora lordi – è attualmente calcolato a provvigione sulla base del numero di consegne effet-

tuate (4 euro lordi). Ad ogni modo posso assicurare che, nel caso in cui all'esito degli accertamenti emergessero violazioni della normativa in materia, i competenti uffici adotteranno i provvedimenti consequenziali.

A conferma dell'attenzione che il Governo ha in generale nei confronti dei problemi legati all'utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione dei rapporti di lavoro, segnalo che nel corso dell'ultimo Epsco – il Consiglio che riunisce i ministri responsabili dell'occupazione, degli affari sociali, della salute e della politica dei consumatori di tutti gli Stati membri dell'Unione europea – il Ministro Poletti ha sollevato questo tema, evidenziando la necessità di avviare, in ambito europeo, un confronto sul punto, e sollecitando incontri bilaterali con i principali Paesi dell'Unione al fine di esaminare congiuntamente il problema e mettere in campo una strategia comune.

Desidero da ultimo sottolineare che i problemi del lavoro legati all'innovazione devono essere affrontati e risolti governando e gestendo i cambiamenti, senza, tuttavia, perdere di vista l'obiettivo di garantire la tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo e previdenziale che sotto quello della salute e della sicurezza del lavoro. In questa direzione continuerà a muoversi il Governo e, in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nei prossimi giorni incontrerà i lavoratori e la società Digital Service XXXVI Italy.

ALLEGATO 2

5-09884 Ginefra: Iniziative per il ricollocamento lavorativo e per la tutela sociale dei dipendenti amministrativi di aziende di pesca che hanno usufruito dei benefici connessi all'arresto definitivo dei pescherecci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ginefra concernente le iniziative per il ricollocamento lavorativo e per la tutela sociale dei dipendenti amministrativi di aziende di pesca che hanno usufruito dei benefici connessi all'arresto definitivo dei pescherecci.

La questione riguarda, in particolare, un ex dipendente amministrativo di un'azienda di pesca italiana che lamenta la perdita di lavoro subita per l'arresto definitivo di una flotta di pescherecci di Molfetta nonché l'assenza di specifiche compensazioni socio-economiche, previste solo in favore dei proprietari dei pescherecci e dei pescatori dipendenti e non anche a tutela del personale amministrativo, in applicazione dei Regolamenti CE n. 1198/2006 e n. 498/2007 e del decreto del Ministero delle politiche agricole del 28 febbraio 2011.

Nel chiarire che i sussidi economici riferiti al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca non sono gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali né dall'INPS, si precisa che il Regolamento (UE) n. 508 del 14 del 15 maggio 2014 ha abrogato alcuni regolamenti CE tra i quali il regolamento (CE) n. 1198/2006 citato nell'interrogazione. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera *a)* e *b)* del nuovo Regolamento, in caso di arresto definitivo delle attività di pesca, sono previste compensazioni socio-economiche per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori dipendenti e non anche per il

personale amministrativo. L'articolo 34 al comma 2, infatti, stabilisce che « il sostegno (...) è concesso:

a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno ».

Il Ministero delle politiche agricole, interpellato sul tema, ha confermato che la misura denominata « Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca » prevista nell'ambito del Programma europeo 2007-2013 contribuiva al finanziamento dell'arresto mediante demolizione.

Inoltre, il Ministero delle politiche agricole ha riferito che anche nel programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 sono state previste delle compensazioni per i proprietari di pescherecci e per i pescatori dipendenti, ma per gli impiegati amministrativi di aziende con imbarcazioni demolite, non è stata prevista alcuna azione di ricollocamento nel mondo del lavoro, né alcun sostegno economico.

Segnalo, altresì, che della questione è stata interessata anche la Regione Puglia che, in una delibera del 21 luglio 2016, ha

auspicato un intervento che promuova l'inserimento nel nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca di una forma di protezione per i dipendenti amministrativi del settore della pesca, tutela al momento non prevista.

Inoltre, verificata da parte della struttura regionale competente nel settore della pesca la mancanza di forme di protezione *ad hoc* per i dipendenti amministrativi delle aziende di pesca, l'Assessorato Formazione e lavoro della Regione Puglia individua quale strumento di tutela utile alla ricollocazione lavorativa del personale amministrativo in questione, gli interventi di politica attiva previsti dall'Azione di

Sistema « *Welfare to Work* » (F.S.E. 2007-2013) e dall'attuale Programmazione (POR Puglia FESR-FSE 2014-2010) rivolta ai lavoratori espulsi dal mondo del lavoro percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga. Dalle verifiche effettuate dalla Regione, risulta che l'interessato abbia già avuto accesso sia ai citati percorsi formativi, sia al trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2011.

Infine, segnalo che, ove ne ricorrano i requisiti, a favore del dipendente in questione potrebbe essere riconosciuto il diritto alla cosiddetta « Naspi » ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2015.

ALLEGATO 3

5-09885 Miccoli: Iniziative volte a garantire l'integrale ricollocamento dei lavoratori già occupati dalla società Servirail Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Miccoli e altri – inerente alle iniziative volte a garantire l'integrale ricollocamento dei lavoratori già occupati dall'impresa Servirail srl – passo ad illustrare quanto segue.

Il progressivo smantellamento da parte di Trenitalia spa del settore dei treni-notte ha determinato un esubero tra i dipendenti delle imprese (Wasteels International Italia e Servirail srl) che in precedenza avevano fornito alla medesima società i servizi di accompagnamento notte in regime di appalto.

Di questi soggetti, alcuni hanno trovato occupazione presso il consorzio Angel Service nuovo affidatario dei servizi. Per quanto concerne i restanti lavoratori, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha manifestato la propria disponibilità al reimpiego nell'ambito di nuovi appalti diversi da quelli aventi ad oggetto il servizio di accompagnamento nei treni notturni.

Inoltre, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato di aver offerto – nel luglio 2012 – agli ex lavoratori del servizio accompagnamento notte delle Regioni Lazio, Sicilia e Piemonte l'opportunità di essere sottoposti ad una selezione prioritaria e riservata finalizzata all'assunzione presso la società Rete Ferroviaria Italiana nell'ambito del settore manutenzione.

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, infine, ha reso noto di aver concluso transazioni con diversi lavoratori del servizio accompagnamento notte nelle regioni Lazio, Piemonte, Veneto, Sicilia e Calabria.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito formulato dagli interro-

ganti, tengo preliminarmente a precisare che, lo scorso 28 luglio, sono stati sottoscritti due distinti accordi aziendali. Di tali accordi, in particolare:

il primo riguarda il nuovo Regolamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, integra le prestazioni del Fondo inserendo tra queste anche quelle finalizzate al ricambio, generazionale. Tale accordo – in conformità a quanto previsto dal predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 – è attualmente in corso di recepimento con apposito decreto interministeriale.

Occorre peraltro precisare che – sulla base di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali del 24 giugno 2013 – il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha stabilito che il ricambio generazionale debba riguardare esclusivamente alcune figure professionali specialistiche del settore ferroviario (macchinisti, capi treno, manutentori, addetti alle attività di vendita e assistenza a terra) che non sono mai state interessate, fino ad ora, dalle procedure di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo (accompagnamento a pensione);

il secondo riguarda invece l'attuazione delle procedure per l'accesso alle prestazioni straordinarie (accompagnamento a pensione) del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno al

reddito e dell'occupazione per il personale delle, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in favore di un numero massimo di 420 lavoratori non appartenenti alle predette figure professionali.

Parallelamente, il gruppo ferrovie dello Stato Italiane ha condiviso con le organizzazioni sindacali la necessità di integrare l'organico delle società controllate con un programma qualitativo di assunzioni – da perfezionarsi entro il primo semestre 2017 – nei confronti di 360 unità lavorative nell'ambito delle attività di assistenza a bordo treno, della manutenzione delle infrastrutture e dei rotabili e di laureati e diplomati per attività specialistiche di supporto (ingegneri, avvocati, economisti, eccetera).

Con riferimento a tale programma di assunzioni, e a quello che verrà attuato nell'ambito del citato ricambio generazionale, le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane utilizzeranno i canali di ricerca e le procedure selettive normalmente in uso. Pertanto, a tali selezioni potranno partecipare anche i lavoratori del servizio accompagnamento notte ancora in attesa di occupazione, cui fanno riferimento gli interroganti, che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali problematiche.

Da ultimo, corre l'obbligo di informare che, lo scorso 1° settembre, il consorzio Angel Service ha avviato – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 339 unità dislocate sul tutto il territorio nazionale pari all'intero organico attualmente in forza. Tale procedura è connessa alla cessazione totale dell'attività a seguito della scadenza – prevista per il prossimo 30 novembre – del contratto di appalto stipulato con Trenitalia spa.

Informo, al riguardo, che lo scorso 7 novembre – a seguito della conclusione della fase sindacale della procedura con verbale di mancato accordo – il consorzio Angel Service ha avanzato ai competenti uffici del Ministero che rappresento la richiesta di convocazione delle Parti finalizzata all'espletamento della successiva fase amministrativa. Nell'ambito di tale fase, dunque, il Ministero che rappresento svolgerà la sua funzione di mediazione affinché le Parti possano addivenire ad una soluzione condivisa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INTERROGAZIONI:	
5-08744 Oliverio: Iniziative volte a ripristinare le condizioni di salubrità dell'acqua pubblica nella fascia costiera vibonese	205
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	207
5-08245 Rostellato: <i>Audit</i> di sistema sul servizio sanitario della regione Veneto	205
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	210
5-09048 Silvia Giordano e 5-09817 Silvia Giordano: Adozione del decreto per l'accesso al Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico	206
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

5-08744 Oliverio: Iniziative volte a ripristinare le condizioni di salubrità dell'acqua pubblica nella fascia costiera vibonese.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatta della esauritiva risposta, per la quale ringrazia il sottosegretario De Filippo.

5-08245 Rostellato: *Audit* di sistema sul servizio sanitario della regione Veneto.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della elaborata risposta del sottosegretario, esprimendo particolare apprezzamento per l'impegno del Ministero a continuare il confronto con la regione Veneto anche dopo la conclusione dell'*audit* citato nell'atto di sindacato ispettivo.

Richiama, infine, l'attenzione sulle gravi difficoltà organizzative che affliggono il servizio veterinario nella predetta regione, do-

vute prevalentemente a carenze di organico, che rischiano di compromettere un'attività importante al fine di garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.

5-09048 Silvia Giordano e 5-09817 Silvia Giordano:
Adozione del decreto per l'accesso al Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, lamenta innanzitutto l'esiguità delle risorse a disposizione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Fa presente, inoltre, che lo schema di decreto ministeriale previsto dalla norma

approvata nell'ambito della legge di stabilità per il 2016 non è ancora disponibile nonostante siano passati diversi mesi dall'approvazione della legge che ne disponeva l'adozione.

Stigmatizza, altresì, l'atteggiamento del Governo nei confronti dei disturbi dello spettro autistico, osservando come la sostanziale equiparazione della predetta sindrome alle patologie di tipo psicotico – impostazione che, stando a quanto si apprende per le vie brevi, sarebbe seguita nello schema di decreto del presidente del Consiglio di aggiornamento dei LEA, che dovrebbe essere assegnato a breve alla Commissione Affari sociali per il parere – rappresenterebbe un notevole passo indietro per l'efficacia delle politiche assistenziali in materia.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

5-08744 Oliverio: Iniziative volte a ripristinare le condizioni di salubrità dell'acqua pubblica nella fascia costiera vibonese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base degli elementi pervenuti dalla Prefettura – UTG di Vibo Valentia.

Nel territorio comunale di Ricadi, e in misura significativa nella frazione Santa Domenica, è stato segnalato da un gruppo di cittadini come l'acqua pubblica erogata dall'acquedotto comunale risulti « sporca e spesso accompagnata da un odore acre, condizioni queste che la rendono inutilizzabile ». Tale situazione riguarderebbe l'intera rete di distribuzione e pressoché tutti i quartieri della frazione.

A tali fenomeni di torbidità dell'acqua erogata sono conseguite ordinanze sindacali di divieto di utilizzo a fini alimentari, l'ultima delle quali, la n. 07/2016 del 18 marzo 2016, ha riguardato specificamente la frazione Santa Domenica e il borgo di Santa Maria.

In merito alle non conformità rilevate nel mese di marzo 2016 in diversi comuni (Ricadi, Tropea, Nicotera e Joppolo), l'Azienda Sanitaria Provinciale ha provveduto ad investire immediatamente le rispettive amministrazioni comunali proponendo l'emanazione di ordinanze sindacali di restrizione dell'uso dell'acqua condottata.

La vicenda è stata oggetto di una riunione tenutasi nella Prefettura di Vibo Valentia il 27 maggio 2016, cui ha preso parte anche l'ente gestore dell'acquedotto Medma, dalle cui strutture sembrerebbero

originare le anomalie relative alla presenza di manganese e ferro riscontrate nell'acqua erogata.

Sulla vicenda, la SORICAL – Società Risorse Idriche Calabresi – a seguito dell'ordinanza di non potabilità del 18 marzo 2016 per superamento dei limiti del manganese, ha riferito che l'approvvigionamento idropotabile al Comune di Ricadi è assicurato dallo schema acquedottistico Medma, alimentato dalle acque di falda emunte presso il campo pozzi di Località Medma in agro del Comune di Nicotera.

Salvo modeste disponibilità locali che gli stessi comuni utilizzano autonomamente per rifornire piccole frazioni, nell'attuale assetto delle infrastrutture acquedottistiche di tutta tale area, non vi sono concrete possibilità alternative per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni sopraccitati.

Presso le vasche dell'impianto di sollevamento che raccoglie i singoli contributi dei diversi pozzi e poi spinge la risorsa idrica lungo gli assi di adduzione è installato un impianto di dosaggio di biossido di cloro che ha una doppia funzione: I) assicurare la necessaria copertura disinfettante alle acque prima della loro immissione entro il sistema acquedottistico; II) ossidare i metalli, ferro e manganese, che sono normalmente presenti entro le acque della falda utilizzata.

Il grado di mineralizzazione delle acque, con le relative concentrazioni di ferro e manganese, pur significativamente diffe-

rente da pozzo a pozzo e variabile nel corso del tempo, è certamente di origine naturale ed è correlato al chimismo della circolazione idrica sotterranea che raccoglie sostanze minerali rifasiate dalle rocce dei depositi alluvionali che caratterizzano la massima parte della piana di Gioia Tauro entro la quale ricadono gli impianti di cui trattasi.

I minerali di cui sopra, ossidati dall'azione del biossido di cloro, tendono a depositarsi sul fondo delle diverse vasche di calma entro le quali l'acqua passa lungo il suo percorso, oltre ad aderire sulle pareti interne delle condotte, resi sostanzialmente inerti nei riguardi della loro interazione con l'acqua che viene addotta verso i nodi di erogazione.

Può accadere tuttavia che dei fenomeni di turbativa idraulica alle ordinarie condizioni di deflusso (vuotamento di un serbatoio, interruzione del flusso per riparazione di una rottura, introduzione di aria entro le condotte delle reti di distribuzione, manovre più o meno brusche di regolazione o sezionamento di settori delle reti di distribuzione) diano luogo a delle temporanee mobilitazioni di tali sedimenti che possono avere raggiunto le parti terminali delle reti di distribuzione e quindi le utenze finali.

Secondo SORICAL, quindi, a tali fenomeni sono certamente da ascrivere le lamentele sulla qualità non ottimale della risorsa idrica in Ricadi.

Premesso ciò, la SORICAL ha riferito di aver intrapreso le seguenti iniziative.

È stato preso atto dei riscontri analitici rilevati dalla ASP di Vibo Valentia, che salvo modeste differenze legate alla rapida variabilità dei fenomeni, risultano confermati anche dalle analisi che del Servizio Interno Analisi di Laboratorio svolge in attuazione del programma dei controlli interni. Precedenti rapporti di prova del Servizio, relativi a campionamenti effettuati nel periodo febbraio-marzo 2016 su alcuni nodi idrici dello schema acquedottistico (Serbatoio Nicotera Marina e Serbatoio S. Domenica di Ricadi), evidenziavano una piena conformità dell'acqua erogata.

È stata disposta la ritaratura di controllo del dispositivo di dosaggio di biossido di cloro presso l'impianto di sollevamento di Località Medma.

Si è provveduto a nuove operazioni di vuotamento e lavaggio delle vasche e dei serbatoi disposti lungo la filiera funzionale dello schema acquedottistico per rimuovere i sedimenti dei minerali ossidati. Nel prosieguo, SORICAL ha previsto l'aumento della frequenza con cui tali operazioni di conduzione operativa vengono ordinariamente effettuate.

I tecnici delle squadre operative della SORICAL hanno svolto diversi sopralluoghi sia sui serbatoi sia sui principali nodi delle linee di distribuzione allo scopo di effettuare le più adatte regolazioni di portata finalizzate a che non vengano a vuotarsi i serbatoi stessi o comunque a crearsi quelle condizioni critiche prima accennate, nonché di concordare con gli addetti dei comuni le modalità di effettuazione di eventuali manovre, sempre allo scopo di evitare tutte le turbative che possano dare luogo alla mobilitazione dei sedimenti.

Inoltre, SORICAL ha riferito di aver aumentato la frequenza dei campionamenti e delle analisi di laboratorio sui diversi nodi dello schema acquedottistico, già riscontrando nelle settimane trascorse la sostanziale coerenza con quanto parimenti rilevato dalla stessa ASP, una riduzione delle concentrazioni di manganese nei diversi nodi idraulici di controllo. Da ultimo, il 7 aprile 2016 si è proceduto al prelievo di campioni presso tutti i serbatoi afferenti lo schema acquedottistico.

Per quanto concerne interventi di carattere strutturale SORICAL ha riferito di aver conferito un incarico professionale ad un geologo di elevata qualificazione ed esperienza nel settore specifico per pervenire ad un aggiornamento della caratterizzazione idrogeochimica dell'acquifero sfruttabile presso il sito di Medroa e sotto tale guida e coordinamento operativo realizzare entro la prossima stagione estiva almeno due nuovi pozzi dai quali si spera di potere emungere acqua già in origine di migliore qualità e che quindi renda necessari minori dosaggi di agente ossidante.

Infine, sono state avviate le attività necessarie alla realizzazione presso il medesimo sito di un nuovo impianto di filtrazione che, adeguatamente connesso con impianto di ossidazione, eliminerà il problema della sedimentazione dei minerali

ossidati e quindi dei correlati fenomeni sopra descritti.

SORICAL ha rappresentato di puntare al completamento e alla messa in esercizio tale linea di filtrazione entro la fine del corrente anno.

ALLEGATO 2

5-08245 Rostellato: Audit di sistema sul servizio sanitario della regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, occorre preliminarmente ricordare che il Reg. 882/2004 prevede che le autorità competenti in sicurezza alimentare e sanità veterinaria ricevano audit per verificare il loro funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi sanitari. Le medesime hanno l'obbligo, ai sensi del citato Regolamento, di adottare misure appropriate a seguito degli audit ricevuti. Il Ministero della Salute ha organizzato tale attività, e svolge « audit sui Sistemi sanitari regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità veterinaria ». Ulteriori approfondimenti in merito possono essere reperiti sul sito *web* del Ministero.

L'audit di sistema effettuato dal Ministero della salute, svolto il 12-13 novembre 2015 in Regione Veneto, era finalizzato esclusivamente all'ambito della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, ed era rivolto, tra l'altro, ad effettuare un *follow-up* sulle criticità riscontrate nel corso del precedente audit di sistema, svoltosi a dicembre 2010.

Di conseguenza il rapporto di audit del 2015 è da leggersi in stretta connessione con il rapporto del precedente audit di sistema, nel quale sono chiaramente evidenziati anche i rilevanti punti di forza del SSR veneto in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVeSA). Entrambi i citati rapporti di audit sono pubblicati sul sito *web* del Ministero della salute.

A seguito della trasmissione del rapporto preliminare di audit in data 24 novembre 2015 (contenente le relative

quattro Raccomandazioni), la Regione ha prodotto una risposta, in data 29 gennaio 2016 ed il rapporto finale dell'audit è stato conseguentemente trasmesso alla medesima regione il 18 febbraio 2016, valutando complessivamente insoddisfacenti le risposte ricevute, ed invitando nuovamente la Regione a fornire assicurazioni circa la presa in carico delle criticità sopra esposte. In tale occasione è stato anche rappresentato alla Regione che ove intendesse proseguire nel mancato approfondimento nel merito delle questioni relative alle Raccomandazioni n. 2 e n. 4, si sarebbe potuta configurare una grave inadempienza e prefigurare un danno erariale per i costi di una probabile soccombenza della pubblica amministrazione nel caso di eventuali ricorsi in sede giudiziaria, a causa di una mancata ottemperanza alle disposizioni nazionali citate.

In particolare, la Regione, con nota del 29 gennaio 2016 comunicò di non condividere le osservazioni in materia di personale e di organizzazione dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, e con la successiva del 18 marzo ha ribadito la sua posizione ritenendo che con il comma 4 quater dell'articolo 7-*quater* «...è riconosciuta la facoltà; per la Regione di individuare dette strutture quali "complesse" ». Tale interpretazione ad avviso del Ministero pare non corretta, tenuto conto che la previsione normativa dispone, che le articolazioni organizzative dell'area di sicurezza alimentare e sanità veterinaria «sono possibilmente individuate quali strutture complesse» « , fermo

restando ...il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici » (Articolo 1, comma 582 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Le suddette specificazioni sono state introdotte per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a seguito dell'approvazione della legge n. 190/2014 (che ha rinnovato il citato articolo 7-*quater*), ma vanno intese alla luce del contesto complessivo del citato articolo 7-*quater*. Infatti tale articolo prevede anche che dette strutture siano dotate obbligatoriamente di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale (comma 4 introdotto con legge n. 189/2012).

È appena il caso di rammentare, al riguardo, l'impegno assunto dalle Regioni con il Patto per la salute 2014-2016, che all'articolo 19 comma 3 recita: « A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che Aziende Sanitarie Locali, per quel che concerne la sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, rispettino l'articolazione organizzativa prevista dai commi 2 e 4 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ».

Di conseguenza poiché tali strutture organizzative sono essenziali per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza nonché, in particolare, per l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (comma 4-*bis* e 4-*ter* introdotti con la succitata legge n. 190/2014), esse possono soddisfare con pienezza tali compiti solo con il pieno rispetto dei requisiti previsti dal legislatore ivi inclusa l'autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale. Appare ovvio quindi che, sulla base degli impegni assunti dalle Regioni con il Patto per la Salute, per

l'attuazione dello « Standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN » approvato dal Comitato LEA, occorre tenere adeguatamente conto delle citate prescrizioni normative e della loro *ratio*.

La Regione, con successiva nota del 2 maggio 2016, ha nuovamente ribadito la propria posizione di contrarietà alle osservazioni ministeriali in materia di personale e di organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. In risposta a detta posizione, il Ministero della salute ha fatto osservare che l'istituzione della « area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare », coordinata da uno dei responsabili di struttura complessa (come previsto dell'allegato C della DGR 2271/2013) rischia di limitare, in assenza di misure adeguate, da prevedersi con indirizzi regionali, la possibilità di assicurare un concorso diretto, da parte di tutti e quattro i Servizi della suddetta « Area », alla formazione delle politiche dipartimentali e aziendali di ciascuna ULSS, nei consessi in cui i responsabili di struttura complessa concorrono direttamente alla formazione di tali politiche.

A fronte di tale ultima osservazione, riferita alla raccomandazione 4 del rapporto di audit, la Regione, in data 27 giugno 2016, ha assicurato che l'istituzione della « area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare » non limita per nulla l'autonomia e le prerogative di tutti i dirigenti preposti ai servizi veterinari (siano essi strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale). La DGR 2271/2013, infatti, assimila tale area ad un dipartimento funzionale, il cui titolare, pertanto, non può incidere sulla piena autonomia professionale ed organizzativa dei dirigenti preposti ai servizi afferenti alla stessa Area.

In particolare la Regione ha precisato che i dirigenti preposti alle strutture semplici a valenza dipartimentale godono di tutti gli ambiti di autonomia riconosciuti ai Direttori di struttura complessa e devono garantire i servizi secondo le previsioni dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, assumendone le correlate responsabi-

lità, ivi comprese quelle connesse alla formazione delle politiche dipartimentali ed aziendali, attraverso gli strumenti gestionali indicati dal ministero (obiettivi strategici pluriennali, sistema di *budgeting*, definizione di obiettivi annuali, partecipazione al Comitato di Dipartimento).

Il Ministero della salute, in data 2 agosto 2016, facendo salvo quanto precedentemente espresso, in merito ai criteri sui quali è basata la Raccomandazione n. 4 contenuta nel rapporto dell'audit di sistema, ha preso atto di quanto comunicato dalla Regione.

ALLEGATO 3

5-09048 Silvia Giordano e 5-09817 Silvia Giordano: Adozione del decreto per l'accesso al Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle interrogazioni in esame, mi preme precisare che lo schema di decreto del Ministro della salute, redatto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato trasmesso, in data 28 settembre 2016, alla Conferenza Unificata per l'espressione dell'intesa prevista dalla legge; in quella sede le Regioni hanno chiesto di apportare alcune modifiche al testo del decreto e alcune precisazioni al testo dell'intesa, alle quali si sta provvedendo. Auspico che in tempi celeri si possa addivenire alla definitiva approvazione.

Per quanto riguarda il quesito posto relativo alla destinazione del fondo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) stanziava la somma di 5 milioni di euro «al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134». La legge in questione stabilisce che:

l'istituto superiore di sanità ha il compito di aggiornare le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

il Ministero della salute provvede all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare rife-

rimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui al citato Accordo della Conferenza unificata del 22 novembre 2012;

il Ministero della salute ha il compito di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

L'impianto del decreto e la scelta di destinare la somma stanziata alla realizzazione dei suddetti obiettivi risulta, pertanto, assolutamente coerente con la previsione normativa, anche considerando che, in assenza di uno stanziamento, le previsioni di legge sarebbero state disattese; occorre ricordare, inoltre, che il Ministero della salute ha inserito la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico nello schema di decreto di aggiornamento dei Lea, cosicché gli oneri per il funzionamento dei servizi destinati a tali attività, di importo sicuramente superiore a 5 milioni di euro, sono stati ricompresi nell'ambito degli 800 milioni di euro destinati all'aggiornamento dei Lea e graveranno sul finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, ricordo che lo schema di decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – che nei prossimi giorni sarà direttamente valutato da questa Commissione – garantisce piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134 «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di

assistenza alle famiglie», nel descrivere nel dettaglio le prestazioni che il Ssn assicura ai « minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo », e, dunque, anche ai minori affetti da autismo; prevede nello specifico l'assistenza sociosanitaria in ambito territoriale/distrettuale (articolo 25) e l'assistenza residenziale e semiresidenziale (articolo 32), individuando puntualmente

gli ambiti di attività nei quali devono essere garantite le necessarie e appropriate prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, nonché i trattamenti terapeutico-riabilitativi ritenute necessarie e appropriate, ricorrendo all'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Contrasto al <i>cyberbullismo</i> . S. 1261-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	215
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	235
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis. (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	217
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	236
AVVERTENZA	234

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.

Contrasto al *cyberbullismo*.

S. 1261-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul disegno di legge S.1261-B, recante « Disposizioni per la prevenzione e il contrasto

dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato e in seconda lettura presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 20 settembre 2016, ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge in un testo che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il provvedimento si compone di otto articoli concernenti: le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni (articolo 1); la disciplina dell'istanza a tutela delle persone offese, da rivolgersi al titolare del trattamento o al gestore del sito *Internet* o del social media (articolo 2); l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* (articolo 3); la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* nelle scuole (articolo 4); l'obbligo di informativa alle

famiglie da parte del dirigente scolastico e la previsione di sanzioni in ambito scolastico e di progetti di sostegno e di recupero (articolo 5); il rifinanziamento del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 6); la disciplina della procedura di ammonimento (articolo 7); modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori (articolo 8).

Richiamando per il resto la relazione già svolta il 3 agosto 2016, rileva che, tra le modificazioni apportate successivamente dalla Camera dei deputati:

all'articolo 1, comma 2 – nel definire il termine « bullismo »- nell'elenco delle ragioni per le quali viene posta in essere la condotta – lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico o altre condizioni personali e sociali della vittima – è stata introdotta anche la « disabilità »;

all'articolo 2, comma 1, la facoltà di presentare istanza a propria tutela al titolare del trattamento ovvero al gestore del sito *Internet* o del *social media* è stata conferita a qualunque minore di età abbia subito un atto di *cyberbullismo*, oltre che al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo; si ricorda che, nel testo proposto dalle Commissioni, tale facoltà era concessa soltanto al minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore. Allo stesso comma 1 è stato previsto, inoltre, che le condotte di *cyberbullismo* debbano essere identificate espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*). Tra i soggetti ai quali l'istanza può essere inoltrata è stato introdotto il titolare del trattamento, mentre è stato escluso il Garante per la protezione dei dati personali, al quale – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2 – l'interessato può rivolgersi soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto cui è stata rivolta la prima istanza non abbia provveduto entro quarantotto ore, o comunque nel

caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*;

all'articolo 2, è stato, inoltre, introdotto uno specifico comma (comma 3) volto a conferire al soggetto responsabile della condotta di *cyberbullismo* la possibilità di inoltrare l'istanza a tutela della persona offesa con finalità riparative;

all'articolo 3, comma 1, è stato previsto che al tavolo tecnico da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* partecipino anche rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, rappresentanti di organizzazioni degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche;

all'articolo 3, sono stati aggiunti due commi (commi 7 e 8) volti ad assicurare copertura finanziaria alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, di cui al comma 5 dello stesso articolo 3, per un ammontare di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017;

all'articolo 4, comma 2, è stato disposto che i contenuti enumerati dallo stesso comma 2 come elementi da includere nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiscano contenuti obbligatori delle Linee esclusivamente « in via sperimentale, per il triennio 2016-2018 »;

all'articolo 4, comma 4, è stato previsto che i bandi indetti dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità siano pubblicati nel sito

internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Rileva altresì che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.

Propone infine di esprimere sul provvedimento un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Pamela Giacomina Adriana ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) della Camera, il parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge del Governo 4127-bis, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ».

Ricorda che con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di

stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

La seconda sezione peraltro, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Passando all'esame delle disposizioni del provvedimento, avverte che si soffermerà su quelle di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1 fissa per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

Gli articoli da 2 a 12 recano misure di carattere fiscale.

In particolare, l'articolo 10 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, sospensione disposta dalla legge di stabilità 2016. Conferma inoltre, per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

Gli articoli da 13 a 22 recano misure per gli investimenti.

In particolare, l'articolo 21 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* infrastrutture; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo e dissesto idrogeologico; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle

esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca centrale europea, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Gli articoli da 23 a 35 recano interventi nella materia del lavoro e della previdenza.

Gli articoli da 36 a 46 introducono misure in materia di scuola, università e ricerca.

In particolare, l'articolo 37 incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Con una disposizione qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Dispone infine che le risorse destinate alla conces-

sione delle borse di studio sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio e che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il predetto decreto ministeriale di determinazione dei fabbisogni finanziari regionali è adottato nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012; tale comma 7 dispone che l'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari; l'intervento doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 68/2012, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

L'articolo 46 prevede una forma di esonero contributivo per il sostegno dell'agricoltura.

Gli articoli da 47 a 50 introducono misure per la famiglia e per le pari opportunità.

In particolare, l'articolo 48 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L'articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016.

L'articolo 51 reca misure per l'emergenza sismica. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata, e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Il comma 2 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione, ulteriori risorse, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia.

Gli articoli 52-57 recano misure per assicurare le cosiddette « politiche invariate ».

In particolare, l'articolo 52 dispone in ordine al finanziamento del Fondo per il pubblico impiego.

Gli articoli 58 e 59 recano misure a sostegno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 58, commi 1-3, definisce l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). L'intervento legislativo viene attuato modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012. In particolare:

viene modificato il comma 15 dell'articolo 12 evidenziando l'opportunità, per le Regioni e le Province autonome, di utilizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'uso del Sistema Tessera Sanitaria;

ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi piani, l'AgID diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le Regioni e le Province autonome, della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE;

per le Regioni e le Province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15 deve essere garantita l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento;

viene modificato il comma 15-*quater* dell'articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell'economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal Regolamento FSE (D.P.C.M. 178/2015) e condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità a livello nazionale dei dati regionali. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà affiancare AgID e il Ministero della salute nel monitoraggio dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE.

Il comma 15-*quater* dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA – con previsione introdotta dalla norma in

esame – congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;

è introdotto l'istituto del commissariamento per le Regioni inadempienti. Più in particolare, qualora una Regione, sulla base della valutazione del Comitato LEA e del tavolo degli adempimenti, non abbia adempiuto nei termini previsti dal comma 15-*quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID, diffida la Regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai tavoli tecnici, la Regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi 30 giorni, in qualità di commissario *ad acta*, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tavoli tecnici.

L'articolo 58, commi 4-8, introduce misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.

In particolare, il comma 4 stabilisce, a livello sperimentale per il solo anno 2017, l'incremento dello 0,1 per cento della « quota premiale » già prevista dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 68, lett. c), L. 191/2009). La misura, diretta a promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del servizio sanitario nazionale, pertanto, mantiene ferma la normativa vigente in materia di anticipazione delle risorse ordinarie del finanziamento del SSN e di disciplina dei Piani di rientro regionali prevista dalla legge finanziaria per il 2010.

Il comma 4 stabilisce, inoltre, a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni Regione di proporre un programma di miglioramento e riqualifica-

zione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR). Tale programma può essere proposto al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei livelli e di assistenza e tenuto conto delle valutazioni del « sistema di garanzia ». Il programma ha una durata annuale e deve essere presentato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge ed approvato dal Comitato LEA entro i successivi 30 giorni; essi devono individuare aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Se la Regione è sottoposta a Piano di rientro, tali programmi sono integrativi, ove necessario, del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro. Per la loro approvazione, occorre il vaglio congiunto da parte del Comitato LEA assieme al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005. I programmi devono inoltre contenere: le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati; le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali; l'attività di monitoraggio deve essere effettuata da parte del Comitato LEA, che al tal fine, per le sole Regioni in piano di rientro, deve operare congiuntamente con il Tavolo adempimenti.

Ai sensi del comma 7, l'incremento sperimentale della « premialità » per l'anno 2017 previsto al comma 4 deve essere ripartito con modalità disciplinate con accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, entro il 31 gennaio 2017; la disciplina ivi prevista riguarda altresì l'accesso alle forme premiali in attuazione dei citati programmi. Nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione interessata subirà la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili a seguito della perdita del diritto di accesso sono integralmente riattribuite alle restanti Regioni in maniera proporzionale all'accesso previ-

sto. Sulle nuove attività sperimentali, il Comitato LEA è chiamato a presentare un'apposita relazione.

L'articolo 58, comma 9, modifica la nozione di disavanzo (riducendone i parametri), ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.

L'articolo 58, commi 10-12, ridetermina, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

In particolare, il comma 10 ridetermina in diminuzione, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni l'11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito dal comma 10 in 115.000 milioni di euro.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante le sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge di stabilità 2015. Con i predetti accordi le Regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall'Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario.

Il comma 11 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, alle seguenti misure: Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; Concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV); Concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 59, commi 1-12, interviene in materia di governance farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di « tetto della spesa farmaceutica convenzionata », scende dall'11,35 al 7,96 per cento, mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata « tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti », sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 4 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui.

A decorrere dall'1° gennaio 2017, il comma 5 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse.

Il comma 9 dispone che le somme dei Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi

sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 11 introduce disposizioni sull'acquisto dei farmaci biosimilari.

Il comma 12 dispone che a decorrere dal 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all'Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le risorse, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2017.

L'articolo 59, comma 13, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale. Le risorse, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli articoli 60 e 61 recano misure di razionalizzazione della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 60, commi 1-7, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip; sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico; estensione

del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

L'articolo 60, commi da 8 a 10, riguarda la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. In particolare, il comma 8 istituisce – nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori – un Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche, con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. La Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni. La novella di cui al comma 9 integra la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori (iscritti nell'apposito elenco) per le acquisizioni di beni e servizi, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), nonché delle Regioni, degli altri enti territoriali e locali, ivi compresi i consorzi ed associazioni dei suddetti enti, e degli enti del servizio sanitario nazionale. In base alla novella di cui al comma 9, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. Il comma 10 prevede che nella definizione, da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze, dei criteri di riparto del « Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori » si tenga conto anche dell'allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dal Comitato guida. Il comma 11 demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire all'individuazione di linee di indirizzo per l'efficientamento e di standard, con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva.

Gli articoli da 63 a 66 riguardano gli enti territoriali.

L'articolo 63, comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del « Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare ». Il Fondo è alimentato con le risorse iscritte in conto residui che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle Regioni a tal fine, e con le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito delle Regioni, non utilizzate dalle Regioni alla data del 31 dicembre 2016. Nel complesso, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe trattarsi di circa 1.992,4 milioni di euro. Il Fondo, come risulta dalla sua denominazione, è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, determinando pertanto oneri solo su tale saldo. Per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, il comma prevede che ciascun ente territoriale che beneficia del fondo è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio, in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso (comma 2).

Il comma 3 dispone la costituzione di un ulteriore fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze, denominato « Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali », con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 93, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047. L'individuazione dei beneficiari, nonché le finalità, i criteri e le modalità di riparto di entrambi i fondi sono rimessi a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata (comma 4).

Il comma 5 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 63 il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di bilancio.

L'articolo 64, comma 1, modifica la disciplina vigente riguardante il procedimento per la determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, prevedendo che il decreto del Ministro dell'interno con cui è disposta tale determinazione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione è volta a recepire quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati ed in assenza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale. Rispetto alla disposizione vigente del predetto comma 6, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno le riduzioni dei richiamati fondi statali, il comma 1: espunge il riferimento alla natura non regolamentare del decreto del Ministro dell'interno; demanda ad un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali la determinazione delle riduzioni, prima rimesse unilateralmente al decreto del Mi-

nistro dell'interno; dispone che il Ministro dell'interno può prescindere dall'intesa solo qualora non si pervenga all'intesa entro 45 giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della medesima Conferenza della proposta di riparto.

L'articolo 64, commi 3-8, disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, il comma 3 limita all'anno 2016 l'applicazione della disciplina vigente del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 4 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2017 in 6.197,2 milioni di euro. Tale dotazione è in parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il 2016, nell'importo di 2.768,8 milioni di euro, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

Il comma 5 indica i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti.

Il comma 6 disciplina un correttivo statistico finalizzato a contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare ai comuni dall'applicazione del meccanismo della perequazione. Il correttivo si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento.

È anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo di solidarietà (rispetto al 30 novembre attualmente indicato), previo

accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 7). In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro il 15 novembre. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo (comma 8).

L'articolo 64, comma 9, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno – alla data del 28 febbraio 2017.

L'articolo 64, comma 10, interviene sul procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* ai fini di una semplificazione della procedura di acquisizione dei relativi dati presso gli enti locali. Il comma in esame modifica a tale scopo in più parti la disciplina procedurale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n.216 del 2010. L'intervento di semplificazione è operato in particolare eliminando l'attuale strumento di acquisizione dei dati nei confronti degli enti locali costituito dalla predisposizione da parte della Sose di « questionari », ora sostituiti dalla predisposizione di « appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali ». Viene inoltre eliminato l'obbligo attualmente previsto della sottoscrizione delle informazioni rilasciate dall'ente locale da parte sia del legale rappresentante che del responsabile economico dell'ente, prevedendosi semplicemente che l'ente medesimo restituisca per via telematica le informazioni ad esso richieste. È poi aumentata l'accessibilità e la diffusione dei dati raccolti ed elaborati dalla Sose.

L'articolo 65, commi da 1 a 20, introduce le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente ope-

rate sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali contenuta nella legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse.

In particolare, il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), concernente il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le Regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, nella parte in cui dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 dell'articolo 65 per le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 4, per gli enti indicati al precedente comma 3, definisce, a decorrere dall'anno 2017, il concorso al conseguimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di compe-

tenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Per gli anni 2017-2019 il medesimo comma 4 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020. Ricorda in proposito che la previsione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza consente agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti. Sulla base della relazione tecnica, l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.

Il comma 5 precisa che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. A tal fine, è necessario che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

I commi da 6 a 12 disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio. In particolare, il comma 6 dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, che non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Il comma 7 dispone che gli enti territoriali trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 4, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 8 stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il comma 9 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

Il comma 10, relativamente alle Regioni e alle Province autonome, dispone che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

I commi 11 e 12 introducono una procedura per assicurare la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione.

Il comma 13, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo. In particolare:

L'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al precedente periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le suddette riduzioni devono essere recuperate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti per ciascun anno. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure stabilite dalla legge di stabilità 2013;

nel triennio successivo la Regione o la Provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le Regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti;

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Il comma 14 introduce una gradualità nell'applicazione delle sanzioni, preve-

dendo nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione: 1) riferita al limite alle spese correnti, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le Regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; 2) relativa al divieto di assunzione, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; 3) riferita alle indennità degli organi politici, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 13.

I commi 15 e 16 prevedono che qualora il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti nell'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni a carico dell'ente si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 17 dispone, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre al raggiungimento del saldo, conseguono una serie di risultati. Gli incentivi sono di due tipi: una premialità monetaria e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

alle Regioni che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno e consistenti nel versamento di un importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, ai sensi del comma 13, lettera *b*), dell'articolo. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di

investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Regione è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

alle Città metropolitane, alle Province ed ai Comuni, che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 13, lettere *a*), del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Città metropolitana, Provincia e Comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

le Regioni e le Città metropolitane che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo di oltre l'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono nell'anno successivo innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile (diversi dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del 10 per cento;

i Comuni che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo dell'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano nell'anno successivo la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover) al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati.

Il comma 18 stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti

in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole sul pareggio di bilancio.

Il comma 19 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole sul pareggio di bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è irrogata una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 20 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, qualora risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

L'articolo 65, commi 21-22, disciplina l'applicazione delle regole di bilancio alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 21 riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a cui non si applica ancora la disciplina del pareggio di bilancio. I suddetti enti sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso le regole del patto di stabilità interno, modulato secondo quanto concordato tra Stato e singola Regione (o Provincia autonoma). La norma esplicita che non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali, stabilite rispettivamente dai commi 13 e dal

comma 17 dell'articolo 65; continuano, invece, ad applicarsi le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina della riduzione del debito pubblico è ancora basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale – comprese le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza – è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, comma 454 e seguenti). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015, in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014. Per i tre enti il pareggio di bilancio si applicherà a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano dunque ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013, che stabiliscono le modalità di determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni. La norma in esame specifica che ai fini del saldo di competenza mista previsto per i tre enti, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, è considerato al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, in analogia con quanto stabilito al comma 4 sulla modalità di determinazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il comma 22 riguarda la Regione Valle d'Aosta, a cui fino all'anno 2016 si sono applicate le regole del patto di stabilità interno dettate dalla legge di stabilità 2013, secondo quanto stabilito negli accordi tra Stato e Regione. La regione Valle d'Aosta, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dovrà osser-

vare, a decorrere dal 2017, le norme sul pareggio di bilancio, dettate dai commi 1-20 dell'articolo 65.

Ricorda infine che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall'anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n. 133/2014, articolo 42, commi 9-13, poi dal comma 478-*bis* della legge di stabilità 2015) ed alla Regione siciliana a decorrere dall'anno 2016 (in attuazione dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113/2016).

L'articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti.

Il comma 23 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Peraltro, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Sono poi disciplinate le procedure di concessione per gli interventi riferibili all'edilizia scolastica e per quelli diversi dall'edilizia scolastica.

Una procedura in buona parte analoga a quella prevista per gli enti locali trova applicazione nei confronti delle Regioni e

delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna, anche in tal caso nell'ambito dei patti nazionali, spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 34 stabilisce anche in tal caso che gli enti non possono richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

L'articolo 65, commi da 40 a 42, reca norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo che:

alle Regioni e Province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera *e*) del comma 13 dell'articolo in esame, nonché sul limite all'assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera *c*) dello stesso comma 13.

qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;

ove l'ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M., lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

L'articolo 66, commi da 1 a 8, dà applicazione normativa ai contenuti dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto il 20 giugno 2016: è definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 1); sono disciplinate la verifica e

le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 2-4); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 5); è rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IRPEF per il 2017 e a decorrere dal 2018 (commi 6 e 7); è determinato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato per il regime IVA cd. « *split payment* » nel caso in cui questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 8).

L'articolo 66, comma 9, disapplica, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, le norme sul concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario attraverso accantonamenti da parte dello Stato di quote dei tributi erariali spettanti alla Regione; sono perciò restituite le somme trattenute dallo Stato, per gli anni dal 2012 al 2015. Con il comma 10 è attribuito alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.

L'articolo 66, commi 11 e 12, stabilisce la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 11), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, quantifica provvisoriamente e salvo conguaglio le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 12). Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia; le norme sono state dichiarate illegittime in quanto contrastano

con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contraddittorio con la Regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della Regione, nonché con il principio di leale collaborazione.

L'articolo 66, commi 13-15, interviene sugli oneri posti a carico della Regione Piemonte nei confronti della gestione commissariale istituita dalla legge di stabilità 2015 per il pagamento dei debiti pregressi della Regione medesima, ridefinendo in diminuzione il profilo complessivo dell'onere per riallinearlo alla effettiva misura dello stesso che si è andata nel frattempo determinando.

L'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 16). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell'economia (comma 17). Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 18).

L'articolo 66, commi 19-20, estende al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario (comma 19) e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome; viene inoltre prevista un'integrazione della disciplina relativa alla definizione degli ambiti di spesa e degli importi a carico di ciascun ente territoriale (comma 20). La misura dei due contributi alla finanza pubblica richiesti alle Regioni ed alle Province autonome e prorogati al 2020 dai commi 19 e 20 in esame, ammonta a complessivi 7.682 milioni di euro, come risulta anche dalla relazione tecnica. Dal totale dei contributi di cui sopra, la cui

somma ammonterebbe a 9.682 milioni di euro, va infatti sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 2.000 milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (stabilito dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 25 febbraio 2015).

In particolare, il comma 19 protrae al 2020 il periodo temporale di vigenza dell'obbligo per le Regioni a statuto ordinario – recato all'articolo 46, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto-legge n.66 del 2014 – di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, si prevede un contributo aggiuntivo per le Regioni a statuto ordinario, pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020.

Il comma 20 introduce le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che detta la disciplina riguardante il contributo che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare alla finanza pubblica:

estende al 2020 l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di assicurare il contributo alla finanza pubblica stabilito all'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, pari a 5.480 milioni di euro;

specifica che la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (nel caso in cui non si pervenga, entro il prescritto termine, ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle modalità con cui le Regioni e le Province autonome assicurano il previsto contributo alla finanza pubblica) possa prevedere anche versamenti da parte delle Regioni interessate.

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica di ciascuna Regione a

statuto speciale e Provincia autonoma, ricorda che esso è determinato previa intesa con ciascuno dei richiamati enti.

L'articolo 66, comma 21, dispone che spetta alle Regioni e alle Province autonome la presentazione della proposta di riparto del contributo, assegnato loro per compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap, alla Conferenza permanente Stato-Regioni, per la successiva approvazione definitiva.

L'articolo 66, commi 22-24, stabilisce che le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria, sono definitivamente trasferite alle Regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti (comma 22). Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione di tale disposizione provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, riportando le relative registrazioni nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016 (comma 23). Le Regioni provvedono alle stesse sistemazioni contabili, le quali sono escluse dal computo ai fini del saldo richiesto dalla disciplina del pareggio di bilancio (comma 24).

L'articolo 66, comma 25, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione sono stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.

Gli articoli da 67 a 73 recano ulteriori disposizioni in materia fiscale.

Gli articoli da 74 a 87 recano una serie di interventi di varia natura.

In particolare, l'articolo 74, comma 36, prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche

adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall'Agenzia del demanio.

L'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3). Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. L'applicazione delle disposizioni concernenti il Fondo istituito dal comma 866 della legge n. 208/2015 è stata differita al 1° gennaio 2017 dal decreto-legge n. 210 del 2015.

Nel Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013) – che ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferryboat – e l'85 per cento degli eventuali maggiori risparmi derivanti dall'esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2, prevista dal comma 645

della medesima legge n. 208/2015. Sono inoltre assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, citato 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 1, ultimo periodo). Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo).

L'articolo 78, comma 1:

incrementa da 12,2 milioni annui a 24,24 milioni annui, a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo – che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni – sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

asigna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni di

euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Passando all'esame della sezione II del disegno di legge di bilancio, gli articoli da 88 a 104 dispongono l'approvazione degli stati di previsione dei ministeri e contengono altre disposizioni di bilancio.

Risulta di interesse della Commissione la missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », che interessa gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) e del Ministero dell'interno (tabella 8).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel bilancio a legislazione vigente 2017, alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » è assegnata una dotazione pari a 108.902,9 milioni di euro, con un notevole incremento rispetto all'esercizio 2016 (nella legge di bilancio 2016 lo stanziamento è di 102.678,5 milioni di euro; nell'assestamento 2016 è pari a 105.876,7 milioni di euro). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 107.576,8 milioni di euro nel 2018 e a 108.886,0 milioni di euro nel 2019.

La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un rifinanziamento pari a 179,8 milioni di euro nel 2017, ascrivibile pressoché integralmente all'aumento di 180 milioni di euro del cap. 7499 – Contributo speciale alla Regione Calabria per interventi straordinari nel settore della tutela del patrimonio forestale.

La sezione II opera inoltre un definanziamento di modesta entità per gli anni 2018 (-297.494 euro) e 2019 (-150.000 euro).

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece una riduzione di 954,8 milioni di euro nel 2017, di 498,1 milioni di euro nel 2018 e di 1.646,8 milioni di euro nel 2019.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze risulta dunque pari a 108.127,9 milioni di euro nel 2017, 107.078,5 milioni di euro nel 2018 e 107.239,1 milioni di euro nel 2019.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » è assegnata una dotazione pari a 8.863,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 8.843,2 milioni di euro nel 2018 e a 8.827,0 milioni di euro nel 2019.

La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 1,5 milioni di euro nel 2017, 3,5 milioni di euro nel 2018 e 8,5 milioni di euro nel 2019.

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento di 8,5 milioni di euro nel 2017, di 73,9 milioni di euro nel 2018 e di 69,5 milioni di euro nel 2019.

Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero dell'interno risulta dunque pari a 8.870,5 milioni di euro nel 2017, 8.913,6 milioni di euro nel 2018 e 8.888,0 milioni di euro nel 2019.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con cinque condizioni e tre osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Contrasto al cyberbullismo. (S. 1261-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1261-B, recante « Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo », approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016 (C. 3139);

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 12 novembre 2014 e in seconda lettura presso la Camera in data 3 agosto 2016;

rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell'« istruzione », attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene

alle « norme generali » ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;

considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell'« ordinamento civile e penale », di competenza esclusiva statale, e delle « politiche sociali », di competenza regionale;

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4127-bis, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 »;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel

circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

ricordato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 ha previsto per l'anno 2016 la possibilità per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio e che tale misura, che non necessita di copertura finanziaria, consente alle Regioni una maggiore flessibilità di bilancio;

evidenziato che:

l'articolo 21 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa;

alcuni dei predetti settori di spesa investono direttamente le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni; si tratta dei settori « trasporti e viabilità », « infrastrutture », « difesa del suolo e dissesto idrogeologico », « edilizia pubblica, compresa quella scolastica », « prevenzione del rischio sismico »;

l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono le competenze costituzionalmente garantite

delle medesime, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;

considerato che:

l'articolo 37, comma 2, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

la disposizione dell'articolo 37, comma 2, pur essendo espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, risulta lesiva della competenza legislativa regionale in materia di « organizzazione amministrativa della Regione »;

l'articolo 37, comma 4, dispone che – nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, che dovrebbe disciplinare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e l'importo delle borse di studio medesime – con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati i fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato;

il decreto ministeriale, di cui all'articolo 37, comma 4, incidendo direttamente sulla materia di competenza regionale « diritto allo studio universitario » dovrebbe essere emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come

del resto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012;

considerato che:

l'articolo 58, comma 7, prevede che, nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR) ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione interessata subisce la perdita « permanente » del diritto di accesso alla quota premiale prevista;

non risulta in proposito chiaro il riferimento al carattere « permanente » della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure non risultano strutturali, in quanto definite in via sperimentale per il solo anno 2017;

preso atto con favore che l'articolo 65, comma 4, prevede che per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

ricordato in proposito che la previsione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge, volta a consentire agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti;

evidenziato che:

l'articolo 65, comma 40, prevede che alle Regioni e alle Province autonome

che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non è stato peraltro ancora adottato e non risulta dunque chiaro il riferimento all'« intesa regionale » il cui mancato raggiungimento determina l'applicazione delle sanzioni;

rilevato che:

l'articolo 66, comma 19, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020;

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (ex plurimis, sentenze n. 198/2012, n. 262/2012, n. 236/2013 e n. 23/2014); la Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statutale, sottolineando l'esigenza che la disciplina di contenimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);

considerato che:

l'articolo 66, comma 20, introduce la possibilità di prevedere versamenti da

parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati;

pur intervenendo il Piano nella materia di competenza regionale « trasporto pubblico locale e regionale », nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, non è prevista alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali, richiesta invece dalla consolidata giurisprudenza costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta la facoltà per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio, come già previsto per l'anno 2016 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016;

2) all'articolo 21, comma 1, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo del fondo nei settori che investono le competenze

costituzionalmente garantite delle Regioni, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;

3) all'articolo 37, al comma 2, la parola: « razionalizza » sia sostituita dalle seguenti: « può razionalizzare » e, al comma 4, le parole: « previo parere della Conferenza » siano sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza », al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di « organizzazione amministrativa della Regione » e « diritto allo studio universitario »;

4) all'articolo 65, comma 40, sia chiarito a quale « intesa regionale » la norma intenda fare riferimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni, in considerazione del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non risulta ancora adottato;

5) all'articolo 77, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « e del mare, » siano aggiunte le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata », al fine di

garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di « trasporto pubblico locale e regionale »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 58, comma 7, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: « permanente », in considerazione della limitazione temporale delle misure premiali al solo 2017;

b) l'articolo 66, comma 19, che estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica sia valutato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'estensione a tempo indeterminato delle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);

c) l'articolo 66, comma 20, nella parte in cui introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate al bilancio dello Stato, sia valutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, Maria Ludovica Agrò, sui trasferimenti finanziari ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e sui conti pubblici territoriali. <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)</i>	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240

AUDIZIONI

Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, Maria Ludovica Agrò, sui trasferimenti finanziari ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e sui conti pubblici territoriali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Ludovica AGRÒ, *Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale*, e Mariella VOLPE, *Coordinatore del settore sistema dei conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pub-*

blici del Nucleo verifica e controllo (NU-VEC), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD) e il deputato Federico D'INCÀ (M5S).

Maria Ludovica AGRÒ, *Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale*, e Mariella VOLPE, *Coordinatore del settore sistema dei conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici del Nucleo verifica e controllo (NU-VEC)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Agrò e la dottoressa Volpe per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 241

*Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza
del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

La seduta comincia alle 9.45.

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del
Direttore del Servizio Polizia Postale e

delle comunicazioni, dottor Roberto DI
LEGAMI, il quale svolge una relazione su
cui intervengono, formulando domande e
richieste di chiarimenti, il vice presidente
Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)), i
senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S)
e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO
CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	242
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di Google (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
AVVERTENZA	242

Giovedì 10 novembre 2016. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.

Audizione di rappresentanti di Google.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Enrico BELLINI, *Public Policy Senior Analyst, Italia e Malta di Google* e Marta STACCIOLI, *Litigation Counsel, Italia e Grecia di Google*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, i deputati Davide BARUFFI (PD) e Filippo GALLINELLA (M5S), la deputata Colomba MONGIELLO (PD), nonché i deputati Oreste PASTORELLI (MISTO), Vincenzo GAROFALO (AP) e Paolo RUSSO (FI-PDL).

Enrico BELLINI, *Public Policy Senior Analyst, Italia e Malta di Google* e Marta STACCIOLI, *Litigation Counsel, Italia e Grecia di Google*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Bellini e la dottoressa Staccioli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate nella seduta odierna)</i>	26
<i>ALLEGATO 2 (Correzioni approvate nel corso della seduta odierna alle proposte emendative 2.05, 4.215, 4.88, 6.14)</i>	61
<i>ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate)</i>	62

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Patrick Ky ..	65
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	75
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i>	79
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	71
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative)</i>	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
5-09981 Turco ed altri: Sul voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in occasione della prossima consultazione referendaria	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-09982 Mucci: Sulle iniziative per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-09983 Dieni ed altri: Su un caso di diniego della cittadinanza italiana	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	85
5-09984 Costantino ed altri: Sull'istituzione di una struttura di accoglienza nei pressi del centro Baobab di Roma	73
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	86
AVVERTENZA	73

II Giustizia**SEDE LEGISLATIVA:**

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	112
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	114
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	154

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sull'ordine dei lavori	158
5-09986 Coscia: Sullo sviluppo di politiche volte a preservare i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO	158
5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi	159
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	161
5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il <i>bonus</i> di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015	159
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	164
5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. « <i>art bonus</i> » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	166
AVVERTENZA	160

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09978 Matarrese: Sul miglioramento della sicurezza della strada statale n. 7, con particolare riguardo al tratto nel comune di Palagiano	168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170
5-09979 Carrescia: Intendimenti del Governo in merito all'accoglimento delle residue richieste di finanziamento del programma « 6.000 Campanili »	168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	172
5-09980 Mannino: Sui rilievi avanzati alla bozza delle nuove norme tecniche per le costruzioni dal Consiglio nazionale dei geologi	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	173

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli (<i>Discussione e rinvio</i>)	174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-07255 De Lorenzis: Ripristino del bacino di carenaggio nel porto di Livorno, anche ai fini della sospensione all'esercizio del terminale <i>offshore</i>	175
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	177
5-08592 Turco: Problematiche sul pendolarismo ferroviario sulla linea Torino-Venezia via Milano connesse all'aumento delle tariffe e alla sostituzione da parte di Trenitalia dei treni Freccia Bianca con treni Freccia Rossa	175
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	179
5-09353 Crivellari: Stato dei lavori di ristrutturazione della stazione di Rovigo e abbattimento delle barriere architettoniche ivi presenti	176
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	181
5-09562 Famiglietti: Sullo stato della sicurezza del tratto dell'autostrada A16 (Napoli-Bari) tra i caselli di Tufino e Avellino ovest e sull'opportunità di innalzare gli attuali limiti di velocità	176
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	182
AVVERTENZA	176

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	184
5-09990 Galgano: Estensione al territorio umbro-marchigiano del riconoscimento di area di crisi industriale complessa	184
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	190
5-09991 Ricciatti: Riconoscimento di area di crisi industriale complessa al territorio di Fabriano	185
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	191
5-09992 Benamati: Potenzialità di sviluppo del progetto Divertor Tokamak Test (DTT)	185
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	193
5-09993 Della Valle: Applicazione della direttiva Bolkestein al settore del commercio ambulante	185
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	195

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 352 (<i>Esame e rinvio</i>)	186
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere</i>)	197

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-09863 Chimienti: Costituzione di un tavolo di lavoro con la società Foodora e i rappresentanti dei suoi lavoratori per l'individuazione di forme contrattuali che garantiscano condizioni economiche e lavorative dignitose	198
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	200
5-09884 Ginefra: Iniziative per il ricollocamento lavorativo e per la tutela sociale dei dipendenti amministrativi di aziende di pesca che hanno usufruito dei benefici connessi all'arresto definitivo dei pescherecci	199
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-09885 Miccoli: Iniziative volte a garantire l'integrale ricollocamento dei lavoratori già occupati dalla società Servirail Srl	199
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMITATO RISTRETTO:	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto	199

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INTERROGAZIONI:	
5-08744 Oliverio: Iniziative volte a ripristinare le condizioni di salubrità dell'acqua pubblica nella fascia costiera vibonese	205
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	207
5-08245 Rostellato: <i>Audit</i> di sistema sul servizio sanitario della regione Veneto	205
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-09048 Silvia Giordano e 5-09817 Silvia Giordano: Adozione del decreto per l'accesso al Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico	206
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	213

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Contrasto al <i>cyberbullismo</i> . S. 1261-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	215
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	235
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis. (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	217
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	236
AVVERTENZA	234

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, Maria Ludovica Agrò, sui trasferimenti finanziari ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e sui conti pubblici territoriali. <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)</i>	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	241
---------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	242
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di Google <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	242
AVVERTENZA	242

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007370